

## CCXXI

## TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

## Presidenza del Presidente CANONICO.

**Sommario.** — Approvazione dei seguenti disegni di legge: « Proroga a tutto il 31 luglio 1908 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 395, per conseguire agevolazioni in tema di vulture catastali » (N. 708); « Istituzione di uffici tecnici centrali pei monopoli dei sali e dei tabacchi e modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle private e dell'Amministrazione centrale delle finanze » (N. 666); « Impianto di due fattorie per la coltivazione del tabacco, una nel territorio del comune di Padula, l'altra in quello del comune di Castelnuovo Cilento nella provincia di Salerno da esercitarsi direttamente dal Ministero delle finanze per la durata di nove esercizi finanziari » (N. 667); « Provvedimenti per la sistemazione della Regia scuola del setificio di Como » (N. 646) — *Votazione a scrutinio segreto* — Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spese per costruzioni di nuove opere marittime » (N. 703) — Il senatore Di Collobiano riferisce sul seguente disegno di legge, che è approvato senza discussione: « Convenzione conclusa fra l'Italia ed altri Stati a Berna il 19 settembre 1906, addizionale a quella del 14 ottobre 1890 pel trasporto internazionale delle merci in ferrovia » (N. 713) — *Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge*: « Autorizzazione di vendere a trattativa privata alcuni immobili al comune di Casale Monferrato » (N. 692); *Discussione del disegno di legge*: « Assegni vitalizi a favore dei superstiti delle guerre per l'indipendenza nazionale » (N. 695); — *Parlano, nella discussione generale, i senatori Sismondo, relatore, ed il ministro del tesoro* — Senza discussione, si approvano gli articoli del disegno di legge — *Dopo una raccomandazione del senatore Cavalli, relatore, si approva il disegno di legge*: « Assunzione allo Stato della proprietà dell'isola di Caprera » (N. 660) — *Discussione del disegno di legge*: « Modificazioni alla legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti a favore della Calabria e conseguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 699) — *Nella discussione generale parlano il senatore Parpaglia, relatore, ed il ministro dei lavori pubblici* — Senza discussione si approvano gli articoli e le tabelle del disegno di legge — *Discussione del disegno di legge*: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1907-1908 » (N. 694) — *Parlano, nella discussione generale, i ministri dei lavori pubblici, del tesoro, e delle finanze ed il relatore, senatore Rattazzi* — Senza discussione si approvano i 193 capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e per categorie e i cinque articoli del disegno di legge — *Chiusura di votazione* — *Discussione del disegno di legge*: « Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione del palazzo di Giustizia in Roma » (N. 715) — *Discorsi dei senatori Vischi, Finali, relatore, Tommasini, De Cupis e del ministro dei lavori pubblici* — Si approva un ordine del giorno del senatore Vischi, accettato dal ministro dei lavori pubblici — *L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto* — Approvazione dei seguenti disegni di legge: « Accordi postali

*internazionali firmati in Roma il 26 maggio 1906» (N. 686); « Autorizzazione della spesa di L. 35,000 per la transazione con gli eredi degli ingegneri Ferdinando Savino e Federico Travaglini e con gli ingegneri Edoardo Travaglini e Carlo Laneri » (N. 690); « Sistemazione degli uffici finanziari, della scuola di guerra, dell' officina carte-valori e della biblioteca Nazionale universitaria in Torino e approvazione di una convenzione con quel comune per la sistemazione predetta » (N. 707) — Risultato di votazione — Votazione a scrutinio segreto — Approvazione dei disegni di legge: « Riscatto delle linee e reti telefoniche esercitate dalla industria privata e ordinamento dell'azienda dei telefoni dello Stato » (N. 709); Sistemazione della condizione giuridica dei maestri provvisori » (N. 712); « Disposizioni speciali per gli infortuni del lavoro nelle zolfare della Sicilia » (N. 671); « Provvedimenti per la costruzione di case economiche per i ferrovieri con capitali degli Istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato » (N. 698); « Provvedimenti relativi al passaggio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani nella rete ferroviaria esercitata dallo Stato » (N. 697); « Censimento del bestiame e statistica agraria » (N. 597); « Proroga del termine assegnato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 642, sulla esportazione degli oggetti d'antichità e belle arti e istituzione di un fondo destinato agli acquisti di cose mobili ed immobili d'interesse archeologico ed artistico » (N. 700); « Estensione ai comuni con popolazione superiore a 60,000 ed inferiore ai 100,000 abitanti delle disposizioni della legge 13 luglio 1905, n. 399 concernente i concorsi, da parte dello Stato, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili » (N. 594) — Rinvio della discussione del disegno di legge: « Assistenza agli esposti ed alla infanzia abbandonata » (N. 537) — Chiusura e risultato di votazione — Votazione a scrutinio segreto — Avvertenza del Presidente in ordine alla costituzione del Senato in Alta Corte di giustizia — Il senatore Cannizzaro ed il Presidente dal Consiglio, ministro dell'interno, inviano un saluto ed un augurio al Presidente, il quale risponde ringraziando — Chiusura e risultato di votazione — Il Senato è convocato a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 14

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio, del tesoro, dei lavori pubblici, della guerra e della pubblica istruzione.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge - Proroga a tutto il 31 luglio 1908 del termine stabilito dalla legge 8 luglio 1905, n. 395, per conseguire agevolazioni in tema di volture catastali - (N. 708).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga a tutto il 31 luglio 1908 del termine stabilito dalla legge 8 luglio 1905, n. 395, per conseguire agevolazioni in tema di volture catastali ».

Pregò il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È prorogato a tutto il 31 luglio 1908 il termine stabilito dall'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 395, contenente provvedimenti di favore per l'esecuzione delle volture catastali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di uffici tecnici centrali per i monopoli dei sali e del tabacco e modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle private e dell'Amministrazione centrale delle finanze » (N. 666).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di uffici tecnici centrali per i monopoli dei sali

e dei tabacchi e modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle private e dell'Amministrazione centrale delle finanze ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 666).

PRESIDENTE È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Sono istituiti tre uffici centrali tecnici nel Ministero delle finanze, presso la Direzione generale delle private, per la trattazione degli affari di carattere industriale e tecnico e d'indole speciale, concernenti i servizi delle coltivazioni dei tabacchi, delle manifatture dei tabacchi e dell'azienda dei sali.

A questi uffici sono preposti dei direttori capi dei servizi tecnici, nominati con decreto Reale, scelti nel rispettivo ruolo fra gli ispettori tecnici o direttori delle agenzie di coltivazione, delle manifatture dei tabacchi e delle saline, che vi siano stati dichiarati idonei dal Consiglio tecnico dei tabacchi o dei sali.

A coadiuvare e supplire i direttori capi degli uffici tecnici centrali sono delegati tre ispettori tecnici delle private, con decreto del ministro delle finanze.

(Approvato).

#### Art. 2.

È aggiunto un posto di vice-direttore generale al ruolo organico del Ministero delle finanze, da applicarsi alla Direzione generale delle private.

Alla Direzione generale predetta sono, per tanto, assegnati due vice-direttori generali, l'uno scelto fra i funzionari tecnici dei monopoli sali e tabacchi di grado non inferiore ad ispettore o direttore di 2<sup>a</sup> classe, e l'altro fra quelli di carriera amministrativa del Ministero delle finanze.

Per il funzionamento degli uffici centrali tecnici, di cui all'art. 1<sup>o</sup>, possono essere comandati al Ministero delle finanze non più di dodici

impiegati appartenenti ai ruoli organici degli uffici esterni delle private scelti fra il personale di grado non inferiore ad ufficiale tecnico od amministrativo. Agli impiegati, di cui trattasi, non sarà corrisposta l'indennità di missione, nè altro compenso o soprassoldo speciale; ma essi avranno diritto all'indennità di residenza in Roma, giusta la legge 3 luglio 1902, n. 248.

(Approvato).

#### Art. 3.

Sono approvati, con effetto dal 1<sup>o</sup> luglio 1907, i ruoli organici risultanti dalle unite tabelle A, B, C, D, E per il personale: degli ispettori amministrativi delle private; delle agenzie di coltivazione dei tabacchi; delle manifatture dei tabacchi e magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri; delle saline dello Stato e dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi lavorati.

Entro un anno decorrente dall'attuazione della presente legge, i direttori di salina, di manifattura o di agenzia delle coltivazioni dei tabacchi, i quali, su conforme avviso rispettivamente del Consiglio tecnico dei sali e dei tabacchi, venissero giudicati non più idonei ad esercitare le funzioni di loro istituto, saranno nominati magazzinieri di vendita dei generi di privata nei magazzini omonimi che fossero rimasti disponibili fra quelli riservati al personale tecnico dell'Amministrazione delle private dall'art. 1<sup>o</sup> della legge 22 luglio 1906, n. 534.

I funzionari nominati magazzinieri di vendita in forza della presente disposizione sono tenuti a mantenere vincolata, all'esercizio del magazzino loro conferito, la cauzione costituita in precedenza come direttori e a completare la cauzione medesima nel termine massimo di quattro anni dalla stessa nomina; scaduto il quale termine, senza il voluto risultato, saranno dispensati dal servizio e collocati a riposo.

(Approvato).

#### Art. 4.

È pure approvata l'annessa tabella F, facente parte integrale della presente legge, relativa all'ordinamento del personale di sorveglianza per le manifatture dei tabacchi e i magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.

Al detto personale è concesso il diritto a pensione a termini delle vigenti leggi, di cui al testo unico approvato con decreto Reale 21 febbraio 1895, n. 70; al quale effetto saranno computati come utili tutti gli anni di servizio prestati nell'Amministrazione delle private ed in genere quelli dichiarati validi dall'art. 2 della legge 16 giugno 1904, n. 259, secondo le norme ivi sancite. Allo stesso effetto sarà fatto eguale computo anche per coloro che abbiano precedentemente appartenuto alla categoria del personale di sorveglianza delle manifatture ed abbiano fatto passaggio alla categoria d'impiego a questa superiore.

A tal fine gli stipendi mensili, indicati nella tabella *F*, saranno assoggettati a ritenuta per imposta di ricchezza mobile e per tassa tesoro a partire dall'attuazione della presente legge.  
(Approvato).

## Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908 saranno introdotte le variazioni di cui la tabella *G* annessa alla presente legge.

(Approvato).

## TABELLA A.

## Ruolo organico del personale degli ispettori amministrativi delle private.

GRADO	Classi	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa annua	Norme speciali per le nomine ai gradi di nuova istituzione o equipollenti
		per classe	Totale	individuale	complessivo		
<b>Personale di nomina Regia.</b>							
Ispettori superiori delle private . . . . .	I	2	a) 4	7,000	14,000	28,000	a) All'attuazione del presente ruolo organico, gli ispettori superiori delle private saranno nominati fra gli attuali ispettori centrali; in seguito la nomina a ispettore superiore delle private sarà fatta per merito ed a scelta fra gli ispettori delle private di 1 <sup>a</sup> classe.  b) La nomina ad ispettore delle private sarà fatta per merito e a scelta fra i funzionari degli uffici direttivi ed esecutivi delle private, provvisti di stipendio non minore di lire tremilacinquecento.
Id. . . . .	II	2		6,000	12,000		
Ispettori delle private . . . . .	I	10	b) 15	5,000	50,000	72,500	
Id. . . . .	II	5		4,500	22,500		
Totali . . . . .			19			98,500	

TABELLA B.

## Ruolo organico del personale delle agenzie di coltivazione dei tabacchi.

GRADO	Classi	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa annua	Norme speciali per le nomine ai gradi di nuova istituzione o equipollenti
		per classe	Totale	individuale	complessivo		
				Anno	Lire	Lire	
<b>Personale di nomina Regia.</b>							
Direttore capo del servizio tecnico centrale . . . . .	Unica	1	a) 1	7,000	7,000	7,000	a) Il direttore capo del servizio tecnico centrale, in conformità dell'articolo 1 della presente legge, è nominato per merito ed a scelta fra gli ispettori tecnici e i direttori di agenzia a qualunque classe appartengano.  b) Al grado di ispettore tecnico sono riservati tre posti, sui quindici compresi nel presente organico e la nomina a tale grado è fatta per merito ed a scelta di regola fra i direttori di agenzia a qualunque classe appartengano, e in via eccezionale all'ultima classe del detto grado fra gli ispettori delle private, semprechè provengano dal personale tecnico delle coltivazioni dei tabacchi. All'attuazione del presente organico, quello degli ispettori tecnici delle manifatture, che abbia appartenuto, col grado di direttore, al personale delle agenzie di coltivazione, sarà nominato ispettore tecnico in questo ruolo occupando, in concorso coi direttori di agenzia, il posto che ad esso può competere in base allo stipendio attuale ed alla data del decreto di nomina allo stipendio medesimo.  c) In via transitoria per l'attuazione del presente ruolo, le nomine ad aiutante tecnico saranno fatte a scelta fra i capi verificatori, a qualunque classe appartengano, giudicati assolutamente idonei al disimpegno delle funzioni proprie a tale grado; per l'avvenire le nomine stesse dovranno farsi a scelta in seguito ad esame d'idoneità da tenersi in base a norme e programmi da stabilirsi per regolamento.
Ispettori tecnici e direttori delle agenzie . . . . .	I	3	b) 15	7,000	21,000	83,000	
Id. id. . . . .	II	4		6,000	24,000		
Id. id. . . . .	III	4		5,000	20,000		
Id. id. . . . .	IV	4		4,500	18,000		
Capi tecnici . . . . .	I	6	10	4,000	24,000	38,000	
Id. . . . .	II	4		3,500	14,000		
Ufficiali tecnici . . . . .	I	5	8	3,000	15,000	22,500	
Id. . . . .	II	3		2,500	7,500		
Volontari tecnici . . . . .	Unica	—	—	—	—	—	
Capi riparto . . . . .	I	14	22	3,500	49,000	73,000	
Id. . . . .	II	8		3,000	24,000		
Aiutanti tecnici . . . . .	I	12	c) 30	2,800	33,600	76,200	
Id. . . . .	II	10		2,500	25,000		
Id. . . . .	III	8		2,200	17,600		
Capi verificatori . . . . .	I	65	160	2,500	162,500	332,500	
Id. . . . .	II	55		2,000	110,000		
Id. . . . .	III	40		1,500	60,000		
<i>Da riportarsi . . . . .</i>			246			632,200	

## Segue Tabella B

GRADO	Classi	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa annua	Norme speciali per le nomine ai gradi di nuova istituzione o equipollenti
		per classe	Totale	individuale	complessivo		
<i>Riporto</i> . . .			246	Annuo	Lire	Lire	
Volontari verificatori . . .	Unica	> a)	>	>	>	>	a) Le nomine a volontario verificatore, si fanno in seguito ad esame di concorso, da tenersi secondo le norme e il programma da stabilirsi per regolamento.
Commissari amministrativi . .	I	6 b)	15	4,000	24,000	53,500	b) Al grado di commissario amministrativo fanno passaggio gli attuali commissari alle scritture, essendo il grado stesso a questo equipollente a tutti gli effetti di regolamenti vigenti.
Id. . .	II	5		3,500	17,500		
Id. . .	III	4		3,000	12,000		
Ufficiali amministrativi . . .	I	12 c)	28	2,600	31,200	64,000	c) Al grado di ufficiale amministrativo fanno passaggio gli attuali ufficiali alle scritture, essendo il grado stesso a questo equipollente a tutti gli effetti di regolamenti vigenti. In mancanza di volontari amministrativi, possono nominarsi, all'ultima classe del suddetto grado, i capi verificatori con stipendio non superiore a quello della classe medesima.
Id. . .	II	10		2,200	22,000		
Id. . .	III	6		1,800	10,800		
Volontari amministrativi . .	Unica	—	—	—	—	—	
<b>Personale di nomina ministeriale.</b>							
Inservienti . . . . .	Unica	15	15	mensile 100	18,000	18,000	
<b>Totali</b> . . .			<b>304</b>			<b>767,700</b>	

LEGISLATURA XIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904 907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 11 LUGLIO 1907

TABELLA C.

## Ruolo organico del personale delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.

GRADO	Classi	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa annua	Norme speciali per le nomine ai gradi di nuova istituzione o equipollenti
		per classe	Totale	individuale	complessivo		
				Anno	Lire	Lire	
<b>Personale di nomina Regia.</b>							
Direttore capo del servizio tecnico centrale . . . . .	unica	1	a) 1	7,000	7,000	7,000	a) Il direttore capo del servizio tecnico centrale, in conformità dell'articolo 1 della presente legge è nominato per merito e a scelta fra gli ispettori tecnici e i direttori di manifattura a qualunque classe appartengano.  b) Al grado di ispettore tecnico sono riservati sette posti su 25 compresi nel presente organico, e la nomina a tale grado è fatta per merito ed a scelta: di regola fra i direttori di manifattura a qualunque classe appartengano ed in via eccezionale, all'ultima classe del detto grado, fra gli ispettori delle privative, semprechè provengano dal personale tecnico delle manifatture. All'attuazione del presente organico i funzionari aventi il grado di ispettori tecnici delle manifatture conservano il grado stesso occupando, in concorso coi direttori di manifattura, il posto che loro può competere in base allo stipendio di cui attualmente godono ed alla data del decreto di nomina allo stipendio medesimo.
Ispettori tecnici e direttori delle manifatture . . . . .	I	5	b) 25	7,000	35,000	145,000	
Id. id.	II	10		6,000	60,000		
Id. id.	III	10		5,000	50,000		
Direttori dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi . . . . .	unica	2	2	5,000	10,000	10,000	
Capi tecnici . . . . .		7	14	4,500	31,500	59,500	
Id. . . . .	II	7		4,000	28,000		
Ufficiali tecnici . . . . .	I	8	16	3,500	28,000	52,000	
Id. (*) . . . . .	II	8		3,000	24,000		
Volontari tecnici . . . . .	unica	—	—	—	—	—	
Macchinisti . . . . .	I	5	12	3,000	15,000	32,600	
Id. . . . .	II	4		2,600	10,400		
Id. . . . .	III	3		2,400	7,200		
Aiutanti tecnici . . . . .	I	15	5	2,800	42,000	89,600	
Id. . . . .	II	12		2,500	30,000		
Id. . . . .	III	8		2,200	17,600		
Da riportarsi . . . . .			15			395,700	

## Segue Tabella C.

GRADO	Classi	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa annua	Norme speciali per la nomina ai gradi di nuova istituzione o equipollenti
		per classe	Totale	individuale	complessivo		
				Annuo	Lire	Lire	
Riporto . . .			105			395,700	
Commissari ai riscontri . . .	I	7	20	4,500	31,500	80,500	a) Al grado di commissario amministrativo ed a quello di ufficiale amministrativo fanno passaggio rispettivamente gli attuali commissari alle scritture ed ufficiali alle scritture, essendo i gradi stessi a questi equipollenti a tutti gli effetti dei regolamenti in vigore.
Id. . . . .	II	7		4,000	28,000		
Id. . . . .	III	6		3,500	21,000		
Commissari amministrativi . .	I	10	a) 17	3,500	35,000	56,000	b) Gli economi cassieri sono nominati a scelta fra gli aiutanti tecnici, gli ufficiali amministrativi e gli attuali ufficiali alle scritture di 1 <sup>a</sup> classe ed eccezionalmente di 2 <sup>a</sup> classe, in difetto dei primi. Essi devono prestare una cauzione ragguagliata ad un anno di stipendio ed hanno facoltà di partecipare ai concorsi che verranno indetti nei posti di commissario amministrativo, purché posseggano gli altri requisiti voluti dal vigente regolamento sul personale degli uffici finanziari.
Id. . . . .	II	7		3,000	21,000		
Economi cassieri . . . . .	unica	17	b) 17	3,000	51,000	51,000	
Ufficiali amministrativi . . .	I	20	a) 10	2,600	52,000	92,800	(*) Gli impiegati ed agenti subalterni, che furono aggregati alle Manifatture dei tabacchi allorché l'azienda dei sughi di tabacco fu assunta in amministrazione diretta dello Stato, saranno, in relazione alle attribuzioni da ciascuno disimpegnate, nominati all'ultima classe dei gradi di ufficiale tecnico, ufficiale amministrativo, capo laboratorio.
Id. . . . .	II	12		2,200	26,000		
Id. (*) . . . . .	III	8		1,800	14,400		
Volontari amministrativi . .	unica	—	—	—	—	—	Agli impiegati ed agenti stessi sarà corrisposta, come assegno <i>ad personam</i> , compensabile cogli aumenti successivi, la differenza fra lo stipendio attuale e quello di ruolo, che andranno a percepire col conseguimento della loro nomina in pianta stabile.
Capi di officina meccanica . .	I	4	7	2,400	9,600	16,200	
Id. . . . .	II	3		2,200	6,600		
Capi laboratorio . . . . .	I	90	180	2,200	198,000	372,000	
Id. . . . .	II	60		2,000	120,000		
Id. (*) . . . . .	III	30		1,800	54,000		
<b>Personale di nomina ministeriale.</b>							
Portinal visitatori . . . . .	unica	64	64	Mensile 130	99,840	99,840	
Inservienti . . . . .	unica	20	20	120	28,800	28,800	
Totali . . . . .			470			1,192,840	



TABELLA D.

Ruolo organico del personale delle saline.

GRADO	Classi	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa annua	Norme speciali per le nomine ai gradi di nuova istituzione o equipollenti	
		per classe	Totale	individuale	complessivo			
				Annuo	Lire	Lire		
<b>Personale di nomina regia.</b>								
Direttore capo del servizio tecnico centrale . . . . .	Unica	1	a) 1	7,000	7,000	7,000	a) Il direttore capo del servizio tecnico centrale, in conformità dell'articolo 1 della presente legge, è nominato per merito ed a scelta fra gli ispettori tecnici e i direttori di salina a qualunque classe appartengano.	
Ispettori tecnici e direttori delle saline . . . . .	I	2	b) 9	7,000	14,000	58,000	b) Al grado d'ispettore tecnico sono riservati due posti dei nove compresi nel presente organico, e la nomina a tale grado è fatta per merito ed a scelta di regola fra i direttori di salina a qualunque classe appartengano ed in via eccezionale all'ultima classe del detto grado, fra gli ispettori delle private, sempreché provengano dal personale tecnico delle saline. In via transitoria, per l'attuazione del presente organico, sarà nominato al grado stesso quello degli ispettori centrali delle private proveniente dal personale tecnico delle saline occupando in concorso coi direttori di salina, il posto che ad esso può competere in base allo stipendio attuale ed alla data del decreto di nomina allo stipendio medesimo.	
Id. . . . .	II	3		6,000	18,000			
Id. . . . .	III	4		5,000	20,000			
Capi tecnici . . . . .	I	3	5	4,500	13,500	21,500		
Id. . . . .	II	2		4,000	8,000			
Ufficiali tecnici . . . . .	I	3	6	3,500	10,500	19,500		
Id. . . . .	II	3		3,000	9,000			
Volontari tecnici . . . . .	Unica	—	—	—	—	—		
Commissari amministrativi . . . . .	I	4	c) 9	4,000	16,000	32,500		c) Al grado di commissario amministrativo fanno passaggio gli attuali commissari ai riscontri, essendo il grado stesso a questo equipollente a tutti gli effetti dei regolamenti vigenti.
Id. . . . .	II	3		3,500	10,500			
Id. . . . .	III	2		3,000	6,000			
Ufficiali amministrativi . . . . .	I	3	d) 7	2,500	7,500	14,500	d) Al grado di ufficiale amministrativo fanno passaggio gli attuali ufficiali ai riscontri essendo il grado stesso a questo equipollente a tutti gli effetti dei regolamenti vigenti.	
Id. . . . .	II	2		2,000	4,000			
Id. . . . .	III	2		1,500	3,000			
Macchinisti . . . . .	I	3	e) 6	2,600	7,800	14,400	A misura che poi si renderanno vacanti posti di ufficiali amministrativi, potranno esservi nominati gli attuali ufficiali alle scritture fuori ruolo, che saranno riconosciuti idonei.	
Id. . . . .	II	2		2,300	4,600		e) Ai gradi di macchinisti, capi salinari, capi operai ed inservienti sono nominati, in via transitoria per l'attuazione del presente ruolo, gli agenti che ne esercitano le analoghe attribuzioni in modo permanente; in avvenire le nomine stesse saranno fatte in base alle norme da stabilirsi per regolamento.	
Id. . . . .	III	1		2,000	2,000			
Da riportarsi . . . . .			43			161,400		

## Segue Tabella D.

GRADO	Classi	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa annua	Norme speciali per la nomina ai gradi di nuova istituzione o equipollenti
		per classe	Totale	individuale	complessivo		
<i>Riporto</i> . . . . .			43			161,400	
Capi salinari . . . . .	I	4	a) 10	2,600	10,400	23,300	a) Ai gradi di macchinisti, capi salinari, capi operai ed inservienti sono nominati, in via transitoria per l'attuazione del presente ruolo, gli agenti che ne esercitano le analoghe attribuzioni in modo permanente; in avvenire le nomine stesse saranno fatte in base alle norme da stabilirsi per regolamento.
Id. . . . .	II	3		2,300	6,900		
Id. . . . .	III	3		2,000	6,000		
Capi operai . . . . .	I	20	a) 33	1,800	36,000	63,600	
Id. . . . .	II	12		1,600	19,200		
Id. . . . .	III	6		1,400	8,400		
<b>Personale di nomina ministeriale.</b>				mensile			
Inservienti . . . . .	unica	12	a) 12	100	14,400	14,400	
<b>Totali</b> . . . . .			103			262,700	

TABELLA E.

## Ruolo organico del personale dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi lavorati.

GRADO	Classi	Numero		Stipendio		Ammontare della spesa annua	Norme speciali per la nomina ai gradi di nuova istituzione o equipollenti
		per classe	Totale	individuale	complessivo		
				Annuo	Lire	Lire	
<b>Personale di nomina Regia.</b>							
Direttori dei magazzini di deposito . . . . .	I	17	a) 37	4,500	76,500	152,500	a) Al grado di direttore fanno passaggio gli attuali magazzinieri, essendo il grado stesso a questo equipollente a tutti gli effetti dei regolamenti vigenti; in avvenire la nomina a direttore sarà fatta per merito ed a scelta fra i commissari di 1ª classe e, in difetto di questi, fra quelli di 2ª classe; nell'un caso e nell'altro, con riguardo all'anzianità di servizio concorrendovi eguale merito.
Id. . . . .	II	12	—	4,000	48,000	—	b) Al grado di commissario amministrativo fanno passaggio gli attuali ufficiali ai riscontri, essendo il grado stesso a questo equipollente a tutti gli effetti dei regolamenti vigenti; in seguito la nomina a commissario amministrativo verrà fatta per merito di esame di concorso al quale saranno ammessi gli ufficiali amministrativi del presente ruolo e gli impiegati con stipendio annuo non superiore a lire 2,600 appartenenti ai ruoli organici delle coltivazioni dei tabacchi, delle manifatture dei tabacchi e delle saline.
Id. . . . .	III	8	—	3,500	28,000	—	
Commissari amministrativi. . . . .	I	25	b) 40	3,000	75,000	114,000	c) Gli ufficiali amministrativi sono reclutati fra i volontari amministrativi che abbiano non meno di sei mesi di servizio. In mancanza di volontari amministrativi possono essere nominati all'ultima classe del detto grado impiegati di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi, delle manifatture dei tabacchi e delle saline con stipendio non superiore a quello della classe medesima. Gli amanuensi attualmente in servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi lavorati, possono essere nominati ufficiali amministrativi in seguito ad esami di concorso, da tenersi con programma e norme che verranno stabiliti dal ministro delle finanze, e ai quali esami saranno ammessi coloro i quali abbiano non meno di tre anni di servizio.
Id. . . . .	II	15	—	2,600	39,000	—	
Ufficiali amministrativi . . . . .	I	20	c) 30	2,200	44,000	62,000	
Id. . . . .	II	10	—	1,800	18,000	—	
Volontari amministrativi . . . . .	—	—	—	—	—	—	
<b>Totale</b> . . . . .			107			328,500	

TABELLA F.

Ordinamento del personale di sorveglianza per le manifatture dei tabacchi ed i magazzini di deposito dei tabacchi esteri greggi.

GRADO	Stipendio mensile soggetto a ritenuta per tassa tesoro ed imposta di ricchezza mobile						Norme speciali																										
	iniziale	intermedio conseguibile al principio				massimo conseguibile al principio del sedicesi- mo anno di servizio																											
		del quarto anno di servizio	del settimo anno di servizio	del decimo anno di servizio	del tredicesimo anno di servizio																												
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire																											
Aiutanti capi labora- torio . . . . .	100	110	120	130	140	150	<p>La nomina in pianta stabile dei nuovi aiutanti capi laboratorio e delle scrivane è subordinata al buon esito di un esperimento di trecento giorni lavorativi e al pari di quella delle maestre è fatta per decreto ministeriale. Tanto gli uni quanto le altre sono retribuiti a mese in base agli stipendi fissati nella presente tabella. Con eguale decreto sarà regolarizzata la posizione degli aiutanti capi laboratorio, delle scrivane e delle maestre attualmente in servizio, fissandone lo stipendio mensile nel modo seguente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="3">Il personale</th> </tr> <tr> <th colspan="3">che ha una decorrenza di servizio</th> </tr> <tr> <th>inferiore a tre anni con la diaria di lire</th> <th>superiore a tre anni con la diaria di lire</th> <th>passa allo stipendio mensile di lire</th> </tr> <tr> <td></td> <td>(a)</td> <td>(b)</td> <td>(c)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aiutanti capi laboratorio. . . . .</td> <td>3.60 3.80 e 4.00 4.20 e 4.40 4.60 4.80</td> <td>3.60 4.00 4.40 4.40 ....</td> <td>100 110 120 130 140</td> </tr> <tr> <td>Scrivane . . . . .</td> <td>2.40 e 2.60 2.80 e 3.00</td> <td>.... 2.60</td> <td>75 82</td> </tr> <tr> <td>Maestre . . . . .</td> <td>2.20-2.40-2.60 2.80 3.00</td> <td>.... 2.00 2.80</td> <td>75 80 85</td> </tr> </tbody> </table>		Il personale			che ha una decorrenza di servizio			inferiore a tre anni con la diaria di lire	superiore a tre anni con la diaria di lire	passa allo stipendio mensile di lire		(a)	(b)	(c)	Aiutanti capi laboratorio. . . . .	3.60 3.80 e 4.00 4.20 e 4.40 4.60 4.80	3.60 4.00 4.40 4.40 ....	100 110 120 130 140	Scrivane . . . . .	2.40 e 2.60 2.80 e 3.00	.... 2.60	75 82	Maestre . . . . .	2.20-2.40-2.60 2.80 3.00	.... 2.00 2.80	75 80 85
	Il personale																																
	che ha una decorrenza di servizio																																
	inferiore a tre anni con la diaria di lire	superiore a tre anni con la diaria di lire	passa allo stipendio mensile di lire																														
	(a)	(b)	(c)																														
Aiutanti capi laboratorio. . . . .	3.60 3.80 e 4.00 4.20 e 4.40 4.60 4.80	3.60 4.00 4.40 4.40 ....	100 110 120 130 140																														
Scrivane . . . . .	2.40 e 2.60 2.80 e 3.00	.... 2.60	75 82																														
Maestre . . . . .	2.20-2.40-2.60 2.80 3.00	.... 2.00 2.80	75 80 85																														
Scrivane . . . . .	75	82	89	96	103	110																											
Maestre . . . . .	75	80	85	90	95	100																											

Per il personale cui si riferisce la colonna a), che all'attuazione del presente ordinamento non abbia compiuto un triennio di anzianità sulla mercede giornaliera da cui è assistito, la immediata ulteriore promozione daterà dal giorno successivo allo scadere del triennio stesso, limitatamente agli individui che sono provvisti della diaria più elevata tra quelle comprese nella rispettiva classe, diversamente decorrerà dal compimento del triennio di attività del presente ruolo; mentre per gli altri di cui alla colonna b), la eguale promozione decorrerà dal giorno successivo a quello del sesto anno di anzianità.

Al personale suddetto non sono applicabili le disposizioni delle leggi 19 giugno 1902 sul lavoro delle donne e dei fanciulli e 31 gennaio 1904 per gli infortuni degli operai sul lavoro, né le norme fissate per il personale a mercede giornaliera dal relativo regolamento che stabiliscono soprassoldi, assegni, compensi di cui non beneficiano i capi laboratori e sono a questi equiparati per quanto ha tratto all'orario di servizio ordinario e straordinario, alle assenze per malattia o per richiamo sotto le armi, ai trasferimenti, alle missioni ed alle pene disciplinari.

In ogni altra parte sono applicabili nei riguardi di questo personale le disposizioni di massima comprese nel regolamento per il personale a mercede giornaliera delle manifatture e che ne regolano l'ammissione, l'alunato e relativa retribuzione, l'iscrizione in pianta, le attribuzioni e i doveri disciplinari, la visita e i permessi annuali di assenza.

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

TABELLA G.

Nota di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze  
per l'esercizio finanziario 1907-1908.

Capitoli		Variazioni	
Num.	Denominazione	in aumento	in diminuzione
		Lire	Lire
1	Personale di ruolo del Ministero ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	8,000	
177	Personale di ruolo degli Ispettori amministrativi delle private ( <i>Spese fisse</i> ) (a) . . . . .	70,500	
194	Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	267,100	
196	Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	282,980	
201	Paghe e soprassoldi ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie di coltivazione, indennità di licenziamento al personale suddetto e contributi dell'Amministrazione da versarsi a favore dello stesso personale alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	—	125,900
214	Personale di ruolo delle saline ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	158,100	
215	Paghe agli agenti subalterni ed altri operai delle saline, mercedi agli operai ammalati e ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro; contributo dello Stato alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia del personale suddetto, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie e alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di Lungro ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	—	94,470
228	Personale di ruolo dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	86,700	
246	Stipendio agli impiegati fuori ruolo ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	—	27,000
	Totali . . . . .	873,380	247,370
	Aumento di spesa . . . . .	626,010	

(a) Variata la denominazione, sostituendo la parola « amministrativi » alla parola « centrali » in seguito cambiamento di qualifica di questo personale.

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Impianto di due fattorie per la coltivazione del tabacco, una nel territorio del comune di Padula, l'altra in quello del comune di Castelnuovo Cilento nella provincia di Salerno da esercitarsi direttamente dal Ministero delle finanze per la durata di nove esercizi finanziari » (N. 667).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Impianto di due fattorie per la coltivazione del tabacco, una nel territorio del comune di Padula, l'altra in quello del comune di Castelnuovo Cilento nella provincia di Salerno da esercitarsi direttamente dal Ministero delle finanze per la durata di nove esercizi finanziari ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 667).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

È autorizzato l'impianto di due fattorie per la produzione del tabacco, una nel territorio del comune di Padula, e l'altra in quello del comune di Castelnuovo Cilento, nella provincia di Salerno, da esercitarsi direttamente dal Ministero delle finanze, e per la durata di nove esercizi finanziari, decorrenti da quello del 1908-909.

(Approvato).

#### Art. 2.

Pel funzionamento delle suddette due fattorie, è autorizzata, in ciascuno dei nove esercizi finanziari, dal 1908-909 al 1916-917, la spesa di lire centosettantamila (lire 170,000) da inserirsi nel bilancio passivo del Ministero delle finanze.

Per ciascuno degli stessi esercizi finanziari verrà iscritta nel bilancio dell'entrata la somma di lire duecentomila (lire 200,000), ricavabile dai prodotti delle due fattorie.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per la sistemazione della R. scuola del setificio di Como » (N. 646).**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la sistemazione della R. scuola del setificio di Como ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 646).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

La somma stanziata sul bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il mantenimento annuo e per le dotazioni della Regia scuola di setificio di Como e del museo annessovi, è portata da L. 43,830 a L. 80,000, a partire dall'esercizio finanziario 1907-908.

(Approvato).

#### Art. 2.

È approvata l'unita tabella organica degli insegnanti addetti alla Regia scuola predetta, i cui stipendi saranno pagati direttamente dallo Stato.

(Approvato).

#### Art. 3.

Dedotte le spese fisse, portate dalla citata pianta organica, la somma residuale sarà versata alla scuola a titolo di dotazione per la gestione e l'incremento dell'Istituto.

Saranno pure versati direttamente alla scuola i contributi ed i sussidi concessi dagli enti pubblici e dai privati, i proventi per lavori eseguiti nei laboratori e nelle officine, e tutti gli altri eventuali, nonchè le tasse scolastiche.

Le tasse di diploma saranno pagate all'Erario.  
(Approvato).

## Art. 4.

Le somme, che non fossero spese nell'esercizio, si porteranno in aumento dell'entrata del bilancio speciale della scuola per l'esercizio successivo.

Il bilancio speciale e il relativo conto consuntivo saranno annualmente approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

## Art. 5.

Il personale compreso nella unita pianta organica godrà degli stessi diritti assicurati dalle leggi vigenti agli insegnanti delle scuole governative, segnatamente per quanto riguarda la promozione da straordinario ad ordinario, gli aumenti quinquennali di stipendio ed il trattamento di riposo.

Per gli altri funzionari addetti alla Regia scuola si provvederà, sia per gli stipendi, sia per la carriera, con le norme in vigore per le altre scuole industriali dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

## Art. 6.

La somma di L. 22,074.50, residua nel capitolo n. 116 bis del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1905-906 e quella che rimarrà non spesa nel capitolo n. 135 per l'esercizio 1906-907 sugli stanziamenti per spese di personale e di mantenimento della Regia scuola di setificio di Como, saranno assegnate alla scuola stessa per sopperire alle spese d'impianto delle officine e dei laboratori.

(Approvato).

## Art. 7.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio, sarà provveduto all'ordinamento amministrativo, disciplinare e didattico della Regia scuola.

(Approvato).

## Tabella organica degli insegnanti ordinari e straordinari della Regia Scuola di setificio in Como.

	Stipendi	
	di straordinario	di ordinario
1 professore di 1° grado	L. 4000	. . 5000
2 professori di 2° grado	> 3000	. . 3500
4 professori di 3° grado	> 2600	. . 3000
Retribuzione al direttore	> 1000	

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

## Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri ed oggi per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

## Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spese per esecuzione di nuove opere marittime » (N. 703)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spese per esecuzione di nuove opere marittime ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 703).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rilegge:

## Art. 1.

È autorizzata la esecuzione delle nuove opere marittime comprese nella tabella annessa alla presente legge per l'ammontare di L. 132,543,000.

Sono pure autorizzate le spese di cui ai numeri 29 e 30 della stessa tabella per l'ammontare di lire 4,500,000.

Le opere da eseguirsi in tutti i porti ed in tutte le spiagge sono dichiarate di pubblica

utilità, e quelle da eseguirsi nei porti amministrati dallo Stato sono dichiarate obbligatorie agli effetti dell' articolo 13, capoverso 1<sup>o</sup>, del testo unico della legge 16 luglio 1884, numero 2518, approvato con Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095.

(Approvato).

#### Art. 2.

Alla spesa complessiva di lire 137,043,000 di cui nel precedente articolo, si provvederà nel modo seguente:

Con lire 1,511,000 dalla somma rimasta a disposizione dell'Amministrazione senza indicazione di opere speciali per effetto delle leggi 25 febbraio 1900, n. 56, e 13 marzo 1904, n. 102;

Con lire 129,048,000 da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici nei quindici esercizi finanziari dal 1907-1908 al 1921-1922;

Con lire 6,484,000 da prelevarsi dalle spese per le ferrovie di Stato, autorizzate con la legge 23 dicembre 1906, n. 638.

Gli stanziamenti annuali da farsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici saranno ripartiti come in appresso ed iscritti in separati capitoli corrispondenti alle opere ed alle spese indicate nell'annessa tabella e nella misura che risulterà necessaria secondo le esigenze dei lavori:

Esercizio 1907-1908.	L.	9,000,000
» 1908-1909.	»	9,000,000
» 1909-1910.	»	8,000,000
» 1910-1911.	»	8,000,000
» 1911-1912.	»	8,000,000
» 1912-1913.	»	8,000,000
» 1913-1914.	»	8,000,000
» 1914-1915.	»	8,000,000
» 1915-1916.	»	8,000,000
» 1916-1917.	»	8,000,000
» 1917-1918.	»	9,000,000
» 1918-1919.	»	9,000,000
» 1919-1920.	»	9,000,000
» 1920-1921.	»	10,000,000
» 1921-1922.	»	10,048,000
	<b>L.</b>	<b>129,048,000</b>

(Approvato).

#### Art. 3.

La somma di lire 30,000,000 di cui al n. 25 della tabella è destinata per eseguire a preferenza:

1<sup>o</sup> i lavori di riparazione straordinaria e di complemento intesi a proteggere lo specchio acqueo in relazione alle opere costruite od in corso di costruzione in virtù di precedenti disposizioni legislative;

2<sup>o</sup> i lavori di costruzione di nuove opere e di sistemazione delle attuali, occorrenti:

a) nei porti interessanti il rifugio o la difesa militare;

b) nei porti interessanti il commercio e nei quali il movimento della navigazione o del traffico sia stato nell'ultimo triennio in progressivo aumento;

c) nei porti ai quali facciano capo linee ferroviarie di penetrazione o canali navigabili;

d) nei porti posti nelle isole o nei punti del continente che non abbiano facili mezzi di comunicazione.

Nella esecuzione delle opere di cui al n. 2 del presente articolo sarà data la preferenza a quei porti a favore dei quali concorrano simultaneamente più di una delle condizioni sopra indicate.

(Approvato).

#### Art. 4.

La determinazione delle opere rispondenti alle condizioni indicate nell'articolo precedente, la loro classificazione secondo il comparativo grado di urgenza e la ripartizione della somma, saranno fatte con decreto del ministro dei lavori pubblici sulla proposta di una Commissione nominata per decreto Reale in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri.

La tabella di assegnazione e reparto, corredata di una relazione esplicativa, sarà comunicata al Parlamento non più tardi del 30 aprile 1908.

Contro il decreto di approvazione della suddetta tabella è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).



## Art. 5.

Il concorso straordinario di cui al n. 26 dell'annessa tabella, per nuove opere ai porti di IV classe, in luogo di quello indicato dall'articolo 7 della legge 2 aprile 1885, n. 2095, è stabilito nella misura del 50 per cento della relativa spesa:

a) per le opere aventi lo scopo di concorrere ad assicurare la protezione dello specchio acqueo utilizzabile per il piccolo naviglio;

b) per i porti in cui il traffico sia in aumento nell'ultimo triennio;

c) per le opere tendenti a costituire un punto di approdo a terra là dove non esista alcuna opera a ciò destinata, od a completare l'approdo esistente;

d) per le opere occorrenti nei porti ai quali facciano capo linee ferroviarie di penetrazione o canali navigabili;

e) per le opere necessarie nei porti posti nelle isole o in località del continente che non abbiano facili mezzi di comunicazione.

(Approvato).

## Art. 6.

Per i comuni e le associazioni dei comuni interessati che ne facessero domanda, lo Stato provvederà a proprie spese alla compilazione dei progetti ed alla gestione tecnica delle opere da eseguirsi nei porti di IV classe.

(Approvato).

## Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere gratuitamente ai comuni gli arenili che per i porti di IV classe serviranno alla costruzione di ricoveri, di magazzini e di tettoie od altri servizi accessori.

L'atto di cessione sarà registrato colla tassa fissa di L. 1.

(Approvato).

## Art. 8.

La somma di L. 18,000,000 occorrente per gli esercizi finanziari 1907-908 e 1908-909 sarà prelevata dall'avanzo accertato col conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1905-906.

A tale intento, nello stato di previsione dell'entrata di ciascuno degli indicati esercizi fi-

nanziari 1907-908 e 1908-909 sarà iscritta ad uno speciale capitolo la somma di L. 9,000,000.

Approvato lo stato di previsione dell'entrata, il ministro del tesoro con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, preleverà dal fondo di cassa la predetta somma di L. 9,000,000 che verrà imputata, come versamento avvenuto, allo speciale capitolo di cui sopra.

La somma di L. 24,000,000 occorrente per gli esercizi finanziari dal 1909-910 al 1911-912, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto, entro i limiti stabiliti per gli esercizi stessi dalla legge 21 giugno 1906, n. 238, concernente il consolidamento della spesa straordinaria per opere pubbliche, negli esercizi finanziari dal 1905-1906 al 1920-921.

La somma di L. 87,048,000 occorrente per gli esercizi finanziari dal 1912-913 al 1921-22 è accordata in eccedenza a quella stabilita dalla sopra citata legge 21 giugno 1906, n. 238.

I fondi provenienti dalle leggi 25 febbraio 1900, n. 56, e 13 marzo 1904, n. 102, saranno trasportati, con decreto del ministro del tesoro, a principio di ogni esercizio, dai capitoli ove rispettivamente trovansi iscritti, a quello per le spese impreviste di cui al n. 28 della tabella annessa alla presente legge.

Gli arredamenti a carico esclusivo del bilancio delle ferrovie, giusta la tabella allegata alla presente legge, saranno fatti a cura dell'Amministrazione ferroviaria, in conformità dei progetti compilati di concerto coll'Amministrazione portuale ed approvati a norma di legge.

(Approvato).

## Art. 9.

I contributi a carico degli enti interessati a norma della legge 2 aprile 1885, n. 3095, per le opere portuali delle prime tre classi della 2ª categoria, saranno liquidati, per ciascun porto, sull'ammontare della spesa fatta in ogni esercizio e riscossi in annualità nei venti esercizi successivi, senza interesse.

(Approvato).

## Art. 10.

Le provincie ed i comuni interessati potranno stipulare convenzioni col Ministero dei lavori pubblici per obbligarsi ad anticipare le somme

occorrenti per l'acceleramento dell'esecuzione delle opere autorizzate dalla presente legge. In tal caso le somme anticipate saranno rimborsate senza interessi e dedotta la quota annuale di contributo a loro carico, in dieci esercizi, nei limiti degli stanziamenti e senza pregiudizio delle altre opere.

Tali convenzioni, da registrarsi col diritto fisso d'una lira, ogni altro escluso, saranno approvate per Regio decreto.

Saranno parimenti registrate col diritto fisso d'una lira le convenzioni stipulate da corpi morali o privati cittadini nelle quali fossero pattuite donazioni o anticipazioni gratuite di somme destinate unicamente alle opere portuali.

(Approvato).

#### Art. 11.

Qualora siano presi accordi, ai termini del precedente art. 5, per accelerare l'esecuzione delle opere mediante l'anticipazione dei fondi necessari da parte d'una provincia o d'un comune, il Governo del Re potrà con decreto Reale imporre e riscuotere a favore della provincia o del comune una tassa supplementare a quella d'ancoraggio sulle navi che approderanno nel porto pel quale sarà fatta l'anticipazione.

La misura della tassa supplementare per ogni tonnellata di stazza sarà stabilita, caso per caso, fino a raggiungere il saldo della spesa, che verrà a gravare sulla provincia o sul comune, sia per gli interessi semplici del debito che dovesse contrarre per procurarsi i fondi da anticipare, sia per le tasse relative.

(Approvato).

#### Art. 12.

Sulla somma di L. 11,000,000 autorizzata per le opere del porto di Napoli, di cui al n. 11 dell'annessa tabella, potranno essere imputate fino alla concorrenza di L. 1,000,000 le spese necessarie per l'esecuzione dei lavori d'ampliamento del fabbricato della stazione marittima nel porto di Napoli e pel pagamento della maggiore spesa occorsa sulle somme già stanziare per la costruzione del detto fabbricato.

Siffatta spesa di L. 1,000,000, che è posta a carico esclusivo dello Stato, sarà ripartita fra

le varie Amministrazioni interessate all'opera con Regio decreto promosso dal ministro dei lavori pubblici di concerto con gli altri ministri competenti.

Le quote di rimborso saranno reintegrate sul bilancio dei lavori pubblici.

(Approvato).

#### Art. 13.

Le economie che si verificassero per qualsiasi titolo nella esecuzione di una delle opere indicate nell'annessa tabella, potranno essere erogate a beneficio di altra opera compresa nello stesso numero della tabella, od essere portate in aumento del fondo per le maggiori spese impreviste.

(Approvato).

#### Art. 14.

Per opere di difesa delle spiagge si intendono:

- a) i pennelli d'imbonimento;
- b) le dighe di protezione;
- c) ogni altra opera che abbia lo scopo di arrestare il processo di corrosione.

Alla esecuzione delle dette opere si provvede soltanto su domanda del comune interessato, ed a cura dello Stato, quando si tratti di difendere gli abitati dalle corrosioni prodotte dal mare. La spesa relativa è posta per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico del comune in cui trovasi la spiaggia in corrosione, con facoltà al comune stesso di ripartire il rimborso della propria quota allo Stato in venti annualità senza interesse, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui le opere saranno ultimate.

Col provvedimento che stabilisce il detto rimborso potrà, a domanda del comune, essergli consentito di rivalersi, non oltre il terzo della quota posta a suo carico, verso i privati direttamente beneficiati dalle opere eseguite.

La manutenzione delle opere suindicate è obbligatoria e posta ad esclusivo carico del comune in cui trovasi la spiaggia in corrosione, sotto la sorveglianza del competente ufficio del Genio civile.

(Approvato).

## Art. 15.

I progetti esecutivi per le opere portuali e di difesa delle spiagge contemplate nella presente legge saranno compilati secondo le norme tecniche e amministrative che saranno stabilite dal regolamento da approvarsi con decreto Reale, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

(Approvato).

## Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato, sulla domanda degli enti locali interessati, e sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella esecuzione della presente e delle leggi precedenti, a sostituire ad una o più delle opere stabilite per un determinato porto, una o più opere portuali riconosciute maggiormente utili, a condizione che si debbano eseguire a vantaggio dello stesso porto, e nei limiti della spesa autorizzata dalle dette leggi.

(Approvato).

## Art. 17.

Per la sollecita esecuzione delle opere nei porti di 4ª classe, i comuni potranno ottenere

dalla Cassa depositi e prestiti mutui ammortizzabili in 35 anni fino all'intero ammontare della spesa a loro carico secondo i progetti debitamente approvati.

Eguale autorizzazione è data per la concessione di mutui alle provincie, che sono obbligate ad una quota di concorso per l'esecuzione delle dette opere.

Il concorso straordinario dello Stato sarà corrisposto ai comuni in proporzione dell'avanzamento dei lavori, in base ai relativi certificati e nei modi da stabilirsi nel regolamento

(Approvato).

## Art. 18.

Il disposto dell'ultimo alinea del 1º articolo della presente legge circa l'obbligatorietà delle opere è esteso a quelle autorizzate da leggi precedenti, al cui completamento si provveda coi fondi assegnati da questa legge.

Alle opere autorizzate da leggi precedenti, che si trovino nella condizione suindicata e delle quali non sia ancora iniziata l'esecuzione, sarà pure applicabile il disposto dell'articolo 9 della presente legge, quanto ai contributi degli enti interessati.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

TABELLA.

Num. d'ordine	Porto	Indicazione delle opere	Spesa autorizzata col presente disegno di legge	Arredamenti previsti nel presente disegno di legge a carico delle ferrovie	Spesa totale per ciascun porto
1	Ancona . . . . .	Opere complementari a quelle già autorizzate per la costruzione dello sporgente della Sanità, e sistemazione del relativo piazzale; costruzione di un pennello all'interno del molo Nord; sistemazione di banchine tra tale pennello ed il ponte della Sanità; trasformazione e sistemazione degli sporgenti dei Magazzini generali e di Santa Maria; costruzione di una darsena per le torpediniere; demolizione dei bastioni di S. Agostino e di Santa Lucia; colmamento del ramo orientale del Mandraccio; sistemazione di un argine ferroviario esternamente al molo Sud; escavazione del fondo nello specchio antistante allo sporgente del petrolio; arredamenti; costruzione di un nuovo scalo da alaggio e sistemazioni accessorie . . . . .	3,136,000	364,000	3,500,000
2	Bari . . . . .	Opere complementari a quelle già autorizzate: prolungamento del molo di tramontana e allargamento delle banchine interne del molo stesso	2,600,000	»	2,600,000
3	Brindisi . . . . .	Completamento delle opere già autorizzate per escavazione straordinaria e costruzione di scogliera di difesa nell'avamposto e per costruzione di banchine nel porto interno, con relativo arredamento . . . . .	900,000	100,000	1,000,000
4	Cagliari . . . . .	Opere complementari a quelle già autorizzate: prolungamento dei moli di difesa; costruzione e sistemazione di banchine a S. Agostino e lungo la via Roma; rifacimento di banchine nella darsena; arredamenti; miglioramento dello scalo da alaggio e delle opere per dar carena alle navi e sistemazioni accessorie . . . . .	2,000,000	»	2,000,000
5	Carloforte . . . . .	Costruzione di scogliere; miglioramento del ponte d'imbarco ed arredamenti . . . . .	430,000	»	430,000
6	Catania . . . . .	Trasformazione del molo vecchio in ponte sporgente per operazioni, con pennello a difesa del nuovo bacino commerciale ampliato; arredamenti e sistemazioni accessorie . . . . .	1,200,000	800,000	2,000,000
7	Civitavecchia . . . . .	Costruzione di un ponte sporgente da operazioni al posto dell'esistente molo del Bicchiere; allargamento della calata Principe Tommaso; allargamento della calata interna del prolungamento sud dell'Antemurale e formazione di una scogliera esterna di rafforzamento di tale ultima opera; escavazione straordinaria; costruzione di banchina al molo del Lazzaretto; sistemazione di piazzali a tergo della vecchia darsena; costruzione di scali da alaggio; arredamento delle banchine e sistemazioni accessorie . . . . .	5,800,000	200,000	6,000,000
8	Golfo Aranci . . . . .	Prolungamento del pontile d'approdo; banchinamento del suo lato orientale ed impianto di una tettoia . . . . .	320,000	»	320,000
		224 227 da riportarsi . . . . .	16,386,000	1,464,000	17,850,000

LEGISLATURA XXII -- 1ª SESSIONE 1904-907 -- DISCUSSIONI -- TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

Num. d'ordine	Porto	Indicazione delle opere	Spesa autorizzata col presente disegno di legge	Arredamenti previsti nel presente disegno di legge a carico delle ferrovie	Spesa totale per ciascun porto
		<i>Riporto . . .</i>	16,386,000	1,464,000	17,850,000
9	Livorno . . . . .	Completamento delle opere già autorizzate per la costruzione della nuova darsena del Mandracchio; ulteriore allargamento del bacino allo sbocco del canale di comunicazione di detta darsena con Torretta, nel fosso dei Navicelli, e lavori accessori; costruzione di nuovi muri di sponda lungo i fossi Torretta e delle Cateratte; costruzione e sistemazione di strade e piazzali; arredamento di calate; escavazione straordinaria nell'avamposto e nei bacini interni; prolungamento della diga della Vegliaia verso terra; formazione e parziale sistemazione di un nuovo bacino commerciale a nord del porto, e sistemazioni accessorie . . . . .	9,400,000	600,000	10,000,000
10	Maddalena . . . . .	Costruzione di approdo . . . . .	150,000	»	150,000
11	Napoli . . . . .	Opere pel compimento di quelle già autorizzate per lo stabilimento di raddobbo; costruzione di una nuova calata al Sacramento e relativi arredamenti; costruzione di magazzini sulle vecchie calate del porto mercantile; lavori complementari a quelli autorizzati dalla legge dell'8 luglio 1904, n. 351, per le opere di approdo a ridosso della nuova diga dei Granili e relativi arredamenti; costruzione di una banchina di approdo esternamente alla diga di recinzione dei bacini da carenaggio, con relativi arredamenti e scavi nella zona antistante; lavori di miglioramento del segnalamento della bocca del porto e sistemazioni accessorie . . . . .	8,000,000	3,000,000	11,000,000
12	Palermo . . . . .	Costruzione di un nuovo molo di difesa in continuazione del molo settentrionale; costruzione di una banchina per operazioni fra il bacino da carenaggio e lo scalo da alaggio e scavo del fondo della zona antistante; costruzione di banchine in piccolo fondale alla Lupa, e sistemazioni accessorie . . . . .	7,600,000	»	7,600,000
13	Porto Corsini (Ravenna).	Prolungamento dei moli guardiani fino a raggiungere la profondità di metri 6 e bacino di stazionamento . . . . .	3,100,000	»	3,100,000
14	Porto Empedocle.	Costruzione di un piazzale esternamente al primo braccio del molo orientale con corrispondente banchina interna di accosto; sistemazione di una banchina interna di ormeggio lungo la rimanente parte di detto molo; costruzione di un pontile d'imbarco nel porto vecchio e relativo arredamento . . . . .	1,000,000	»	1,000,000
11	Porto Torres . . . . .	Lavori di completamento: costruzione di un nuovo molo di difesa a ponente e di nuove banchine; escavazione straordinaria; impianto di tettoia e sistemazioni accessorie . . . . .	2,650,000	»	2,650,000
		<i>Da riportarsi . . .</i>	48,286,000	5,064,000	53,350,000

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904 907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 LUGLIO 1907

Num. d'ordine	Porto	Indicazione delle opere	Spesa autorizzata col presente disegno di legge	Arredamenti previsti nel presente disegno di legge a carico delle ferrovie	Spesa totale per ciascun porto
		<i>Riporto</i> . . .	44,636,000	5,064,000	53,350,000
16	Reggio Calabria.	Opere complementari a quelle già autorizzate per lo spostamento della linea ferroviaria Reggio-Napoli, pel completamento delle escavazioni, per lo spostamento delle invasature di approdo dei <i>ferry-boats</i> , per la costruzione di banchine di operazioni con relativo arredamento e per sistemazioni accessorie . . . . .	1,080,000	120,000	1,200,000
17	S. Benedetto del Tronto.	Creazione di un ricovero marittimo . . . . .	500,000	»	500,000
18	S. Stefano . . . .	Prolungamento del molo nel seno Valle . . . . .	450,000	»	450,000
19	Savona . . . . .	Costruzione e sistemazione di banchine e di opere di difesa; escavazione straordinaria del fondo; arredamenti e sistemazioni accessorie . . . . .	6,900,000	100,000	7,000,000
20	Spezia . . . . .	Costruzione di un nuovo porticciuolo per velieri; prolungamento del molo; costruzione di nuove banchine lungo il molo e lungo le adiacenti rive; scavi di approfondamento; arredamenti e sistemazioni accessorie . . . . .	3,860,000	1,000,000	4,660,000
21	Torre Annunziata	Costruzione di un ponte sporgente al posto dell'attuale molo di levante e scavi di approfondamento nella zona attigua; costruzione di nuove banchine lungo il primo tratto del molo di ponente . . . . .	2,000,000	»	2,000,000
22	Trapani . . . . .	Costruzione di un ponte sporgente sul lato nord del porto e ricostruzione del muro orientale del pontile della Sanità, con relativo arredamento; opere complementari a quelle già autorizzate per la ricostruzione di muri di sponda e sistemazione delle calate a nord del porto; costruzione di muretto di riva al Ronciglio; scavi di approfondamento . . . . .	2,200,000	200,000	2,400,000
23	Venezia-Chioggia	Opere di completamento a quelle già autorizzate; ampliamento del molo di ponente della stazione marittima, con relativi muri di sponda, scavi nella zona antistante alle nuove calate e nei canali di raccordo di tale zona con gli esistenti e con quelli di servizio per trasporto delle materie alle discariche al di là della conterminazione lagunare; costruzione di un nuovo bacino di approdo sussidiario alla stazione marittima, con relativi muri di sponda, scavo del canale di accesso e sistemazioni accessorie; costruzione delle dighe occorrenti per armare la foce lagunare di Chioggia . . . . .	15,500,000	»	15,500,000
24	Villa S. Giovanni	Opere complementari a quelle già autorizzate per prolungamento delle difese; escavazioni straordinarie; impianto di un faro e sistemazioni accessorie . . . . .	400,000	»	400,000
25	—	Opere diverse negli altri porti del regno amministrati dallo Stato . . . . .	30,000,000	»	30,000,000
		<i>Da riportarsi</i> . . . . .	110,976,000	6,484,000	117,460,000

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

Num. d'ordine	Porto	Indicazione delle opere	Spesa autorizzata col presente disegno di legge	Arredamenti previsti nel presente disegno di legge a carico delle ferrovie	Spesa totale per ciascun porto
		<i>Riporto</i> . . .	110,978,000	6,484,000	117,460,000
26	—	Concorso straordinario dello Stato nelle spese di nuove opere marittime nei porti di 4 <sup>a</sup> classe e di costruzione di banchine e di pontili in spiagge prossime agli abitati e sfornite di porti .	6,000,000	»	6,000,000
27	—	Illuminazione delle coste, boe, ecc. . . . .	4,000,000	»	4,000,000
28	—	Maggiori spese imprevidite per le opere di cui alla presente legge e per quelle autorizzate dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280 (articoli 1 e 3), 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1, lett. D), 20 giugno 1901, n. 292, 19 giugno 1902, n. 275 e 13 marzo 1904, n. 102 . . . . .	5,083,000	»	5,083,000
		<b>Totale</b> . . .	126,059,000	6,484,000	132,543,000
29	—	Spesa per l'acquisto di materiale di escavazione e relativi accessori . . . . .	1,500,000	»	1,500,000
30	—	Opere diverse per la difesa delle spiagge contro le erosioni del mare . . . . .	3,000,000	»	3,000,000
		<b>Totale</b> . . .	4,500,000	»	4,500,000
		<b>TOTALE GENERALE</b> . . .	130,559,000	6,484,000	137,043,000

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto. .

**Discussione del disegno di legge: « Convenzione conclusa fra l'Italia ed altri Stati a Berna il 19 settembre 1906, addizionale a quella del 14 ottobre 1890 pel trasporto delle merci in ferrovia » (N. 713).**

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare,  
GIANTURCO ministro dei lavori pubblici.  
Vorrei pregare il Senato di consentire che venga discusso, in seguito a semplice relazione

orale, il seguente disegno di legge da me presentato:

Convenzione conclusa fra l'Italia ed altri Stati a Berna il 19 settembre 1906, addizionale a quella del 14 ottobre 1890 pel trasporto delle merci in ferrovia.

Si tratta di una convenzione che deve entrare in vigore fra breve ed è quindi urgentissimo che venga subito approvata.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro chiede che sia ammessa la relazione orale sul disegno di legge da lui accennato.

Trattandosi di un disegno di legge della massima urgenza, chiedo al Senato se consente

nella richiesta fatta dall'onorevole ministro. Pongo quindi ai voti questa proposta.

Chi intende di approvarla è pregato di alzarsi. (Approvato).

Prego allora l'onorevole senatore Di Collobiano, relatore di questo disegno di legge, di fare verbalmente la sua relazione.

DI COLLOBIANO, *relatore*. La Commissione chiede il permesso al Senato di poter esporre brevemente i motivi che l'hanno indotta a proporre quest'approvazione, non essendovi stato, per l'urgenza del momento, il modo di poter esaminare diligentemente il disegno di legge e di farne una relazione scritta. Trattandosi di una convenzione conclusa tra l'Italia ed altri Stati, e che è addizionale di altra il cui scopo è di agevolare i trasporti ferroviari, ed essendovi urgenza, perchè la convenzione deve entrare in vigore, molto prossimamente, il 1° settembre, la Commissione ne propone al Senato l'approvazione.

PRESIDENTE. Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alle disposizioni della convenzione addizionale alla convenzione internazionale del 14 ottobre 1890 pel trasporto delle merci in ferrovia, stipulata a Berna il 19 settembre 1906 fra l'Italia, l'Austria-Ungheria, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Romania, la Russia e la Svizzera.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione di vendere a trattativa privata alcuni immobili al comune di Casal Monferrato » (N. 692).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di vendere a trattativa privata alcuni immobili al comune di Casal Monferrato ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

In dipendenza della legge 5 maggio 1901, n. 151, il ministro della guerra è autorizzato a vendere a trattativa privata al comune di Casal Monferrato, pel prezzo di L. 250,000, ed alle condizioni contenute nello schema di contratto stato accettato dal Consiglio comunale con deliberazioni del 13 dicembre 1906 e 4 gennaio 1907, i terreni demaniali della ex-cinta fortificazione e dell'opera Orti presso detta città.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Assegni vitalizi a favore di superstiti delle guerre per l'indipendenza nazionale » (N. 695).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegni vitalizi a favore di superstiti delle guerre per l'indipendenza nazionale ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 695)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Avverto che l'Ufficio centrale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, nella considerazione che in forza dell'art. 6 del testo unico di leggi, approvato con R. decreto 9 giugno 1898, n. 274, accade che non pochi veterani vanno privi dell'assegno vitalizio confermato con la presente legge, pur essendo evidentemente sprovvisti di sufficienti mezzi di sussistenza, confida che il Governo proponga con legge apposita l'abolizione dell'articolo stesso ».

SISMONDO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.



SISMONDO, *relatore*. Ho domandato la parola soltanto per provocare una risposta dall'onorevole ministro del tesoro.

L'Ufficio centrale nella sua relazione su questo disegno di legge, propone un ordine del giorno per l'abolizione dell'art. 6 del testo unico della legge che regola questi assegni vitalizi ai superstiti delle patrie battaglie. Quest'art. 6 contiene una disposizione per la quale, coloro che per qualsiasi titolo, godono di altro emolumento sul bilancio dello Stato, o di altre pubbliche Amministrazioni, sono ammessi a fruire dell'assegno vitalizio concesso ai veterani, nel solo caso di differenza in meno dell'emolumento di cui fruiscono e quello che sarebbe loro assegnato dalla legge stessa. Praticamente accade che un veterano, pur provando la sua indigenza, se risulta che gode d'una pensione minima di 60 o 80 lire sul bilancio di un'Amministrazione pubblica, la Commissione degli assegni vitalizi ai veterani, delle cento lire dell'assegno non può darne che 40 o 20, ed il veterano non può avere in tutto più di 100 lire, per quanto bisognoso egli sia.

Il caso diventa anche più iniquo quando la Commissione è obbligata a revocare gli assegni già accordati, perchè il tesoro viene a rilevare che il veterano godeva già di altro emolumento che la Commissione verificatrice dei titoli ignorava.

L'Ufficio centrale, nell'occasione in cui prese in esame questo nuovo disegno di legge, col quale non solo si porta a 3 milioni il fondo destinato ai superstiti, che era soltanto di due milioni e 700.000 lire, ma mediante l'operazione con la Cassa dei depositi e prestiti, si permette concedere gli assegni a tutti quelli che ne hanno i titoli, senza badare se eccedano o no il carico comunale, rilevò che le disposizioni dell'art. 6 da me citato appaiono sempre meno eque.

Prima di questo disegno di legge si poteva dire: fra due miserabili di cui uno ha 80 o 90 lire al mese e l'altro non ha niente, diamo l'assegno a chi non ha niente; ora invece è crudele il non poterlo dare ad entrambi.

Ecco le ragioni, per le quali l'Ufficio centrale ha proposto l'ordine del giorno, col quale s'invita il Governo a provvedere all'abolizione d'una disposizione di legge, la quale priva della ricompensa nazionale accordata, alcuni veterani che ne sono veramente bisognosi. E spero

verrà benevolmente accettato, e non ho altro da aggiungere.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Io devo fare un ringraziamento e una preghiera all'Ufficio centrale e al suo relatore.

Vivamente ringrazio per l'appoggio da essi dato a questo disegno di legge, che, come fu accolto con plauso unanime senza distinzione di parti nella Camera elettiva, certamente avrà fra poco l'ambito suffragio del Senato.

La preghiera è questa: che l'Ufficio centrale abbia la cortesia di non insistere nell'ordine del giorno or ora accennato dal suo relatore. Ne dirò colla massima brevità le ragioni, che sono di diverso ordine. Anzitutto vi è un'eccezione, direi così, pregiudiziale. Pare a me che non si possa in modo così estemporaneo, per incidente, prendere una deliberazione sopra una materia, che non sta nei limiti dell'oggetto in discussione, e intorno alla quale il Governo non potrebbe esprimere oggi un giudizio ponderato, poichè non fu nemmeno interpellato dall'Ufficio centrale che pensò la nuova proposta.

Ma, anche all'infuori di questa osservazione pregiudiziale, ve ne sono altre gravi di merito. L'ordine del giorno messo innanzi dall'Ufficio centrale tende a mutare non soltanto una disposizione del testo unico delle leggi per gli assegni ai veterani, ma altresì uno dei principii cardinali della nostra legge organica sulle pensioni civili e militari. In quella legge, testo unico del 1895, è sancito il principio generale che non si possano cumulare assegni, pensioni, stipendi ed emolumenti. Sono però ammesse poche eccezioni in determinati casi: e ne dirò subito una, che farà piacere all'onorevole senatore Sismondo, a favore della medaglia al valore, e un'altra a favore delle pensioni per feriti in guerra o per malattie contratte in servizio. Per codesti casi affatto eccezionali, e davvero meritevoli di riguardi speciali, non è vietato il cumulo. Ma ben comprende il Senato come non si possa ora aggiungere *ex abrupto* una eccezione affatto nuova e poco giustificata, a favore degli ufficiali considerati in quell'articolo 6 che si vorrebbe abrogare. Notisi che

l'articolo stesso non riguarda i sottufficiali e i soldati.

Infine prego l'ufficio centrale a voler portare la sua benevola attenzione su quest'altro riflesso. Noi stiamo esaminando un disegno di legge che non ha carattere di legge finanziaria, bensì eminentemente carattere politico, o per dir meglio, di sentimento patriottico.

Il Governo e la Camera elettiva si trovarono d'accordo, unanimi, nel riconoscere la convenienza di dare, nella occasione delle onoranze a Giuseppe Garibaldi, quest'altra prova della riconoscenza che la Nazione sente verso coloro che l'hanno resa una e libera.

Non complichiamo ora quest'atto con questioni di indole tecnica e finanziaria, le quali richiederebbero un esame particolareggiato e che oggi non sarebbe maturo.

Io sarò ben grato all'Ufficio centrale, se vorrà favorirmi questa prova di benevolenza, non insistendo in un ordine del giorno, che il Governo non potrebbe accettare e dovrebbe pregare il Senato a non approvarlo.

SISMONDO, *relatore*. Domando di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Mi scusi; ho dimenticato un argomento speciale positivo, che forse può essere il più efficace a persuadere il relatore e l'Ufficio centrale a ritirare l'ordine del giorno.

Esso domanda quello che ha già, almeno in parte. Infatti, nella legge testo unico citato nell'ordine del giorno, dopo l'art. 6, che contiene la restrizione sgradita al senatore Sismondo, viene l'art. 12, che ne è un correttivo.

L'art. 12 del testo unico prevede, quello che avviene pur troppo di frequente, la eliminazione delle quote assegnate ai veterani che cessano di vivere; e dice appunto così: « le quote che rimangono disponibili per decessi di titolari e altra causa andranno in diminuzione del fondo ecc. »; e poi soggiunge: « nei limiti delle quote medesime potranno però, ove sia il caso, esser concessi assegni vitalizi a coloro che non furono tuttora ammessi a godere gli assegni, perchè impiegati dello Stato o altrimenti provvisti ecc. ».

Dunque, senza abrogare l'art. 6, c'è già nell'art. 12 quel correttivo che credo sia nel desiderio del senatore Sismondo.

Spero che quest'ultimo argomento possa contribuire a persuadere l'Ufficio centrale ad ac-

cedere alla mia preghiera e a non insistere nell'ordine del giorno, che il Governo non può accettare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Sismondo.

SISMONDO, *relatore*. Prima di tutto ringrazio l'onor. ministro del tesoro della benevola accoglienza che ha fatto al pensiero che ha mosso l'Ufficio centrale; ed appunto l'allusione che, l'onor. ministro ha fatto alle pensioni delle medaglie al valore militare, che non sono soggette alla legge del cumulo, ha corrisposto ad un pensiero dell'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale voleva precisamente che questo assegno vitalizio, dato come ricompensa nazionale ai superstiti delle patrie battaglie, fosse considerato nella medesima categoria della medaglia al valore militare, della medaglia dei Mille.

Questo era il concetto. Del resto, quanto all'ordine del giorno, l'Ufficio centrale mi dà il mandato di non insistere nel mantenerlo; ma di raccomandare caldamente al ministro del tesoro lo studio della questione.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ringrazio l'onor. relatore che non insiste nell'ordine del giorno, ma dichiaro però di accettarlo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1907, saranno annualmente corrisposte ai superstiti delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale fino a quella del 1860-61, inclusivamente, le pensioni e gli assegni stabiliti dalle leggi 22 gennaio 1865, n. 2119; 4 marzo 1898, n. 46; 18 dicembre 1898, n. 489 e 8 luglio 1904, numero 341.

(Approvato).

#### Art. 2.

Le dotazioni dei capitoli del bilancio del tesoro, stabilite per l'applicazione delle leggi citate nel precedente articolo, vengono aumentate al complessivo importo di L. 3,000,000 da iscriversi ad un nuovo capitolo unico, in so-

stituzione degli attuali, con la denominazione: « Pensioni e assegni ai Mille di Marsala e ai veterani delle campagne di guerra per la indipendenza nazionale ».

La nuova dotazione di tale capitolo continuerà ogni anno nella somma di L. 3,000,000, fino alla integrale applicazione delle leggi citate.

(Approvato).

#### Art. 3.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al tesoro dello Stato, in ogni esercizio a cominciare dal 1907-908 in poi, le somme che occorreranno per l'esecuzione di quanto dispone l'articolo primo. Tali anticipazioni verranno restituite alla Cassa con i relativi interessi a saggio normale, mediante versamento annuale della somma di L. 3,000,000 di cui all'art. 2.

(Approvato).

#### Art. 4.

Avanti che sia compiuta la integrale restituzione delle somme anticipate ai termini dell'art. 3, la Cassa depositi e prestiti farà nuove anticipazioni, nei modi e termini stabiliti nello stesso art. 3, per la corresponsione degli assegni vitalizi ai superstiti della Campagna 1866. E quando anche queste anticipazioni staranno per estinguersi, si farà luogo ad altre per la corresponsione degli assegni ai superstiti della Campagna 1867 e successivamente per quelli della Campagna 1870.

(Approvato).

#### Art. 5.

Le somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti verranno imputate, mediante decreto del ministro del tesoro, ad un capitolo speciale del bilancio dell'Entrata, e iscritte contemporaneamente in un capitolo speciale del bilancio della spesa del Ministero del tesoro.

(Approvato).

**Discussione del disegno di legge: « Assunzione allo Stato della proprietà dell'isola di Caprera » (N. 660).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione

allo Stato della proprietà dell'isola di Caprera ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 660).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CAVALLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI, *relatore*. L'Ufficio centrale non dubita che i signori senatori accetteranno tale e quale il progetto di legge come è venuto dall'altro ramo del Parlamento.

L'Ufficio centrale si limita quindi a fare una viva raccomandazione: che appena questo progetto sia diventato legge, il Governo non esiti un momento ad applicarla, in modo che l'isola di Caprera venga al più presto assunta in proprietà dello Stato. Con ciò verrà allontanato qualsiasi timore, che preoccupa l'animo di molti, che la tomba di Garibaldi possa essere scomposta e di là tratto il suo cadavere!

Venticinque anni fa non hanno voluto, non hanno saputo ubbidire ad una disposizione testamentaria di Garibaldi; dopo 25 anni sarebbe sconveniente e biasimevole sollevare quel cadavere sia pure per consumarlo col fuoco e renderlo cenere. Lì deve restare: la tomba di Garibaldi rimanga a Caprera, proprietà dello Stato, sacra al paese, sacra al mondo civile. (Approvazioni vivissime).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

La casa di Giuseppe Garibaldi, i terreni da lui coltivati e quelli annessi, i fabbricati da lui costruiti nell'isola di Caprera, che non siano stati espropriati nell'interesse della difesa dello Stato, sono dichiarati *Monumento nazionale*.

Sarà redatto a cura del Ministero della marina l'inventario anche del mobilio, delle armi, degli strumenti del lavoro, delle carte, corone, targhe, bandiere e di ogni altro oggetto mobile già posseduto dal Generale, od offerto in omaggio alla memoria di lui ed annesso alla casa che fu sua.

(Approvato).

## Art. 2.

Lo stesso Ministero della marina assumerà la custodia e manutenzione degli stabili e dei mobili dichiarati, con l'articolo precedente, *Monumento nazionale*.

(Approvato).

## Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato pure ad accettare in proprietà gli stabili anzidetti, tosto che gli aventi diritto vi abbiano rinunciato, con dichiarazione incondizionata.

(Approvato).

## Art. 4.

Il Governo del Re è pure autorizzato a procedere, ove occorra, all'espropriazione, per causa d'utilità pubblica, dei beni oggetti della presente legge.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: - Modificazione alla legge 25 giugno 1906, n. 255 portante provvedimenti a favore della Calabria e conseguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908 - (N. 699).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione alla legge 25 giugno 1906, n. 255 portante provvedimenti a favore della Calabria e conseguenti variazioni dello stato di previsione nella spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 699).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PARPAGLIA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA, *relatore*. L'Ufficio centrale ha fatto una raccomandazione, e cioè che anche per le opere la cui spesa non supera le 200,000 lire, il di cui studio è affidato al Genio civile, sia richiesto il parere dell'Ispettorato forestale, secondo l'indole delle opere da eseguirsi.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*.  
Dichiaro che terrò conto della sapiente raccomandazione dell'Ufficio centrale. La legge ha avuto per iscopo di non ritardare l'esecuzione delle opere obbligando il Governo a convocare quella Commissione composta di persone che risiedono in città diverse ed ha preferito un sistema più semplice.

Terrò conto però della raccomandazione dell'Ufficio centrale, che cioè sia sentito anche il parere dell'Ispettorato forestale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

Gli stanziamenti da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici relativi alla spesa autorizzata dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, e da quelle precedenti per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche nelle provincie calabresi, sono determinati in conformità dell'annessa tabella A che sostituisce quella II allegata alla legge succitata del 25 giugno 1906.

Con la legge di approvazione del bilancio la spesa indicata nella detta tabella per le strade nazionali e provinciali, le bonifiche, le opere marittime e le ferrovie complementari sarà annualmente ripartita in capitoli fra le varie opere della stessa categoria. La ripartizione della spesa autorizzata per le strade comunali, per la sistemazione idraulica ed il consolidamento delle frane sarà fatta in distinti capitoli per ciascuna delle tre provincie.

(Approvato).

## Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1907-1908 saranno portate, per le opere da eseguirsi in Calabria in dipendenza della legge 25 giugno 1906, n. 255, e precedenti, le variazioni stabilite nella tabella B annessa alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 3.

I progetti delle opere di cui all'art. 37 della legge 25 giugno 1906, n. 255, sono studiati dagli Uffici del Genio civile in base a programma tracciato dalla Commissione compartimentale per la sistemazione dei torrenti.

I progetti esecutivi sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici sul parere dell'ispettore compartimentale quando l'importo delle opere non supera le L. 200,000 e del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando eccede detto limite.

Per l'esame di tali progetti nei riguardi forestali sono aggregati al Consiglio superiore dei lavori pubblici due ispettori superiori forestali in servizio attivo.

(Approvato).

## Art. 4.

I termini di cui agli articoli 5, 93, 101 e 132 del regolamento 24 dicembre 1906, n. 670, sono prorogati di sei mesi.

È abrogata qualunque disposizione contraria alla presente.

(Approvato).

## Art. 5.

L'esecuzione delle opere pubbliche in Calabria può essere affidata, quando l'importo a base d'appalto non superi le L. 200,000, anche per trattativa privata a Società cooperative di produzione e lavoro.

Ai Consorzi che già siano o fossero regolarmente costituiti fra Società di produzione e lavoro, può essere affidata anche per trattativa privata l'esecuzione delle opere suddette, purchè l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole Società costituenti il Consorzio, secondo le norme vigenti.

Potrà pure essere consentito che la cauzione sia formata mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata, da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato.

Le concessioni contemplate nel presente articolo saranno fatte quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, le Società od i Consorzi presentino sufficienti garanzie di idoneità, stabilità e solvibilità per la regolare esecuzione delle opere da appaltarsi.

(Approvato).

Riparto degli stanziamenti relativi alle spese occorrenti per i lavori da eseguirsi in

« Calabria » durante gli esercizi finanziari dal 1906-907 al 1923-924.

Indicazione delle opere	Spesa autorizzata			Stanziamenti a tutto il 1905-906	Stanziamenti per gli esercizi finanziari:						Totale degli stanziamenti dal 1906-907 al 1923-924													
	da precedenti leggi	dalla legge 25 giugno 1906 n. 255	Totale		1906	1907	1908	1909	1910	1911		1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	
					1907	1908	1909	1910	1911	1912		1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	
Costruzione di strade nazionali e provinciali . . . . .	13,877,000	37,400,000	51,277,000	1,441,000	1,388,300	829,500	1,600,000	1,700,000	1,950,000	1,950,000	2,270,000	2,480,000	3,100,000	3,100,000	3,160,000	3,200,000	3,550,000	3,700,000	3,750,000	4,090,000	4,000,000	4,018,200	49,836,000	
Completamento della strada litoranea Ionica (tronchi Rosano-Cariati-Fiume-Nicà) . . . . .	»	2,000,000	2,000,000	»	»	»	»	»	»	»	»	100,000	500,000	500,000	500,000	400,000	»	»	»	»	»	»	»	2,000,000
Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare o sistemare . . . . .	»	10,086,000	10,086,000	»	50,000	310,000	800,000	880,000	900,000	910,000	760,000	770,000	560,000	600,000	530,000	440,000	390,000	390,000	450,000	440,000	500,000	406,000	10,088,000	
Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati . . . . .	»	3,557,000	3,557,000	»	50,000	114,000	160,000	140,000	140,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	230,000	230,000	230,000	300,000	330,000	350,000	260,000	273,000	3,557,000	
Strade comunali di accesso alle stazioni . . . . .	»	6,700,000	6,700,000	»	50,000	147,000	225,000	170,000	240,000	270,000	300,000	320,000	340,000	400,000	400,000	400,000	400,000	460,000	680,000	660,000	630,000	608,000	6,700,000	
Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua . . . . .	»	23,600,000	23,600,000	»	50,000	286,000	530,000	450,000	600,000	600,000	800,000	1,250,000	1,350,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,800,000	2,400,000	2,250,000	2,350,000	2,084,000	23,600,000	
Bonifiche . . . . .	20,576,250	8,880,000	29,456,250	2,290,000	800,000	900,000	1,500,000	1,500,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,886,250	1,350,000	1,630,000	27,166,250	
Porti ed opere marittime . . . . .	3,800,000	6,700,000	10,500,000	2,111,000	401,500	272,500	1,040,000	1,070,000	1,650,000	1,500,000	1,450,000	1,005,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8,389,000
Consolidamento di frane minaccianti abita i . . . . .	»	3,465,000	3,465,000	»	50,000	400,000	460,000	400,000	450,000	410,000	300,000	200,000	200,000	200,000	180,000	150,000	65,000	»	»	»	»	»	»	3,465,000
Strade ferrate . . . . .	32,000,000	12,000,000	44,000,000	2,500,000	»	500,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,500,000	3,000,000	3,000,000	3,700,000	4,700,000	4,700,000	4,800,000	5,300,000	4,700,000	1,300,000	300,000	»	»	»	41,500,000
Sussidi per fornire di acqua potabile i comuni . . . . .	»	5,000,000	5,000,000	»	50,000	1,000,000	50,000	100,000	100,000	150,000	200,000	200,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	300,000	300,000	300,000	500,000	500,000	»	5,000,000
	70,253,250	119,388,000	189,641,250	8,342,000	2,889,800	4,759,000	6,865,000	7,410,000	9,130,000	10,040,000	10,830,000	11,075,000	11,750,000	13,200,000	13,250,000	13,170,000	13,485,000	13,250,000	10,810,000	10,276,250	9,590,000	9,519,200	»	181,299,250

234

235

LEGISLATURA XXII — I<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

TABELLA B.

Nota di variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908, per la parte concernente i lavori nelle provincie calabresi.

Numero	Capitoli	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908 e con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziamenti definitivi
	Denominazione			
	<b>Opere nelle provincie Calabresi.</b>			
	<b>STRADE.</b>			
	<i>Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.</i>			
	(Spese dipendenti dall'articolo 1, lettera f della legge 30 giugno 1904, n. 293).			
378	Sistemazione e consolidamento del quarto tronco della nazionale n. 61 (Catanzaro) . . . . .	34,000 >	— 10,000 >	24,000 >
379	Riparazione e consolidamento delle opere d'arte nel quinto tronco della strada nazionale n. 62 (Catanzaro) . . . . .	24,000 >	— 10,000 >	14,000 >
380	Consolidamento di frane, opere di difesa contro il fiume Angitola, costruzione di nuove opere d'arte e miglioramento di quelle esistenti nella strada nazionale n. 65 (Catanzaro) . . . . .	50,000 >	— 18,000 >	32,000 >
382	Sistemazione e consolidamento della frana Candelina lungo la strada nazionale n. 60 (Cosenza) . . . . .	40,000 >	— 20,000 >	20,000 >
383	Sistemazione di un ponte sul Busento nell'abitato di Cosenza lungo la strada nazionale n. 62 (Cosenza) . . . . .	10,000 >	— 10,000 >	<i>per memoria</i>
384	Sistemazione di alcuni tratti della strada nazionale n. 67, compresa la traversa di Gioia Tauro (Reggio Calabria) . . . . .	50,000 >	— 50,000 >	<i>per memoria</i>
			— 118,000 >	
	<i>Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato.</i>			
	(Spese dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297 e 30 giugno 1904, n. 293).			
391	Deviazione del tratto fra il passo di Monterosso ed il ponte Abate (Catanzaro) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 16).	50,000 >	— 36,000 >	14,000 >
391 <i>bis</i> (708)	Strada provinciale di 2 <sup>a</sup> serie da Belvedere per S. Agata e Lungro alle Saline di Lungro (Cosenza) . . . . . (Legge 27 giugno 1869, n. 5147 - n. 8).	>	+ 68,500 >	68,500 >
391 <i>ter</i> (707)	Strada provinciale di 2 <sup>a</sup> serie dalla nazionale fra Cosenza e S. Giovanni in Fiore per Longobucco a Rossano (Cosenza) . . . . . (Legge 27 giugno 1869, n. 5147 - n. 9).	>	+ 32,500 >	<i>per memoria</i>

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-1907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 11 LUGLIO 1907

## Segue Tabella B.

Capitoli		Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-08 con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziamanti definitivi
Numero	Denominazione			
391 <i>quater</i>	Strada di 3 <sup>a</sup> serie da Catanzaro a Chiaravalle (Catanzaro) . . . . . (Legge 27 giugno 1869, n. 5147 - n. 14).	»	+ 5,000 »	5,000 »
391 <i>quinq.</i>	Strada di 3 <sup>a</sup> serie da Monteleone a Metramo sotto Rossano (Catanzaro) . . . . . (Legge 27 giugno 1869, n. 5147 - n. 15).	»	+ 20,000 »	20,000 »
391 <i>sezies</i>	Strada provinciale da Laureana per Radiceua sotto Bagnara (Reggio Calabria) . . . . . (Legge 27 giugno 1869, n. 5147 - n. 16).	»	+ 25,000 »	25,000 »
392	Strada da Nicastro alla marina di S. Eufemia (Catanzaro) . . . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521 - n. 6).	15,000 »	+ 15,000 »	<i>per memoria</i>
393	Strada da un punto della nazionale n. 36 (ora n. 62) presso Soveria Mannelli alla nazionale n. 61 presso Santa Severina (Catanzaro) . . . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521 - n. 7).	90,000 »	+ 50,000 »	140,000 »
394	Strada da S. Giovanni in Fiore a Cariati (Cosenza) . . . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521 - n. 8).	90,000 »	- 60,000 »	30,000 »
396	Strada da Chiaravalle a Guardavalle (Catanzaro) . . . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521 - n. 2).	80,000 »	- 80,000 »	<i>per memoria</i>
397	Strada da Porto Santa Venere per Briatico fino a raggiungere la provinciale di Tropea (Catanzaro) . . . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521 - n. 25).	55,000 »	- 55,000 »	<i>per memoria</i>
397 <i>bis</i> (374)	Strada provinciale di 2 <sup>a</sup> serie da Mormauno per Papa-sidero a Scalea (Cosenza) . . . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521 - n. 28).	»	+ 79,200 »	79,200 »
393	Strada da Rocca Imperiale alla Spirito Santo di Civita (Cosenza) . . . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521 - n. 29).	110,000 »	- 150,000 »	40,000 »
398 <i>bis</i>	Strada provinciale di 3 <sup>a</sup> serie dalla marina di Catanzaro pel Vattiato a Cutro (Catanzaro) . . . . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521 - n. 60).	»	+ 20,000 »	20,000 »
398 <i>ter</i>	Strada dalla provinciale Nicastro S. Eufemia presso il torrente Bagni nell'innesto della Tirrena al ponte sul Savuto . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 84).	»	+ 33,000 »	33,000 »
398 <i>quater</i>	Strada dalla già nazionale 56 presso i Piè della Sala alla stazione ferroviaria di Simmeri (Catanzaro) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 87).	»	+ 5,000 »	5,000 »
399	Strada dal porto di Cotrone per la sella di Melissa e Cirò alla stazione di Cariati (Cosenza) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elen. III, n. 93).	50,000 »	- 50,000 »	<i>per memoria</i>
399 <i>bis</i>	Strada dal porto di Cotrone per la sella di Melissa e Cirò alla stazione di Cariati (Catanzaro) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 93).	»	+ 5,000 »	5,000 »



LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

## Segue Tabella B.

Numero	Capitoli	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908 con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziameti definitivi
	Denominazione			
399 <i>ter</i>	Strada da Nocera per S. Mango, Martirano, Conflenti, Motta S. Lucia, Pedivigliano, Scigliano e Carpenzano alla nazionale delle Calabrie (Catanzaro) . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 94).	»	+ 15,000 »	15,000 »
399 <i>quater</i>	Compimento della provinciale Ionica da Reggio Calabria all'incontro della provinciale di serie Chiaravalle-Guardavalle (Reggio Calabria) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 95).	»	+ 34,700 »	34,700 »
401	Strada dalla marina di Fuscaldo alla nazionale delle Calabrie per la stazione e la strada provinciale costruita per Bisignano (Cosenza) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 112).	100,000 »	— 80,000 »	20,000 »
401 <i>bis</i>	Strada provinciale da Cosenza per Cerisano a Fiumefreddo (Cosenza) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 113).	»	+ 15,000 »	15,000 »
401 <i>ter</i>	Strada provinciale da Coraci sulla nazionale per Scigliano per i pressi di Altilla, Malito, Grimaldi, Aiello e Serra di Aiello alla ferrovia Eboli-Reggio (Cosenza) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 114).	»	+ 82,500 »	82,500 »
402	Strada litoranea tirrena da Sapri al confine di Catanzaro (Cosenza) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 118).	38,000 »	— 38,000 »	<i>per memoria</i>
402 <i>bis</i>	Strada provinciale da Plati alla stazione di Bovalino - Tronco Plati-Careri (Reggio Calabria) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 218).	»	+ 10,000 »	10,000 »
402 <i>ter</i>	Completamento della strada da Bovalino a S. Luca, Montalto, Nardello, S. Stefano, ai molini di Calanna, Sotira, Petto Gallico, Villa S. Giuseppe ed alla nazionale (tronchi da Bovalino a S. Luca e dalle Cambarie alla nazionale) e diramazione dai molini di Calanna, Sambatello e Gallico al ponte sul Torbido presso Reggio (Reggio Calabria) . . . . . (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 221).	»	+ 10,000 »	10,000 »
403	Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1906. . . . .	41,600 »	+ 14,600 »	56,200 »
404	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1906 . . . . .	30,000 »	»	30,000 »
405	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1906 (Spese fisse) . . . . .	40,000 »	»	40,000 »
406	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge			

LEGISLATURA X<sup>II</sup> - I<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 11 LUGLIO 1907

## Segue Tabella B.

Capitoli		Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908 con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziamanti definitivi
Numero	Denominazione			
	3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali, nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1906 . . . . .	20,000 »	»	20,000 »
407	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1906 (Spese fisse) . . . . .	13,000 »	»	13,000 »
408	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1906 . . . . .	8,000 »	»	8,000 »
409	Spese casuali per il servizio delle costruzioni stradali nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1906 . . . . .	11,000 »	»	11,000 »
	<i>Lavori per la costruzione di strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare.</i> (Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, tabella B, n. 255).		- 71,500 »	
409 <i>bis-A</i>	Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare in provincia di Catanzaro . . . . .	»	+ 68,000 »	68,000 »
409 <i>bis-B</i>	Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare in provincia di Cosenza . . . . .	»	+ 260,000 »	260,000 »
409 <i>bis-C</i>	Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare in provincia di Reggio Calabria . . . . .	»	+ 115,000 »	115,000 »
409 <i>bis-D</i>	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio dei lavori delle strade comunali obbligatorie nelle provincie calabresi . . . . .	»	+ 10,000 »	10,000 »
409 <i>bis-E</i>	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori delle strade comunali obbligatorie nelle provincie calabresi (Spese fisse) . . . . .	»	+ 3,500 »	3,500 »
409 <i>bis-F</i>	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile addetto ai lavori delle strade comunali obbligatorie nelle provincie calabresi . . . . .	»	+ 1,500 »	1,500 »
409 <i>bis-G</i>	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio dei lavori delle strade comunali obbligatorie nelle provincie calabresi (Spese fisse) . . . . .	»	»	<i>per memoria</i>
409 <i>bis-H</i>	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio dei lavori delle strade comunali obbligatorie nelle provincie calabresi . . . . .	»	»	<i>per memoria</i>

## Segue Tabella B.

Numero	Capitoli	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908 e con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziamanti definitivi
	Denominazione			
409 bis-I	Spese inerenti allo studio di progetti per i lavori delle strade comunali obbligatorie non dotate di stanziamento proprio in bilancio e spese causali . . . . .	»	+ 2,000 »	2,000 »
	<i>Lavori per la costruzione di strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati.</i>		+ 460,000 »	
	(Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, tabella C, n. 255).			
409 bis-L	Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati in provincia di Catanzaro . . . . .	»	+ 34,000 »	34,000 »
409 bis-M	Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati in provincia di Cosenza . . . . .	»	+ 24,000 »	24,000 »
409 bis-N	Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati in provincia di Reggio Calabria . . . . .	»	+ 45,000 »	45,000 »
409 bis-O	Indennità fisse mensili, traserte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio dei lavori delle strade comunali di allacciamento dei comuni isolati nelle provincie calabresi.	»	+ 5,000 »	5,000 »
409 bis-P	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori delle strade comunali di allacciamento dei comuni isolati nelle provincie calabresi (Spese fisse) . . . . .	»	+ 3,000 »	3,000 »
409 bis-Q	Indennità fisse mensili, traserte, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904 n. 66, al personale aggiunto del Genio civile addetto ai lavori delle strade comunali di allacciamento dei comuni isolati nelle provincie calabresi . . . . .	»	+ 1,500 »	1,500 »
409 bis-R	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio dei lavori delle strade comunali di allacciamento dei comuni isolati nelle provincie calabresi (Spese fisse) . . . . .	»	»	per memoria
409 bis-S	Indennità di traserte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio dei lavori delle strade comunali di allacciamento dei comuni isolati nelle provincie calabresi . . . . .	»	»	per memoria
409 bis-T	Spese inerenti allo studio di progetti per i lavori delle strade comunali di allacciamento dei comuni isolati nelle provincie calabresi non dotate di stanziamento proprio in bilancio e spese causali . . . . .	»	+ 1,500 »	1,500 »
			+ 114,000 »	

## Segue Tabella B.

Numero	Capitoli		Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908 con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziamanti definitivi
	Denominazione				
	<i>Lavori per la costruzione di strade comunali di accesso alle stazioni.</i> (Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, tabella D, n. 255).				
409 bis-U	Strada comunale di accesso alle stazioni in provincia di Catanzaro . . . . .	»	+ 42,000 »	42,000 »	
409 bis-V	Strada comunale di accesso alle stazioni in provincia di Cosenza . . . . .	»	+ 48,000 »	48,000 »	
409 bis-X	Strade comunali di accesso alle stazioni in provincia di Reggio Calabria . . . . .	»	+ 46,000 »	46,000 »	
409 bis-Y	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio dei lavori delle strade comunali di accesso alle stazioni nelle provincie calabresi . . . . .	»	+ 5,000 »	5,000 »	
409 bis-Z	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in ser- vizio dei lavori delle strade comunali di accesso alle stazioni, nelle provincie calabresi (Spese fisse)	»	+ 3,000 »	3,000 »	
409 bis-A-a	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 mar- zo 1904, n. 66 al personale aggiunto del Genio ci- vile addetto al servizio dei lavori delle strade co- munali di accesso alle stazioni nelle provincie cal- abresi . . . . .	»	+ 1,500 »	1,500 »	
409 bis-B-a	Assegni mensili al personale avventizio addetto al ser- vizio dei lavori delle strade comunali di accesso alle stazioni, nelle provincie calabresi (Spese fisse)	»	»	per memoria	
409 bis-C-a	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio dei lavori delle strade comunali di accesso alle stazioni nelle provincie calabresi . . . . .	»	»	per memoria	
409 bis-D-a	Spese inerenti allo studio di progetti per i lavori delle strade comunali di accesso alle stazioni, nelle pro- vincie calabresi, non dotate di stanziamento proprio in bilancio e spese casuali. . . . .	»	+ 1,500 »	1,500 »	
			+ 147,000 »		
	<b>Acque.</b>				
	<i>Lavori per la sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua.</i> (Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, tabella K, n. 255).				
409 quater	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua in provincia di Catanzaro . . . . .	»	+ 62,000 »	62,000 »	

## Segue Tabella B.

Numero	Capitoli	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-08 e con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziamanti definitivi
	Denominazione			
409 <sup>F</sup> quinq.	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua in provincia di Cosenza. . . . .	»	+ 67,000 »	67,000 »
409 <sup>F</sup> sexties	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua in provincia di Reggio Calabria . . . . .	»	+ 135,000 »	135,000 »
409 septies	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio dei lavori della sistemazione idraulica nelle provincie calabresi. . . . .	»	+ 10,000 »	10,000 »
409 octies	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile addetto al servizio dei lavori della sistemazione idraulica nelle provincie calabresi (Spese fisse). . . . .	»	+ 4,000 »	4,000 »
409 novies	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 86, al personale aggiunto del Genio civile addetto ai lavori della sistemazione idraulica nelle provincie calabresi. . . . .	»	+ 2,000 »	2,000 »
409 decies	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori della sistemazione idraulica nelle provincie calabresi (Spese fisse) . . . . .	»	+ 2,200 »	2,200 »
409 undec.	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori della sistemazione idraulica nelle provincie calabresi . . . . .	»	+ 800 »	800 »
409 duodec.	Spese inerenti allo studio di progetti per quelle opere di sistemazione idraulica nelle provincie calabresi non dotate di stanziamento proprio in bilancio e spese casuali . . . . .	»	+ 3,000 »	3,000 »
			+ 286,000 »	
	<b>Bonifiche.</b>			
	(Opere dipendenti dalle leggi 22 marzo 1900, n. 195, e 7 luglio 1902, n. 333).			
410	Bacino inferiore dei torrenti Caldanello, Raganello, Santanasso, Gronde, Esaro, Coscija, Fellone, Crati, San Mauro, e Malbrancato (Cosenza). . . . .	8,500 »	+ 31,500 »	40,000 »
411	Valle a destra del Crati e valli influenti tra Cosenza e la stretta di Tarsia (Cosenza). . . . .	8,500 »	+ 41,500 »	50,000 »
411-A (711)	Terreni paludosi tra i fiumi Fallao ed Esaro (Catanzaro) . . . . .	»	»	per memoria
411 bis	Laghi e torrenti paludosi tra Capo Suvero e la foce dell'Angitola (Catanzaro). . . . .	250,000 »	- 160,000 »	90,000 »
412	Bonifica di Caulonia (Reggio Calabria) . . . . .	33,000 »	- 33,000 »	per memoria
413	Pianura di Rosarno (Reggio Calabria). . . . .	20,000 »	+ 20,000 »	per memoria

## Segue Tabella B.

Capitoli		Somme approvate con lo stato di provvisione per il 1907-908 con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziameti definitivi
Numero	Denominazione			
413 <i>dis</i>	Pantani Grosso e Piccolo (Reggio Calabria) . . . . .	200,000	» — 110,000	» 90,000
414	Bacino inferiore dei fiumi Coriglianeto, Cino e Trionto (Cosenza) . . . . .	200,000	» + 20,000	» 220,000
414 <i>dis</i>	Bonifica del bacino inferiore dei fiumi di Abatemarco, Lao, Fiumarella, Castrocuoco, ecc. (Cosenza) . . . . .	»	» + 10,000	» 10,000
	(Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, tabella E, n. 255).			
417 <i>dis</i>	Terreni paludosi fra l'Assi ed il fiume di Soverato (Ca- tanzaro) . . . . .	»	» + 25,400	» 25,400
417 <i>ter</i>	Terreni deficienti di suolo lungo le vallate del Mesima e del Marepotamo (Catanzaro) . . . . .	»	» + 18,000	» 18,000
417 <i>quater</i>	Terreni fra il torrente Lipuda ed il confine con la pro- vincia di Cosenza (Catanzaro) . . . . .	»	» + 26,500	» 26,500
417 <i>quinq.</i>	Paludi alle foci del Savuto e dell'Oliva fra il confine con la provincia di Catanzaro e la punta di Corica (Cosenza) . . . . .	»	» + 7,600	» 7,600
417 <i>sexies</i>	Pantani litoranei e plaghe pantanose fra la punta di Corica e il torrente S. Francesco (Cosenza) . . . . .	»	» + 12,000	» 12,000
417 <i>septies</i>	Pantani litoranei e plaghe pantanose fra il torrente S. Francesco ed il torrente Aron (Cosenza) . . . . .	»	» + 24,000	» 24,000
417 <i>octies</i>	Pantani litoranei e plaghe pantanose fra il torrente Aron e la fiumara di Diamante (Cosenza) . . . . .	»	» + 9,000	» 9,000
417 <i>novies</i>	Basse valli dei torrenti compresi fra il fiume Nicà ed il fiume Trionto (Cosenza) . . . . .	»	» + 150,000	» 150,000
417 <i>decies</i>	Basse valli dei torrenti compresi fra il Trionto ed il Cino (Cosenza) . . . . .	»	» + 22,000	» 22,000
417 <i>undec.</i>	Terreni paludosi latitanti alle sponde del tronco val- livo del torrente Stilaro (Reggio Calabria) . . . . .	»	» + 4,500	» 4,500
417 <i>duodec.</i>	Terreni paludosi latitanti alle sponde del tronco val- livo del torrente Amendolea (Reggio Calabria) . . . . .	»	» + 13,000	» 13,000
417 <i>terdec.</i>	Pantano delle Saline (Reggio Calabria) . . . . .	»	» + 16,000	» 16,000
	<i>Spese generali per le bonifiche.</i>			
418	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al per- sonale del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi . . . . .	18,000	» + 6,000	» 22,000

## Segue Tabella B

Numero	Capitoli	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-008 con la legge (disegno n. 637)	Variazioni che si propongono	Stanziameti definitivi
	Denominazione			
419	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche delle provincie calabresi (Spese fisse) . . . . .	13,000 »	+ 5,000 »	18,000 »
420	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all' art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 68, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche delle provincie calabresi . . . . .	5,000 »	+ 4,000 »	9,000 »
421	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi (Spese fisse) . . . . .	11,000 »	+ 3,000 »	14,000 »
422	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi . . . . .	5,000 »	+ 2,000 »	7,000 »
423 bis	Spese inerenti allo studio di progetti per opere di bonifica dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, non dotate di stanziamento proprio in bilancio e spese casuali . . . . .	»	+ 2,000 »	2,000 »
			+ 130,000 »	
	<b>Porti, spiagge, fari e canali.</b>			
	(Costruzione di nuove opere marittime e lacuali autorizzate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280).			
	<i>Porti di 1ª categoria.</i>			
424	Porto di Reggio Calabria - Ampliamento del porto e sistemazione di banchine . . . . .	94,000 »	- 94,000 »	<i>per memoria</i>
425	Porto di S. Venero - Prolungamento del molo di difesa (Catanzaro) . . . . .	<i>per memoria</i>	+ 63,000 »	63,000 »
	(Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906 tabella F, n. 255).			
426 bis	Pontile e boa nella rada di Pizzo (Catanzaro) . . . . .	»	+ 43,000 »	43,000 »
426 ter	Pontili di approdo, boa di ormeggio ed accessori alla spiaggia di Trebisacce (Cosenza) . . . . .	»	+ 20,000 »	20,000 »
426 quater	Porto di Villa S. Giovanni - Prolungamento delle difese (Reggio Calabria) . . . . .	»	+ 80,000 »	80,000 »
426 quinq.	Pontile di approdo, boe di ormeggio ed accessori alla spiaggia di Gioia Tauro (Reggio Calabria) . . . . .	»	+ 27,000 »	27,000 »
426 sexies	Pontile di approdo, boe di ormeggio ed accessori alla spiaggia di Siderno (Reggio Calabria) . . . . .	»	+ 1,000 »	1,000 »

## Segue Tabella B.

Capitoli		Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-1908 con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziamanti definitivi
Numero	Denominazione			
<i>Spese generali per i porti.</i>				
427	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime nelle provincie calabresi . . . . .	1,000 >	+ 7,000 >	8,000 >
428	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime nelle provincie calabresi (Spese fisse). . . . .	5,400 >	+ 1,600 >	7,000 >
429	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime nelle provincie calabresi. . . . .	2,000 >	+ 900 >	2,500 >
431 bis	Spese inerenti allo studio di progetti per i lavori delle opere marittime, nelle provincie calabresi, non dotate di stanziamento proprio in bilancio e spese casuali . . . . .	>	+ 3,000 >	3,000 >
			+ 152,500 >	
<i>Frane.</i>				
(Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, tabella G, n. 235).				
431 ter	Consolidamento di frane minaccianti abitati nella provincia di Catanzaro . . . . .	>	+ 108,000 >	108,000 >
431 quater	Consolidamento di frane minaccianti abitati nella provincia di Cosenza . . . . .	>	+ 100,000 >	100,000 >
431 quinq.	Consolidamento di frane minaccianti abitati nella provincia di Reggio Calabria . . . . .	>	+ 92,000 >	92,000 >
431 sexies	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile, addetto al servizio dei lavori del consolidamento di frane nelle provincie calabresi . . . . .	>	+ 16,000 >	16,000 >
431 septies	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori del consolidamento di frane nelle provincie calabresi (Spese fisse). . . . .	>	+ 10,000 >	10,000 >
431 octies	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile addetto ai lavori di consolidamento di frane nelle provincie calabresi. . . . .	>	+ 5,000 >	5,000 >
431 novies	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori del consolidamento di frane nelle provincie calabresi (Spese fisse) . . . . .	>	+ 3,500 >	3,500 >



## Segue Tabella B.

Numero	Capitoli		Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-009 e con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziamen <i>t</i> i definitivi
	Denominazione				
431 <i>decies</i>	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio dei lavori del consolidamento di frane nelle provincie calabresi . . . . .		»	+ 1,500 »	1,500 »
431 <i>undecies</i>	Spese inerenti allo studio di progetti per opere di consolidamento di frane nelle provincie calabresi, non dotate di stanziamento proprio in bilancio e spese casuali . . . . .		»	+ 4,000 »	4,000 »
	Sussidi per acqua potabile.			+ 400,000 »	
	(Spesa dipendente dalla legge 25 giugno 1906, n. 255).				
432 <i>bis</i>	Sussidi per fornire di acqua potabile i comuni delle provincie calabresi . . . . .		»	+ 1,000,000 »	1,000,000 »
	Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, n. 255.				
433	Costruzione di strade provinciali. . . . .		320,000 »	- 320,000 »	<i>soppresso</i>
434	Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare. . . . .		285,000 »	- 285,000 »	<i>soppresso</i>
435	Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati . . . . .		90,000 »	- 90,000 »	<i>soppresso</i>
436	Strade comunali di accesso alle stazioni. . . . .		90,000 »	- 90,000 »	<i>soppresso</i>
437	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua . . . . .		180,000 »	- 180,000 »	<i>soppresso</i>
438	Bonifiche. . . . .		180,000 »	- 180,000 »	<i>soppresso</i>
439	Porti ed opere marittime. . . . .		90,000 »	- 90,000 »	<i>soppresso</i>
440	Consolidamento di frane minaccianti abitati . . . . .		90,000 »	- 90,000 »	<i>soppresso</i>
441	Sussidi per fornire di acqua potabile i comuni . . . . .		100,000 »	- 100,000 »	<i>soppresso</i>
	(Spese generali dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, n. 255).				
441 <i>bis</i>	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle opere nelle provincie calabresi, autorizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 . . . . .		50,000 »	- 50,000 »	<i>soppresso</i>
441 <i>ter</i>	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere nelle provincie calabresi, autorizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 (Spese fisse).		50,000 »	- 50,000 »	<i>soppresso</i>

## Segue Tabella B.

Capitoli		Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908 e con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziamenti definitivi
Numero	Denominazione			
441 <i>quater</i>	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere nelle provincie calabresi, autorizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 . . . . .	10,000 »	— 10,000 »	<i>soppresso</i>
441 <i>quinq.</i>	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle opere nelle provincie calabresi, autorizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 (Spese fisse) . . . . .	10,000 »	— 10,000 »	<i>soppresso</i>
441 <i>sexies</i>	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle opere nelle provincie calabresi, autorizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 . . . . .	5,000 »	5,000 »	<i>soppresso</i>
			— 1,550,000 »	
<b>RIASSUNTO DELLE VARIAZIONI</b>				
<b>Strade:</b>				
	Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali . . . . .	»	— 118,000 »	»
	Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato . . . . .	»	— 71,500 »	»
	Lavori per la costruzione di strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare . . . . .	»	+ 460,000 »	»
	Lavori per la costruzione di strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati . . . . .	»	+ 114,000 »	»
	Lavori per la costruzione di strade comunali di accesso alle stazioni . . . . .	»	+ 147,000 »	»
<b>Acque:</b>				
	Lavori per la sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua . . . . .	»	+ 288,000 »	»
	Bonifiche . . . . .	»	+ 130,000 »	»
	Porti, spiagge, fari e fanali . . . . .	»	+ 152,500 »	»
	Frane . . . . .	»	+ 400,000 »	»
	Sussidi per acqua potabile . . . . .	»	+ 1,000,000 »	»
	Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 . . . . .	»	— 1,550,000 »	»
	Totale . . . . .		+ 950,000 »	

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 694).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 694).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Mi permetta il Senato di esprimere la mia riconoscenza all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, per la perspicuità con cui egli ha illustrato un punto assai importante dell'azienda ferroviaria.

Intorno a siffatto argomento, io avevo già dato alcuni chiarimenti e in questo e nell'altro ramo del Parlamento, e ne aveva discusso con la sua grande competenza il mio illustre collega onor. Carcano: ma il relatore dell'Ufficio centrale ha voluto ancora con maggiore lucidità chiarire questo punto, che è di supremo interesse per la finanza nazionale e per il retto andamento della maggiore azienda di Stato, l'azienda ferroviaria.

Certo non poteva non fare grande impressione la circostanza che, mentre il prodotto delle ferrovie dello Stato era cresciuto rispetto a quello che era stato nell'anno finanziario 1904-1905, invece il prodotto netto versato al Tesoro era diminuito. Infatti, mentre il prodotto lordo del 1907-908, ha raggiunto la cospicua cifra di 418,000,000, e quello del 1903-907 è stato di L. 399,962,000 con un aumento di 18,038,000, il prodotto netto è diminuito nel 1906-907 di L. 1,964,700.

Quale la spiegazione di questo fenomeno? che col crescere del prodotto lordo non cresce contemporaneamente il prodotto netto da versare al Tesoro? Parve da prima che questa fosse

la condanna dello esercizio di Stato, ma un più profondo e sereno esame dell'argomento ha potuto menare a ben diversa conclusione.

Infatti l'onor. relatore dell'Ufficio centrale ha notato che quando si faccia il paragone tra l'ultimo anno dell'esercizio sociale, ed il secondo anno dell'esercizio di Stato gli oneri del bilancio ferroviario 1907-908 si accrescono per tre fattori molto importanti: manutenzione straordinaria, rinnovamento del materiale, lavori di miglioramento, interessi ed ammortamento dei capitali: L. 13,782,469; miglioramenti nel trattamento del personale (conseguenza di leggi del Parlamento e non di atti di ordinaria amministrazione) L. 18,960,000; formazione del fondo di riserva, L. 8,328,000, di guisa che c'è un aumento di spesa di L. 41,070,469; ed il versamento al Tesoro, se non vi fossero stati costesti oneri nuovi, indipendenti dall'esercizio assunto sul bilancio ferroviario dopo il 1904-05, sarebbe stato di L. 47,782,000 più 41,070,469, circa 88,852,469, sicchè si sarebbe verificato un aumento nel prodotto di 75,000,000 circa, e un aumento nel prodotto netto da versare al Tesoro di 26,000,000 e non una diminuzione come quella che si è lamentata. Quindi il relatore conclude giustamente, che se non è del tutto giustificato, è certamente spiegato cotesto fenomeno che pareva la condanna dell'esercizio di Stato.

Che sia giustificato del tutto egli non dice come non lo direi io nè il direttore generale delle ferrovie, perchè nel primo momento dell'assunzione dell'azienda le difficoltà sono state così gravi e varie che si è dovuto forse spendere più di quello che in un periodo normale e calmo, come se l'esercizio fosse stato preparato di lunga mano, avremo speso.

Ecco la spiegazione della spesa più grave di quella che si sarebbe dovuto fare in periodo normale: ma io posso assicurare il Senato che via via l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato fa del denaro pubblico uso più parsimonioso e rigido che si possa, e confido che quando l'azienda avrà preso il suo aspetto calmo e normale otterremo delle economie notevoli rispetto al presente bilancio dell'azienda.

Devo però mettere in guardia il Parlamento contro un argomento che potrebbe forse più tardi farsi valere contro le ferrovie dello Stato. A misura che le ferrovie di Stato vanno spendendo i 910 milioni, che con grande larghezza

d' intenti il Parlamento ha votato per mettere le nostre ferrovie in condizione di rispondere ai bisogni del traffico, a misura che le ferrovie richiederanno al Tesoro i milioni necessari a tal fine (e li richiedono quando il bisogno lo esiga, poichè naturalmente la somma si spenderà in una lunga serie d'anni, non bastando avere i milioni, ma occorrendo il personale, gli studi ed il materiale), accadrà che gl'interessi e le quote di ammortamento cresceranno e quindi si aggiungerà ancora cotesto altro onere al bilancio delle ferrovie, per modo che a primo aspetto potrà sembrare che continui ancora la diminuzione del prodotto netto. Ma anche questo è un fenomeno transitorio nel bilancio delle ferrovie.

Quindi io conchiudo ringraziando il relatore dell'Ufficio centrale per la perspicua dimostrazione che ha fatto di cotesto importantissimo punto per l'azienda ferroviaria, e ripeto al Senato la promessa, che del denaro del bilancio delle ferrovie sarà fatto l'uso più parsimonioso che sarà possibile, perchè anche per i suoi risultati finanziari l'esercizio di Stato risponda alle speranze del paese.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. L'ottimo mio collega Gianturco mi ha prevenuto, esprimendo i sentimenti di riconoscenza, che io pure ho nell'animo, verso la Commissione di finanze e verso il diligentissimo suo relatore sul bilancio dell'entrata. Mi ha prevenuto, anche nel rendere evidente quanto sia efficace la dimostrazione contenuta in questa importante relazione del senatore Rattazzi, all'intento di rendere chiaro il conto dell'azienda ferroviaria. Aggiungerò soltanto come essa corrisponda pure al desiderio che in altra recente occasione esprimeva il presidente della Commissione di finanze senatore Finali, quando diceva essere conveniente chiarire e rettificare i nostri conti in modo di rendere agevoli le comparazioni fra i risultati della passata azienda sociale e i risultati dell'azienda ferroviaria di Stato. Su questo argomento non ho altro da dire, non ho che da associarmi alle chiare dichiarazioni fatte dal mio egregio amico Gianturco, sia per quanto riguarda le risultanze finanziarie at-

tuali, sia per i propositi di oculata amministrazione in riguardo all'avvenire.

Ho invece il dovere di fare brevi dichiarazioni su alcuni degli altri argomenti trattati dal senatore Rattazzi, nella sua succosa relazione.

Viene giustamente osservato che il bilancio dell'entrata per l'esercizio nuovo 1907-908 presenta una variazione assai notevole nel prodotto dell'imposta di ricchezza mobile. È una variazione che merita di essere chiarita.

L'imposta di ricchezza mobile, nell'esercizio 1906-907 testè chiuso, ha dato 8 milioni di più, nella parte che viene riscossa per ruoli; ed è probabile che tale aumento si mantenga e continui in avvenire. Nel bilancio nuovo, la previsione è modesta anche per questa parte, limitandosi a milioni 166 in luogo dei quasi 169 riscossi nell'anno precorso.

Si prevede poi la notata diminuzione di 79 milioni, nell'altra parte della imposta di ricchezza mobile che si riscuote per ritenuta. Ma giustamente osserva il relatore della Commissione che questa cifra di 79 milioni in meno non significa un fatto sfavorevole alla finanza, anzi significa l'opposto; poichè alla stessa somma di 79 milioni, che riscuotiamo in meno, va contrapposta una spesa minore di 99 milioni, la quale si spiega così: per 79 milioni si è scemata la spesa figurativa, essendosi sostituita una corrispondente diminuzione nell'interesse sul debito consolidato a quella che prima si chiamava la ritenuta per imposta di ricchezza mobile; per gli altri 20 milioni, si ha la vera e propria economia, effetto della conversione del debito consolidato, che allevia l'onere effettivo di un quarto per cento del debito stesso.

Passo ad altre importanti osservazioni fatte dalla Commissione di finanze sulle tasse degli affari.

Qui l'ottimo relatore esprime un augurio, al quale interamente mi associo, e cioè, che vengano presto quelle riforme da tempo allo studio, intese ad ammodernare il vecchio ordinamento delle tasse sugli affari. Ricorda egli opportunamente che è stata nominata, fin dal 1905, una Commissione Reale al detto scopo; ed è giustissimo il voto che il frutto dei suoi lavori si raccolga presto. Sarà ora gradita al Senato la notizia che il mio collega Lacava, ministro delle finanze, attende alacramente a far

proseguire quei lavori, ed è d'accordo con me anche nel proposito che, se mai lo studio completo di una intera amplissima riforma di tutta la complicata materia della tasse sugli affari richiedesse ancora del tempo, si abbiano a portare avanti al Parlamento, nel prossimo novembre, quei provvedimenti almeno che riguardano i punti più urgenti, dove sono i maggiori difetti, e intorno ai quali il bisogno della riforma è più maturo.

Ancora intorno alle tasse sugli affari, il senatore Rattazzi osserva come sieno aumentate le previsioni nei diversi cespiti e in ispecie, nelle tasse di bollo, in quelle di registro, e nelle concessioni governative; ma più ancora ferma l'attenzione sul prodotto delle tasse in surrogazione del registro e del bollo. Intanto, io noterò che le previsioni, per quanto sieno aumentate nel bilancio 1907-1908 in confronto del bilancio precedente, sono ancora però contenute in limiti molto prudenti; poichè le cifre proposte sono sensibilmente inferiori a quelle delle effettive riscossioni nell'esercizio 1906-1907.

Una simile avvertenza già faceva il senatore Finali, nel riferire sul bilancio di assestamento. Oggi, avendo io sott'occhio un prospetto riassuntivo di tutte le entrate principali del nostro bilancio fino al 30 giugno, posso dichiarare con maggiore esattezza che la somma riscossa per le tasse sugli affari nell'esercizio testè chiuso ammonta a L. 240,805,000, mentre la previsione assestata era di 232 milioni e mezzo. Nel nuovo bilancio 1907-1908, si iscrive, per lo stesso cespite, l'entrata complessiva di L. 235,500,000, ossia, cinque milioni abbondanti in meno della somma riscossa nell'esercizio precorso.

Ma ancora più di quest'osservazione, che pure dà luogo a riflessi confortanti, mi preme raccogliere un altro voto contenuto nella relazione del senatore Rattazzi. Egli nota molto opportunamente l'aumento ragguardevole avveratosi nel prodotto delle tasse in surrogazione del bollo e del registro: aumento di oltre 3 milioni in confronto dell'esercizio 1905-1906. Infatti, si riscossero lire 22,435,000 nell'esercizio ultimo, mentre nel precedente si erano avute lire 19,280,000. La causa va attribuita al notevolissimo sviluppo delle società commerciali. E da ciò l'onorevole relatore, a ragione, trae

motivo a liete considerazioni, in quanto il crescere delle società per azioni significhi progresso delle nostre industrie e dei nostri commerci. Sono in ciò interamente d'accordo con lui. Ma sono anche d'accordo con lui, quando fa un'altra riflessione ed esprime il voto che le nuove società e i nuovi titoli che esse recano sul mercato finanziario corrispondano davvero a nuovo rigoglio di vita economica positivo e reale, e non già ad operazioni artificiose che abbiano l'aspetto di giuochi di Borsa.

Su ciò la Commissione di finanze richiama l'attenzione del Governo, invocando provvedimenti intesi non già ad un passeggero interesse fiscale, ma piuttosto all'interesse generale del credito e della buona fede pubblica.

Intorno a così savie aspirazioni, a me corre l'obbligo di dichiarare che è fermo proposito del Governo di far presto delle proposte legislative, intese appunto ai fini indicati dal senatore Rattazzi. E anche prima di esse, il Governo potrà fare qualche cosa nello stesso senso, riformando il regolamento sulle Borse. Codesta riforma è in corso di esame, e tra breve si potrà per decreto Reale innovare le norme vigenti per le Borse e gli agenti di cambio, dando il necessario complemento alle modificazioni iniziate con decreto del 9 giugno scorso.

La riforma vuol essere ispirata al concetto di garantire la moralità delle operazioni di Borsa e la veridicità dei relativi listini o corsi; e così pure di tutelare meglio la sincerità dell'estimazione dei titoli delle società per azioni.

Con lo stesso intento, il Governo si propone di esaminare, e sta già esaminando, la parte del Codice di commercio che riguarda le società commerciali; ed io sono lieto di cooperare a tal fine coi miei colleghi della giustizia e dell'agricoltura, poichè ben scorgo come debbano armonizzare le cure per gl'interessi economici del paese con quelle per gl'interessi privati, e la ragionevole difesa di coloro che vogliono impiegare i loro capitali con la tutela delle ragioni più generali dello Stato, con l'interesse del Tesoro e del credito pubblico. (*Approvazioni*).

Dirò poche parole intorno ad altre osservazioni esposte dal senatore Rattazzi riguardo alle tasse di consumo.

In codesta classe di entrate dobbiamo prevedere una diminuzione, anzi, due diminuzioni: una è quella notata dal relatore, derivante dal di-

mezzato dazio sul petrolio; l'altra è prevedibile per minore importazione di grano, attese le notizie del raccolto in generale buone. Nell'esercizio testè chiuso, i diritti doganali e marittimi hanno dato nell'insieme, escluso il grano, 232 milioni o quasi, ossia, circa 34 milioni in più dell'anno precedente. Il dazio sul grano produsse L. 7,447,000 in meno. Quindi in complesso, dalle dogane si ebbe un maggior provento di oltre 26 milioni.

Riguardo al petrolio, la diminuzione portata alla misura unitaria del dazio, da 48 a 24 lire, ha prodotto e deve produrre certamente una diminuzione di provento. Però già si avvera in parte l'augurio fatto dal relatore: dal dazio meno gravoso deriva un aumento di consumo, che in parte compensa la perdita. Nei tre mesi di aprile, maggio e giugno, si accrebbe la importazione del petrolio di 22,156 quintali; quindi dal minore provento che, calcolato sulla quantità importata nell'anno precedente sarebbe stato di 16 milioni all'incirca, va detratta la somma di lire 531,000 corrispondente al petrolio introdotto in più; donde la perdita effettiva è di poco più di 15,000,000. Su queste basi è stata fatta la previsione per il nuovo esercizio, procedendo con molta prudenza, dacchè è presumibile che continuerà l'incremento del consumo e quindi l'attenuazione della perdita risultante dal dazio diminuito.

Un'ultima osservazione leggesi nella interessante relazione della Commissione di finanze, e riguarda le privative. Si rileva che, purtroppo, anche nel capitolo « lotto e tassa sulle tombole » si prevede un maggiore introito di un milione e mezzo. Di simile argomento il Senato si è occupato altre volte; oggi in base alle risultanze dell'esercizio chiuso al 30 giugno scorso, posso aggiungere con maggior esattezza, che nell'esercizio medesimo è avvenuto questo strano fenomeno, che le vincite al giuoco del lotto sono state inferiori a quelle dell'annata 1905-906 di quasi 11 milioni. La proporzionale delle vincite è stata appena del 42 per cento, mentre nell'esercizio precorso era stata del 56 per cento, e mentre la media normale è fra il 48 e il 49 per cento. Ho voluto rilevare questo fatto, perchè si troverà nel conto consuntivo un maggiore avanzo del quale non possiamo rallegrarci, nè per il lato morale della questione (su cui si intratteneva, giorni sono, il senatore Paterno-

stro), nè per il lato contabile e finanziario; poichè molto probabilmente nell'anno prossimo dovremo scontare l'effimero guadagno.

Rispetto ai servizi pubblici, poste e telegrafi, posso fare una lieve aggiunta alle osservazioni opportune della Commissione di finanze. Essa si compiace di vedere segnato, per tale cospite, un maggiore provento di un milione e mezzo, sulla somma di 103 milioni e mezzo scritta nell'ultimo bilancio assestato 1906-907. A me è grato poter aggiungere che in realtà, secondo le notizie fornitemi dall'amico e collega onor. Schanzer, nell'esercizio testè chiuso si ottenne un maggior prodotto di quasi 7 milioni, ossia, la complessiva somma di oltre 107 milioni. La nuova previsione, dunque, di 105 milioni, è improntata anch'essa, come tutte le altre, alla massima prudenza.

Detto questo, non voglio tediare di più il Senato. Nè credo occorra aggiungere, a quelle che ebbi l'onore di fare a questo alto Consesso, quando si discusse il bilancio di assestamento, altre dichiarazioni sul programma e sui propositi del Governo relativamente alle finanze e al tesoro dello Stato.

La relazione dell'onor. Rattazzi chiude con un augurio, che in forma cortesissima contiene un voto di fiducia nel Ministero e in pari tempo una esortazione o un monito. Io ringrazio la Commissione di finanze e il suo autorevole relatore dell'augurio, e anche del monito.

Certamente bisogna tener d'occhio il crescendo delle spese. Vero è che non sempre il Parlamento, quando vota spese nuove o aumenti di spese, ne calcola per intero tutte le conseguenze, sia sul bilancio corrente e sul prossimo, sia sui bilanci lontani; e purtroppo, quasi tutte le nuove spese hanno in loro stesse il germe della progressività.

Poniamo, ad esempio, i nuovi oneri, che sono ora i più frequenti, per riforme di organici e per nuove opere pubbliche. Le modificazioni degli organici portano pel primo anno un aumento che nei successivi esercizi si va ingrossando, per i sessenni, le pensioni e via dicendo. Le nuove opere poi celano quasi sempre le deficienze dei progetti e dei preventivi.

È dunque opportuno ripetere che, di fronte all'inevitabile crescendo delle spese, deve far buona guardia il ministro del tesoro. Fortunatamente però, egli può avere la fiducia di

farla con successo, per la ragione indicata prima, che cioè Governo e Parlamento sono concordi nella buona consuetudine di essere parchi e prudenti nella estimazione delle entrate.

Il bilancio che è stato così bene illustrato dal senatore Rattazzi si riepiloga nella previsione di un'entrata effettiva di un miliardo e ottocento milioni circa. Ora nell'esercizio chiuso col 30 giugno, noi abbiamo ottenuto un miliardo e ottocento milioni con le sole entrate *principali*, rimanendo da aggiungere tutti i prodotti delle entrate *minori*, le quali, come il Senato sa, nell'insieme importano una somma ragguardevole.

Non aggiungo altro: credo di aver detto abbastanza per giustificare l'azione del Governo e per spiegare i propositi dai quali esso è animato; credo di aver detto abbastanza per soddisfare ai giusti desideri della Commissione di finanze, alla quale mi è grato ripetere la mia viva e profonda gratitudine. (*Vive approvazioni*).

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Una breve dichiarazione debbo fare al Senato, in seguito a quanto ha detto il mio collega, ministro del tesoro. Accetto molto volentieri la raccomandazione della Commissione di finanze, per quanto riguarda la riforma delle tasse di registro e bollo. Anzi dirò al Senato che, inaugurando ultimamente i lavori della Commissione Reale, che attende allo studio della riforma di questi tributi, Commissione presieduta dall'egregio senatore Baccelli, io feci appunto rilevare l'opportunità e necessità che essa conducesse a termine sollecitamente l'opera sua, iniziata già da qualche tempo, affinché alla ripresa dei lavori parlamentari io fossi in condizione di presentare alcuni progetti di riforma. E confido che la Commissione mi presenterà i risultati concreti del suo lavoro, specialmente nella materia delle tasse di registro, di bollo e di successione, le principali del gruppo di entrate che vanno sotto il nome di tasse sugli affari. Nella stessa occasione io affermai precisamente il concetto che è stato testè manifestato dall'onorevole relatore Rattazzi, cioè che bisogna attenuare alcune asprezze delle disposizioni contenute nelle leggi vigenti per il registro e il bollo, pur mantenendo fermi i maggiori pro-

dotti all'erario. In conseguenza di che io sono lieto di poter confermare quanto ha detto il mio collega ministro del tesoro, che cioè, alla ripresa dei lavori parlamentari, noi saremo in grado di presentare alcuni progetti per la riforma delle tasse sugli affari.

RATTAZZI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RATTAZZI, *relatore*. Le risposte che hanno dato gli onorevoli ministri dei lavori pubblici, del tesoro e delle finanze alle brevi osservazioni che io ho esposto nella mia relazione, furono così cortesi e benevole che mi dispensano da lunghe parole. Io ho dovuto redigere una relazione molto rapida perchè il bilancio non fu presentato che nella tornata del 5 di luglio, ed allora solamente ho potuto conoscere quali erano le cifre precise, con le quali si chiudeva questo stato di previsione. Malgrado la brevità del tempo, mi sono fermato specialmente sul primo argomento, quello che si riferiva alle ferrovie, ossia ai redditi patrimoniali dello Stato. E ciò, non solo per l'importanza dell'argomento, ma anche perchè per la recente discussione che aveva avuto luogo al Senato in occasione della legge che deve regolare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e inoltre per le osservazioni del Presidente della Commissione di finanze, mi pareva doveroso, in argomento così grave, di attingere notizie precise sulla verità dei redditi di così gran parte del patrimonio dello Stato.

In fondo, io non ho fatto altro che illustrare le cifre che con la consueta chiarezza e rapidità aveva già esposte il ministro dei lavori pubblici, rispondendo alle osservazioni che nella discussione che si era fatta per la legge sull'Amministrazione delle ferrovie, aveva rivolto a lui il senatore Pisa, quelle tre partite sostanziali, le quali giustificano la differenza per cui invece di avere 88,000,000 di maggiori proventi, come avremmo avuto, ci troviamo ad averne soltanto 49. Ciò proviene appunto da quelle tre partite ora ricordate dall'onorevole ministro e cioè 18 milioni per il personale, 15 milioni circa per le maggiori spese e 8 milioni e mezzo per il fondo di riserva.

Io non ho sentito che il ministro dei lavori pubblici abbia rilevato un augurio che ho fatto, o che credo egli vorrà accogliere, ed è che si lasci in pace, per qualche tempo, dal Parla-

mento l'Amministrazione delle ferrovie di Stato. Se quell'Amministrazione sarà lasciata in quiete, ed alla direzione unicamente del ministro dei lavori pubblici, augurando che questi sia per molti anni l'onor. Gianturco, io credo che l'Amministrazione darà buoni effetti, non solo materiali, ma anche morali e politici, perchè il personale potrà ricostituirsi sopra una via serena, ed essere un elemento di ordine anziché di disordine per il paese.

L'onorevole ministro del tesoro ha fatto una rettifica sulla questione della ricchezza mobile. L'accetto pienamente, e l'errore di cifra in cui sono incorso, è stato una delle conseguenze della rapidità con cui ho dovuto esaminare i documenti che sono stati pubblicati.

L'onorevole ministro del tesoro ha osservato che io avevo richiamata la sua attenzione sulla riforma delle tasse sugli affari, e nella risposta che egli ha dato, ed a cui si è unito ora il ministro delle finanze, disse che si sarebbe sollecitato il lavoro della Commissione. Io non posso accettare interamente con soddisfazione le dichiarazioni ultime fatte dal ministro delle finanze, non credo che noi arriveremo alla riapertura della Camera col lavoro di quella Commissione interamente compiuto, e quand'anche si arrivasse ad un lavoro compiuto, la mole sarà così grave, per cui un riordinamento completo di quelle due importanti leggi, non si potrà compiere in una sola Legislatura. Perciò raccomanderei al ministro delle finanze di sollecitare dalla Commissione incaricata di tali studi, lo stralcio di quelle parti, specialmente per le tasse di bollo, che possono essere immediatamente applicate col vantaggio dell'economia del paese e della finanza.

Perciò, nell'accettare le sue dichiarazioni, io gli rivolgo questa raccomandazione.

Sulle tasse per le concessioni governative, il ministro del tesoro ha accolto con benevolenza le mie osservazioni d'ordine più morale che economico. Sulle tasse di concessioni governative egli potrà far poco, e vi sarà il ministro di agricoltura che rifletterà a quanto si dovrà fare in proposito.

Il provvedimento ultimo ch'egli ha preso riguardo alle Borse è stato, mi permetta dirlo, poca cosa, che non ha nessuna influenza non solo, ma che ha dato e dà luogo a contesta-

zioni. Quindi bisognerebbe piuttosto studiare più precisamente le disposizioni del Codice di commercio, riguardo alla costituzione delle società, ed al modo con cui esse si affermano e si presentano al pubblico. Là, piuttosto che con provvedimenti e decreti Reali che riguardano solo le Borse, si troverà il rimedio per impedire le frodi, che ora si stanno commettendo a danno del credito pubblico, e per le quali all'estero noi siamo molto male giudicati.

Infine l'onorevole ministro del tesoro ha accolto con la sua consueta cortesia l'augurio, ed egli ha detto monito, ma io non ho inteso rivolgergli dei moniti; io ho detto soltanto che, pur dichiarandoci pienamente soddisfatti per questi aumenti continui del gettito delle imposte, che mentre consolidano la finanza dello Stato sono pur segno evidente della maggiore prosperità del paese, raccomandavamo al Governo di stare in grande attenzione riguardo ad impegni che si assumono per le spese. Le spese sulle quali, io ho specialmente richiamato la mente dell'onorevole ministro, non sono già le spese straordinarie, perchè queste per la loro natura richiedono provvedimenti che non possono sfuggire alle cure del Governo e del Parlamento, ma sono le spese ordinarie che hanno un effetto continuativo; di queste dobbiamo preoccuparci, e, fra le maggiori, delle spese del personale.

Noi in meno di dieci anni abbiamo votato per circa 80 milioni di aumenti negli stipendi del personale, sia civile che militare. Abbiamo fatto benissimo, perchè dovevamo dare questa soddisfazione al personale, che in seguito alle riduzioni sugli stipendi del '97-'98, era stato ridotto a condizioni ristrette.

Noi non abbiamo fatto altro che il nostro dovere. Però dovremmo anche considerare se il numero del personale corrisponda interamente alle esigenze del servizio.

Io ricordo di avere imparato nei primi tempi che mi occupai di amministrazioni, che il primo dovere dell'Amministrazione è di avere poco personale, ben retribuito e che adempia al suo dovere.

Ora, al numero del personale il ministro del tesoro dovrà rivolgere la sua attenzione, e a mano a mano che si fanno vacanze, richiedere dai rispettivi Ministeri che si verifichi se negli uffici non vi sia esuberanza di personale, e se



questo corrisponda realmente alle esigenze dei servizi.

Io prego il ministro del tesoro a prendere in serio esame le conseguenze, dacchè questi aumenti di stipendio si ripercuoteranno sul capitolo delle pensioni.

Pochi giorni or sono, il presidente della nostra Commissione di finanze, trattando appunto delle pensioni diceva: È inutile avere posto il limite da non oltrepassare ogni anno, poichè non sappiamo, neppure ora, quali sono gl'impegni che abbiamo in base agli attuali ordinamenti.

Tra otto o dieci anni, quando andranno a riposo coloro a cui abbiamo fatto gli aumenti, non sappiamo a quali cifre arriveremo, e non so se il ministro del tesoro abbia potuto considerare quali saranno gli effetti di questi aumenti in un termine non molto remoto.

Concludendo, ringrazio il signor ministro del tesoro delle benevole risposte che mi ha dato, e nuovamente gli raccomando accurata atten-

zione sopra questo importante argomento. (*Approvazioni*).

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Nella mia non breve carriera parlamentare, ho dovuto constatare che le riforme troppo vaste e radicali finiscono spesso per naufragare; e, edotto di questa esperienza, nell'inaugurare, come diceva, i lavori della Commissione Reale, pregai il presidente di voler dividere il lavoro in vari progetti, in modo che ognuno non contenga molti articoli e riguardi una parte della complessa e intricata legislazione di cui si tratta.

L'onor. Rattazzi può essere sicuro che a questi concetti s'informerà l'opera mia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione dei capitoli che rileggo:

## TITOLO I.

## Entrata ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

## Redditi patrimoniali dello Stato.

1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico)	2,328,000	»
2	Redditi del patrimonio mobiliare del demanio . . . . .	1,750,000	»
3	Proventi dei beni del demanio pubblico . . . . .	2,750,000	»
4	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio . . . . .	830,000	»
5	Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico . . . . .	778,000	»
6	Prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato . . . . .	74,000	»
7	Prodotto dei corsi e bacini d'acqua patrimoniali . . . . .	3,450,000	»
8	Fitti e prodotti dei beni in consegna all'amministrazione delle carceri, divenuti inservibili pel servizio carcerario e destinati alla vendita, da erogarsi per le spese di miglioramento e costruzione di fabbricati carcerari a norma dell'art. 2° della legge 10 febbraio 1898, n. 31.		<i>per memoria</i>
9	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	3,070,492	»
10	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato . . . . .	250,000	»
11	Interessi 3 65 per cento netto compresi nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13 milioni spettanti allo Stato giusta l'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325 . . . . .	469,620	25
12	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi . . . . .	194,000	»
13	Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137) . . . . .	47,782,000	»
14	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara-Vigevano (Art. 29 del capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852, n. 1406) . . . . .	62,000	»
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	63,788,112	25

LEGISLATURA XXII - 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	63,788,112 25
15	Partecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza (Art. 89 del capitolato di concessione annesso alla legge 23 luglio 1854, n. 83) . . . . .	950,000 »
16	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti della ferrovia del Gottardo, al netto della quota spettante al municipio di Genova (art. 18 della convenzione internazionale 15 ottobre 1879, approvata con la legge 3 luglio 1871, n. 311, e articolo 1 della convenzione 26 settembre 1883 approvata con la legge 3 luglio 1884, n. 2519) . . . . .	<i>per memoria</i>
17	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti della ferrovia Monza-Calolzio (articolo 285 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) . . . . .	<i>per memoria</i>
		<hr/> 64,738,112 25 <hr/>
<b>Contributi.</b>		
<i>Imposte dirette.</i>		
18	Imposta sui fondi rustici . . . . .	83,751,000 »
19	Imposta sui fabbricati : . . . . .	92,600,000 »
20	Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . .	229,400,000 »
		<hr/> 405,751,000 » <hr/>
<i>Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze.</i>		
21	Tasse di successione . . . . .	39,000,000 »
22	Tasse di manomorta . . . . .	5,500,000 »
23	Tasse di registro . . . . .	77,000,000 »
24	Tasse di bollo . . . . .	71,000,000 »
25	Tasse in surrogazione del registro e del bollo . . . . .	22,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	<hr/> 215,000,000 » <hr/>

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i>	215,000,000 »
26	Tasse ipotecarie . . . . .	8,000,000 »
27	Tasse sulle concessioni governative . . . . .	12,500,000 »
		235,500,000 »
	<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.</i>	
28	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie (Leggi 6 aprile 1882, n. 512, e 14 agosto 1874, n. 1945)	31,285,000 »
	<i>Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri.</i>	
29	Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero . . . . .	900,000 »
	<i>Tasse di consumo.</i>	
30	Tasse di fabbricazione . . . . .	141,000,000 »
31	Dogane e diritti marittimi .. . . .	257,500,000 »
32	Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma	49,501,570 48
33	Dazio di consumo della città di Roma . . . . .	1,000,000 »
		452,001,570 48
	<i>Privative.</i>	
34	Tabacchi . . . . .	237,000,000 »
35	Sali . . . . .	79,500,000 »
36	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori . . . . .	1,600,000 »
37	Lotto e tassa sulle tombole . . . . .	72,500,000 »
		390,600,000 »
	<i>Proventi di servizi pubblici.</i>	
38	Poste . . . . .	86,000,000 »
39	Corrispondenza telegrafica . . . . .	19,000,000
	<i>Da riportarsi</i>	105,000,000 »

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904 907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	105,000,000 »
40	Canoni, corrispondenza telefonica . . . . .	1,500,000 »
41	Anticipazioni eseguite da provincie, da comuni, da camere di commercio, da società e da privati per la pronta costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana e di nuove reti urbane (art. 29 del testo unico di legge sui telefoni, approvato con regio decreto 3 maggio 1903, n. 196, modificato colla legge 1° luglio 1906, n. 302).	<i>per memoria</i>
42	Prodotti delle reti telefoniche urbane . . . . .	200,000 »
43	Tasse di pubblico insegnamento . . . . .	11,200,000 »
44	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali . . . . .	5,850,000 »
45	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative . . . . .	1,360,000 »
46	Quota dovuta allo Stato sul valore degli oggetti scoperti negli scavi eseguiti da privati e dal Governo; indennità in corrispettivo del valore di oggetti di antichità o d'arte esportati all'estero, non più rintracciabili, o passati in proprietà privata per violazione delle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1902, n. 185; multe per contravvenzioni alle prescrizioni della legge stessa; compensi per la riproduzione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'antichità di proprietà governativa . . . . .	<i>per memoria</i>
47	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti . . . . .	800,000 »
48	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della Istruzione pubblica . . . . .	90,000 »
49	Prodotto della vendita di pubblicazioni ufficiali relative a collezioni di antichità e d'arte, o a monumenti, edite a cura del Ministero dell'istruzione pubblica (Legge 12 giugno 1902, n. 185) . . . . .	<i>per memoria</i>
50	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e fogli provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari (Legge 30 giugno 1876, n. 3195) . . . . .	868,500 »
51	Proventi delle carceri . . . . .	5,900,000 »
52	Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 2 luglio 1896, n. 313 e 5 luglio 1896, n. 314) . . . . .	22,000 »
53	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare . . . . .	<i>per memoria</i>
54	Proventi eventuali delle zecche . . . . .	50,000 »
55	Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo . . . . .	168,600 »
		133,005,100 »

## Rimborsi e concorsi nelle spese.

56	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinario inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro . . . . .	3,977,966 31
57	Rimborso al Ministero del tesoro dagli altri Ministeri e da Enti diversi per lavori eseguiti per loro conto dall'officina carte-valori di Torino (Legge 11 maggio 1865, n. 2285, e Regio decreto 19 agosto 1900, n. 332) . . . . .	2,386,785 »
58	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi delle somme fornite dal Tesoro mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti. (Legge 22 aprile 1905, n. 137, art. 9 e 10) (Interessi 3.75 per cento) . . . . .	3,308,511 89
59	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi sui certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, emessi a termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 . . . . .	18,979,796 30
60	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa d'interessi corrisposti alle Società già esercenti le Reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 a termine dei contratti d'esercizio approvati con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle convenzioni di cui all'articolo 9 della legge 25 febbraio 1900, n. 56, e degli articoli 17 e 18 dei capitoli annessi alle Convenzioni 28 novembre 1901, approvate con la legge 30 dicembre 1901, n. 530, nonché del contratto 22 novembre 1893, approvato con Regio decreto 23 novembre 1893 . . . . .	500,000 »
61	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle finanze . . . . .	573,200 »
62	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti . . . . .	287,900 »
63	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica . . . . .	497,188 27
64	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti (Legge 25 febbraio 1892, n. 71) . . . . .	1,845,788 85
65	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle Scuole tecniche governative (legge 12 luglio 1900, n. 256) . . . . .	1,424,605 43
66	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici (Legge 12 luglio 1900, n. 256) . . . . .	1,701,356 45
67	Concorsi universitarii e per istituti superiori (Legge 13 novembre 1859, n. 3725) . . . . .	844,722 67
	Da riportarsi . . . . .	36,327,821 17

	<i>Riporto</i> . . . . .	36,327,821 17
68	Concorsi per le scuole normali (Legge 12 luglio 1896, n. 293) . . . . .	197,293 »
69	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell' interno . . . . .	5,325,239 76
70	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici . . . . .	208,922 90
71	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti) . . . . .	904,600 »
72	Contributo a carico delle provincie per opere idrauliche di 2 <sup>a</sup> categoria (Legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905) . . . . .	1,545,525 33
73	Contributo a carico dei consorzi per opere idrauliche di 2 <sup>a</sup> categoria (Legge 3 luglio 1875, n. 2600, decennio 1896-1905) . . . . .	647,318 72
74	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi . . . . .	4,007,000 »
75	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della guerra . . . . .	2,321,778 80
76	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della marina . . . . .	90,000 »
77	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio . . . . .	2,301,427 67
		53,876,927 35
	<b>Entrate diverse.</b>	
78	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle vulture catastali, ecc. . . . .	725,000 »
79	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni . . . . .	5,700,000 »
80	Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al tesoro dello Stato . . . . .	1,800,000 »
81	Quota devoluta al tesoro dello Stato sugli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio e della gestione dei depositi giudiziari . . . . .	680,000 »
82	Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi riuvenute . . . . .	3,200 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	8,908,200 »

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	8,908,200 »
83	Somme iscritte sui libretti postali di risparmio e prescritte ai sensi delle leggi 27 maggio 1875, n. 2779, 17 luglio 1898, n. 350 e 3 luglio 1902, n. 280, da devolversi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai . . . . .	<i>per memoria</i>
84	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge . . . . .	3,786,749 76
85	Proventi e ricuperi di portafoglio . . . . .	551,000 »
85 <i>bis</i>	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria, per le liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie per le ferrovie di Stato in attesa di emettere i corrispondenti certificati di credito, giusta le leggi 25 giugno 1905 n. 261 e 23 dicembre 1906 n. 638.	<i>per memoria</i>
86	Quote di cambio per dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di Banca . . . . .	<i>per memoria</i>
87	Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894, approvata colla legge 8 agosto 1895, n. 486 . . . . .	<i>per memoria</i>
88	Interessi sul fondo <i>Detenuti</i> e sul fondo <i>Massa guardie carcerarie</i> (vecchio ruolo) destinati alle spese di miglioramento e costruzione dei fabbricati carcerari, a norma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31 . . . . .	<i>per memoria</i>
89	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli da reintegrarsi al capitolo <i>Rimonta</i> del bilancio del Ministero della guerra . . . . .	<i>per memoria</i>
90	Tassa progressiva per gli oggetti di antichità e d'arte destinati all'estero, esclusi quelli di artisti viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni, e multe per l'esportazione clandestina degli oggetti stessi (Legge 12 giugno 1902, n. 185). . . . .	<i>per memoria</i>
91	Diritti dovuti, giusta l'articolo 1 della legge 26 giugno 1902, n. 272, per le visite sanitarie degli animali, delle carni e dei prodotti animali (grassi e strutti) che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, ed ammende stabilite dalla legge medesima . . . . .	300,000 »
92	Somme prelevate dal fondo di riserva costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per epizoozie, agli effetti dell'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 . . . . .	<i>per memoria</i>
93	Diritti di segreteria nelle Regie Università (art. 68 del regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 21 agosto 1905 n. 638) . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	13,515,940 76



	<i>Riporto</i> . . . . .	13,515,049 76
94	Tassa speciale per sostenere le spese del corso di perfezionamento per i licenziati delle scuole normali (Regio decreto 19 gennaio 1905, n. 20). . . . .	<i>per memoria</i>
95	Importo delle eredità vacanti devolute allo Stato in virtù degli articoli 721 e 758 del codice civile, ed apertesi dal 26 agosto 1898, da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350 . . . . .	35,000 »
96	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse . . . . .	7,000 »
97	Entrate diverse dei Ministeri . . . . .	1,000,000 »
98	Entrate eventuali diverse dei Ministeri . . . . .	200,000 »
99	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso . . . . .	300,000 »
100	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale . . . . .	730,000 »
101	Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria Iª - Spese effettive . . . . .	1,675,000 »
		17,492,049 76
 <b>TITOLO II.</b>  		
<b>Entrata straordinaria</b>		
 <b>CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.</b>  		
<b>Rimborsi e concorsi nelle spese.</b>		
102	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie . . . . .	402,013 65
103	Contributo delle tre provincie di Foggia, Bari e Lecce interessate nella costruzione dell'Acquedotto Pugliese a termini dell'articolo 3 della legge 26 giugno 1902, n. 245 . . . . .	1,000,000 »
104	Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale dello Stat 17 febbraio 1884, n. 2016 . . . . .	33,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,525,013 65

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,525,913 65
105	Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280 . . . . .	527,670 »
106	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime, in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, n. 56 . . . . .	408,400 »
107	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 13 marzo 1901, n. 102 . . . . .	701,000 »
108	Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento e sistemazione del porto di Napoli (art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 351)	200,000 »
109	Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento della banchina del porto di Torre Annunziata (legge 14 maggio 1906, n. 198) . . . . .	45,000 »
110	Contributi delle provincie e dei comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle società Adriatica, Mediterranea e Sicula (Art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550) . . . . .	23,620 93
111	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia . . . . .	<i>per memoria</i>
112	Rimborsi diversi di spese straordinarie . . . . .	854,356 52
113	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333 . . . . .	3,299,633 78
114	Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia, ed altri introiti eventuali . . . . .	<i>per memoria</i>
115	Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione per rendite di terreni bonificati tuttora in amministrazione del demanio . . . . .	130,000 »
116	Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'art. 57 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236 . . . . .	2,000 »
117	Rimborso eventuale da parte del Fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343 . . . . .	<i>per memoria</i>
118	Concorso del Comune di Firenze nella spesa di costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337) . . . . .	<i>per memoria</i>
		7,717,594 88

## Entrate diverse.

119	Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 . . . . .	3,500 »
120	Somma corrispondente alle quote d'aggio pagate in meno della misura massima ai distributori secondari dei valori di bollo e destinata alla costituzione di un fondo pel miglioramento del personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali (art. 6 della legge 3 marzo 1904, n. 68 e art. 14 del regolamento 16 luglio 1904, n. 458) . . . . .	per memoria
121	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero di agricoltura, industria e commercio saranno poste a debito degli acquirenti e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (art. 53, 53 e 59 del regio decreto 20 novembre 1905, n. 661) . . . . .	43,605 87
122	Rimborso dei mutui di favore concessi a proprietari ed acquirenti dell'Agro romano, da riscuotersi e da versarsi all'erario dagli esattori delle imposte dirette, destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti (art. 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi pel bonificamento dell'Agro romano e articolo 17 del relativo regolamento, approvati coi regi decreti 10 e 20 novembre 1905, nn. 647 e 661) . . . . .	per memoria
123	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale <i>Vittorio Emanuele</i> in Roma . . . . .	per memoria
124	Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella regia Biblioteca palatina di Parma. (Legge 9 luglio 1905, n. 388) . . . . .	per memoria
125	Ricavo dalla vendita di duplicati di oggetti di antichità e d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato (Legge 12 giugno 1902, n. 185) . . . . .	per memoria
126	Prodotto della vendita delle riproduzioni dei cimeli posseduti dalla biblioteca <i>Mediceo-Laurenziana</i> di Firenze, da destinarsi a lavori e ad acquisti per la biblioteca medesima (Legge 24 dicembre 1903, n. 490) . . . . .	per memoria
127	Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo Cinese e quelli delle Potenze interessate . . . . .	3,000,000 »
128	Entrate eventuali per fitto di erbe sulle ripe e sugli argini dei canali, per taglio di piantagioni, pel reddito della pesca, per estagli dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni . . . . .	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	3,047,105 87

	<i>Riporto</i>	3,047,105 87
	in corso; per multe, ed ogni altro provento eventuale, in dipendenza delle opere di bonificazione (articolo 14 della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico)	<i>per memoria</i>
129	Quota di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di pertinenza della Società pel risanamento di Napoli, da versarsi dal Ricevitore provinciale e dall'Esattore per essere accreditate al fondo pel risanamento (Legge 7 luglio 1902, n. 290, articolo 3)	450,000 »
130	Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6,000 delle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria da destinarsi a termini dell'art. 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255	609,000 »
131	Trenta per cento dell'imposta erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6,000 nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Potenza, Napoli e della Calabria da destinarsi a termini dell'art. 7 della legge 15 luglio 1906, n. 383.	1,991,000 »
132	Interessi liquidati dalla Cassa dei depositi e prestiti nel conto corrente istituito per il servizio delle bonifiche in base al disposto dell'articolo 67 del testo unico di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con Regio Decreto 22 marzo 1900, n. 195	<i>per memoria</i>
133	Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche iscritto nel bilancio dell'amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al <i>deficit</i> del bilancio del Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma. (Legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186)	<i>per memoria</i>
134	Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza nella città di Roma del contributo pagato dal Tesoro dello Stato a favore della beneficenza romana in conformità dell'art. 9, comma 6°, della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
135	Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria Iª - Spese effettive	<i>per memoria</i>
		6,097,105 87
	<b>CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.</b>	
136	Condorso dei corpi morali interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (Leggi 27 luglio 1879, n. 5002, e 27 aprile 1885, n. 3048)	<i>per memoria</i> »
	<i>Da riportarsi</i>	

LEGISLATURA, XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-1907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	1 »
137	Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa iscritti nella categoria II <sup>a</sup> - Costruzione di strade ferrate - del bilancio del Ministero dei lavori pubblici . . . . .	<i>per memoria</i>
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Vendita di beni ed affrancamento di canoni.		
138	Vendita di beni immobili esclusi quelli dell'asse ecclesiastico . . . . .	1,000,000 »
139	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia) . . . . .	500,000 »
140	Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico . . . . .	940,000 »
141	Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici . . . . .	200,000 »
142	Prodotto delle miniere dell'Elba e dello stabilimento siderurgico di Polonica . . . . .	125,000 »
143	Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili, destinato alle spese di miglioramento e riduzione dei locali esistenti ed alla costruzione di nuovi (Art. 6 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, art. 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319, ed art. 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) . . . . .	<i>per memoria</i>
144	Ricavo dall'alienazione di navi e di materiali provenienti da residui della lavorazione o non utilizzabili nei Regi arsenali destinato alla spesa straordinaria della riproduzione del naviglio (Leggi 13 giugno 1901, n. 258, e 13 dicembre 1903, n. 473) . . . . .	<i>per memoria</i>
145	Ricavo dalle alienazioni di opere fertilizzanti, di immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, destinato ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari . . . . .	<i>per memoria</i>
146	Prodotto della vendita dell'area già destinata alla costruzione del Policlinico in Roma da erogarsi nelle spese di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1893, n. 458 . . . . .	<i>per memoria</i>
147	Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoro . . . . .	13,840 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	2,778,840 »

	<i>Riparto</i> . . . . .	2,778,840 »
148	Capitale corrispondente alle azioni della ferrovia Novi-Alessandria-Piacenza che saranno estratte per l'ammortamento fra quelle convertite in rendita consolidato 5 per cento e fra quelle di proprietà dello Stato ancora in circolazione. (Atto di cessione della linea allo Stato approvato col Decreto luogotenenziale 12 luglio 1859) . . . . .	140,000 »
		2,918,840 »
	<b>Accensione di debiti.</b>	
149	Somme da versarsi dalla Cassa depositi e prestiti per eseguire anticipatamente lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica, ai termini dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1902, n. 547 . . . . .	<i>per memoria</i>
150	Somma da ricavarci, nei modi previsti dall'art. 1 della legge 25 giugno 1905 n. 261, per far fronte ai pagamenti da eseguirsi dallo Stato alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza della liquidazione delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (art. 1 e 2 della legge 22 aprile 1905, n. 137 e leggi 15 luglio 1906 nn. 324-325) . . . . .	<i>per memoria</i>
151	Somma da ricavarci per far fronte alle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per lavori e provvisto di materiale rotabile occorrenti a sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 ed al successivo aumento del traffico (Leggi 22 aprile 1905, n. 137, e 19 aprile e 15 luglio 1906, nn. 127 e 324) . . . . .	94,000,000 »
152	Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42 per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle regioni scuole all'estero . . . . .	<i>per memoria</i>
153	Anticipazione da farsi dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58, lettera c, della legge 31 marzo 1904, n. 140). . . . .	<i>per memoria</i>
154	Anticipazioni fatte dal Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla Cassa dei depositi e prestiti del prezzo di espropriazione dei terreni a termini degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 (art. 57 del regolamento approvato con regio decreto 20 novembre 1905, n. 661) . . . . .	<i>per memoria</i>
155	Somministrazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio a tenore dell'art. 29 del testo unico delle leggi per bonificamento dell'Agro romano approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, per mutui di favore ai proprietari che eseguiscano opere di bonificamento (articolo 16 del regolamento approvato con regio decreto 20 novembre 1905 n. 661) . . . . .	2,000,000 »
		96,000,000 »

<b>Rimborsi di somme anticipate dal tesoro.</b>		
156	Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni per i lavori del Tevere, nonchè delle spese cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari del bilancio	132,886 62
157	Rimborso dal Comune di Napoli di metà della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni emesse per i lavori di risanamento e della spesa cui il tesoro provvede con i mezzi ordinari di bilancio per i lavori stessi	217,774 98
158	Rimborso di somme dovute da Provincie, Comuni e Corpi morali per debiti al 30 giugno 1901 sistemati ai sensi della legge 8 dicembre 1901, n. 497	1,590,719 56
159	Annualità a carico della provincia di Potenza per contributo nelle spese dello Stato a termini della legge 31 marzo 1904, n. 140, sui provvedimenti a favore della Basilicata	81,000 »
160	Rimborso da parte dell'Amministrazione degli ospedali di Roma in conto dell'anticipazione di L. 700,000 fatta dallo Stato per provvedere alla sistemazione del servizio delle Casse (art. 5 della legge 8 luglio 1903, n. 321)	140,000 »
161	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi a termini della legge 25 giugno 1905, n. 261.	6,167,793 50
162	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento delle somme fornite dal Tesoro mediante mutui con la Cassa dei depositi e prestiti (Legge 22 aprile 1905, n. 187, art. 9 e 10)	943,898 31
163	Riscossione di anticipazioni varie	99,075 04
		<b>9,373,148 01</b>
<b>Anticipazioni al tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori.</b>		
165	Anticipazione delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (Art. 47 della legge 1 <sup>o</sup> marzo 1886, n. 3682)	<i>per memoria</i>
166	Anticipazione dei comuni interessati nelle spese dei porti a termini dell'art. 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6280	<i>per memoria</i>
<b>Partite che si compensano nella spesa.</b>		
167	Rimborso dall'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate	3,500,000 »
<i>Da riportarsi</i>		3,500,000 »

\* Il capitolo n. 164 venne trasportato alla rubrica « Ricuperi diveri » col n. 179 bis.

	<i>Riporto</i> . . . . .	3,500,000 »
168	Ricupero delle anticipazioni date al Ministero della guerra pel servizio di cassa dei corpi dell'esercito . . . . .	8,000,000 »
169	Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali . . . . .	170,000 »
170	Vendita di beni immobili, affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati . . . . .	32,000 »
171	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali . . . . .	680,000 »
172	Prodotto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita con la legge 2 agosto 1897, n. 382 . . . . .	<i>per memoria</i>
173	Entrate proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (articoli 19 e 20 della legge 22 luglio 1906) . . . . .	194,000 »
174	Entrate proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione (articoli 9 e 16 della legge 22 luglio 1906) . . . . .	60,000 »
175	Rimborso da parte della Repubblica di S. Marino delle annualità di estinzione del mutuo di lire 200,000 da essa contratto con la Cassa depositi e prestiti in base all'art. 2 della convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446)	9,310 04
176	Somministrazione dalla Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili compresi nella tabella A annessa all'allegato M, approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 . . . . .	10,043,635 »
177	Anticipazione dalla Cassa centrale di Risparmio e Depositi in Firenze della somma occorrente per la esecuzione delle opere e dei lavori d'un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale Nazionale in Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337) . . . . .	<i>per memoria</i>
178	Ricupero delle anticipazioni fatte alla Cassa Depositi e Prestiti pel fondo di ammortamento stabilito dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166) . . . . .	<i>per memoria</i>
		22,688,945 04
	<b>Ricuperi diversi.</b>	
179	Capitale corrispondente alle obbligazioni del Tirreno convertite in rendita consolidata 4.50 per cento netta e che avrebbero dovuto essere ammortizzate durante l'esercizio finanziario mediante acquisti a corso di borsa . . . . .	1,720,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,720,000 »



	<i>Riporto</i> . . . . .	1,720,000 »
179 <i>bis</i>	Capitale compreso nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle Strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di lire 13,000,000 spettante allo Stato in forza dell'art. 5 della convenzione 13 aprile 1906 approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 325 . . . . .	62,402 05
180	Ricupero di somme da reintegrarsi nel bilancio passivo a capitoli della categoria III <sup>a</sup> - Movimento di capitali . . . . .	<i>per memoria</i>
		1,782,402 05
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
181	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .	16,524,729 61
182	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati od in sospeso . . . . .	5,052 60
183	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo . . . . .	15,236 25
184	Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori . . . . .	1,558,260 »
185	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati e di quelli liberi da ogni vincolo . . . . .	119 40
186	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori . . . . .	389,565 »
187	Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato . . . . .	10,000,000 »
188	Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa . . . . .	4,738,447 50
189	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al Comune ed alle spese di riscossione . . . . .	16,389,817 50
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	49,621,227 86

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 11 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i> . . . . .	49,621,227 68
190	Prodotto della vendita dei francobolli applicati sui cartellini dei piccoli risparmi e sui cartellini per contributi minimi, per l'iscrizione degli operai nella Cassa nazionale di previdenza . . . . .	400,000 »
191	Somme da prelevarsi dal conto corrente colla Cassa depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195) . . . . .	10,744,657 14
192	Aumento alle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e a piccola velocità sulle ferrovie dello Stato, da destinarsi a colmare la quota a carico dello Stato del disavanzo al 30 giugno 1885 delle Casse pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario (Leggi 29 marzo 1900 n. 101, 22 aprile 1905 n. 137, 28 giugno e 15 luglio 1906 nn. 261 e 324). . . . .	7,950,000 »
193	Ricupero di somme da reintegrarsi nel bilancio passivo a capitoli della categoria IV <sup>a</sup> - Partite di giro . . . . .	<i>per memoria</i>
		68,715,885 »

**RIASSUNTO PER TITOLI****TITOLO I.****Entrata ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.**

	Redditi patrimoniali dello Stato . . . . .	64,738,112 25
Contributi	Imposte dirette . . . . .	405,751,000 »
	Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze . . . . .	235,500,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero dei lavori pubblici . . . . .	31,285,000 »
	Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri . . . . .	900,000 »
	Tasse di consumo . . . . .	452,001,570 18
	Privative . . . . .	390,600,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,580,775,682 73

	<i>Riporto</i>	1,580,775,682 73
Proventi di servizi pubblici . . . . .		133,005,100 »
Rimborsi e concorsi nelle spese . . . . .		53,876,927 35
Entrate diverse . . . . .		17,492,949 76
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria		1,785,150,659 84
TITOLO II.		
<i>Entrata straordinaria</i>		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rimborsi e concorsi nelle spese . . . . .		7,717,594 88
Entrate diverse . . . . .		6,097,105 87
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria		13,814,700 75
CATEGORIA SECONDA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE . . . . .		
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Vendita di beni ed affrancamento di canoni . . . . .		2,918,840 »
Accensione di debiti . . . . .		96,000,000 »
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro . . . . .		9,373,148 01
Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori . . . . .		»
Partite che si compensano nella spesa . . . . .		22,688,945 04
Ricuperi diversi . . . . .		1,782,402 05
TOTALE della categoria terza		132,763,335 10
TOTALE del titolo II. — <i>Entrata straordinaria</i>		146,578,035 85
TOTALE dell'entrata reale (ordinaria e straordinaria)		1,931,728,695 69
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO . . . . .		
		68,715,885 »

## RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Entrate effettive	Parte ordinaria . . . . .	1,785,150,659 84
	Parte straordinaria . . . . .	13,814,700 75
		<hr/> 1,798,965,360 59
Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria) .		»
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . .		132,763,335 10
	Totale dell'entrata reale . . . . .	<hr/> 1,931,728,695 69
Categoria IV. — Partite di giro . . . . .		68,715,885 »
	TOTALE GENERALE . . . . .	<hr/> 2,000,444,580 69

Riepilogo degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908.

	PARTE ORDINARIA		PARTE STRAORDINARIA		INSIEME					Partite di giro	TOTALE generale (Colonne 9 e 10)	
	Entrate e spese effettive 1	Entrate e spese effettive 2	Costruzione di strade ferrate 3	Movimento di capitali 4	Totale (Colonne 2, 3 e 4) 5	Entrate e spese effettive 6	Costruzione di strade ferrate 7	Movimento di capitali 8	Totale delle entrate e spese reali (Colonne 1 e 5) 9			10
Entrata . . . . .	1,785,150,659.84	13,814,700.75	»	132,763,335.10	146,578,035.85	1,798,965,380.59	»	132,763,335.10	1,931,728,695.69	68,715,885	»	2,000,444,580.69
Spesa:												
Ministero del tesoro . . . . .	606,577,533.79	10,746,796.50	»	143,411,509.24	154,158,305.74	617,324,330.29	»	143,411,509.24	760,725,839.53	10,435,817.70	»	771,171,657.32
Id. delle finanze . . . . .	239,261,531.85	3,964,876	»	1,026,000	4,990,876	243,226,407.85	»	1,026,000	244,252,407.85	32,991,291.04	»	277,243,698.89
Id. di grazia, giustizia e culti . . . . .	43,954,813.21	21,898.43	»	»	21,898.43	43,976,711.64	»	»	43,976,711.64	161,913.43	»	44,138,625.07
Id. degli affari esteri . . . . .	16,181,796.32	815,930	»	»	815,930	16,997,726.32	»	»	16,997,726.32	207,352	»	17,205,078.32
Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	75,341,628.65	3,847,532.26	»	»	3,847,532.26	79,189,160.91	»	»	79,189,160.91	1,569,756.91	»	80,758,917.82
Id. dell'interno . . . . .	95,760,203.72	2,535,061.97	»	»	2,535,061.97	98,295,265.69	»	»	98,292,265.69	1,630,246.00	»	99,925,511.78
Id. dei lavori pubblici . . . . .	30,043,900	60,437,550	10,200,000	217,250	70,854,800	90,481,450	10,200,000	217,250	100,898,700	11,120,556.30	»	112,019,256.30
Id. delle poste e dei telegrafi . . . . .	98,977,104.41	2,428,901.76	»	»	2,428,901.76	101,406,006.17	»	»	101,406,006.17	607,495.48	»	102,013,501.65
Id. della guerra . . . . .	270,050,000	»	»	»	»	270,050,000	»	»	270,050,000	7,085,066.86	»	277,135,066.86
Id. della marina . . . . .	120,728,861.32	13,692,000	»	3,500,000	17,192,000	134,420,861.32	»	3,500,000	137,920,861.32	2,702,188.96	»	140,623,050.28
Id. di agricol. indust. e comm. . . . .	18,935,122.93	4,550,300	»	»	4,550,300	23,485,422.93	»	»	23,485,422.93	204,200.14	»	23,689,623.07
	1,615,812,496.20	103,040,846.92	10,200,000	148,154,759.24	261,395,606.16	1,718,853,343.12	10,200,000	148,154,759.24	1,877,208,102.36	68,715,885	»	1,945,923,987.36
Avanzo . . . . .	+ 169,338,163.64	»	»	»	»	+ 80,112,017.47	»	»	+ 54,520,593.33	»	»	+ 54,520,593.33
Disavanzo . . . . .	»	- 89,226,146.17	-10,200,000	-15,391,424.14	- 114,817,570.31	»	-10,200,000	-15,391,424.14	»	»	»	»

PRESIDENTE. Darò ora lettura degli articoli coi quali si approvano i diversi stanziamenti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(Approvato).

Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1908 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'art. 1° della legge 26 luglio 1868, n. 4513.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, n. 4513, è mantenuto, pel periodo suddetto, limitatamente ad un solo decimo dell'imposta principale, ai termini dell'art. 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, art. 1° della legge 10 luglio 1887, n. 4665, ed art. 1°, ultimo capoverso, della legge 21 gennaio 1897, n. 23.

L'aumento dell'imposta di ricchezza mobile, determinato dall'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è mantenuto, pel periodo suddetto, soltanto per i redditi delle colonie agrarie, di cui al secondo capoverso dell'art. 9 dell'allegato N alla legge suddetta.

(Approvato).

Art. 3.

I contingenti comunali di imposta sui terreni nel compartimento Ligure-Piemontese restano fissati, per il periodo di cui all'articolo precedente, nella misura stabilita dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio.

(Approvato).

Art. 4.

È continuata al ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme

in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia e al Banco di Sicilia.

(Approvato).

Art. 5.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, cioè:

*Entrata e spesa effettiva.*

Entrata . . . . . L.	1,798,965,360.59
Spesa . . . . . »	1,718,853,343.12
Avanzo effettivo . L. +	<u>80,112,017.47</u>

*Costruzione di strade ferrate.*

Entrata . . . . . L.	»
Spesa . . . . . »	10,200,000 »
Eccedenza passiva L. —	<u>10,200,000 »</u>

*Movimento di capitali.*

Entrata . . . . . L.	132,763,335.10
Spesa . . . . . »	148,151,759.24
Eccedenza passiva L. —	<u>15,391,424.14</u>

*Partite di giro.*

Entrata . . . . . L.	68,715,885 »
Spesa . . . . . »	68,715,885 »

*Riassunto generale.*

Entrata . . . . . L.	2,000,444,580.69
Spesa . . . . . »	1,945,923,987.36
Differenza attiva . L. +	<u>54,520,593.33</u>

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto; prego i signori senatori, segretari, a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

**Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma » (N. 715).**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma ».

Do lettura del disegno di legge:

**Articolo unico.**

In aggiunta ai fondi già autorizzati con le precedenti leggi per la costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia in Roma, è autorizzata la maggiore spesa di lire 3,620,000, da stanziarsi al cap. 91 del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1906-1907.

Dichiaro aperto la discussione su questo disegno di legge.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Questo disegno di legge ispira a tutti rigore, e forse asprezza di apprezzamenti.

Il Palazzo di Giustizia davvero rappresenta una pagina malinconica dell'Amministrazione pubblica. Non sono competente nel giudicarlo dal lato artistico; ma non posso non ripetere, anche con i moltissimi, che è indegno di Roma. Quello che sappiamo tutti è che questo palazzo dal lato finanziario è un vero disastro, poichè deliberato in base ad un preventivo di soli 10,000,000, costa già allo Stato, fino ad oggi, oltre 33,000,000, e in forza della legge che ora discutiamo costerà 37,000,000, senza neanche poter dire di avere finito; perchè sono preannunziate altre richieste non indifferenti di denaro.

Discutere di ciò, anche in un'ora in cui il Senato non avesse il legittimo desiderio di por termine ai suoi lavori, sarebbe opera improduttiva di effetti, salvo quello di consacrare

negli atti di questo alto Consesso una considerazione melanconica.

Ma purtroppo il Palazzo di Giustizia non è soltanto un orrore dal lato artistico, ed un disastro dal lato finanziario, ma è un continuo motivo di sospetti per i modi tenuti ed anche per i mezzi usati nelle varie contestazioni o giudizi.

Ed ora siamo in presenza di un lodo impressionante.

In forza di un atto compromissorio si stabilì che tutte le contestazioni dovessero essere giudicate da un collegio arbitrariamente composto di determinati funzionari. In un giorno la ditta appaltatrice, incoraggiata da quello che era accaduto innanzi, cioè di vedere quasi sempre accolte, e favorevolmente, tutte le sue domande che aveva fatte, domandò che per assunte colpe dello Stato, consistenti in un ritardo di pochi giorni nell'adempimento di un patto, le si dovesse dare ancora altri 6,000,000 di rifacimento di danni, somma che (l'appétit vient en mangeant) arrivò ad 8,000,000 dinanzi al Collegio arbitramentale.

È curioso: un palazzo che doveva costare 10,000,000, solamente per danni ed interessi derivanti da una mancanza di un patto, e non principale, avrebbe dato il diritto a danni ed interessi per 8,000,000!

Si costituì il Collegio arbitramentale, come risulta dagli atti presentati al Parlamento, di due consiglieri di Stato che rispondono ai nomi: comm. Attilio Bruniati e comm. Enrico Galluppi, deputati al Parlamento, Nicola Verdinois e Giuseppe Botto, ispettori, mi pare, del Genio civile, nonchè di un magistrato nella persona del signor Tommaso Mosca. Questo Collegio arbitramentale esclude la colpa da parte dello Stato; ma, malgrado ciò, diede i danni e interessi a favore della Ditta istante.

Io non posso procedere ad una disamina del lodo senza confondere i diversi poteri dello Stato. Noi siamo potere legislativo; non possiamo qui discutere le sentenze, sieno di magistrati ordinari, sieno di magistrati straordinari. Il lodo ormai rappresenta una *res iudicata*, che s'impone a tutti ed anche a noi, ond'è che non potrò neanche negare il mio voto a favore di questa legge, perchè non posso negare al Governo del Re i mezzi per soddisfare a questo suo debito in esecuzione del lodo.

Ma io vedo, per esempio, per dirne una, che al numero 1° del dispositivo di questo lodo, la condanna a carico dello Stato di lire 612,265.57 per maggior consumo e deprezzamento dei legnami per ponti di servizio e ferramenti relativi; e non posso non considerare che quel materiale, per avere tale danno in pochi giorni, dovrebbe in ragione e proporzione valere una somma di oltre 100 milioni. E ciò dopo essere stata esclusa la colpa da parte dell'Amministrazione dello Stato!

Fatto questo rilievo, non oso aggiungerne altro, quantunque mi sentissi quasi trascinato a notare che è stato anche attribuito a favore della Ditta istante 1,744,073 lire e 37 centesimi, in ordine alla sedicesima partita « aumenti di mercedi agli operai in seguito agli scioperi dopo il maggio 1901 », attribuzione che, dopo l'esclusione della colpa, pregiudica altre teorie giuridiche, che non posso fare perchè devo rispettare la cosa giudicata.

La Giunta di bilancio della Camera dei deputati presentò al Governo un ordine del giorno; ed il Governo fece, anche in questa circostanza, molto lodevolmente, il suo dovere, accettandolo. Poichè la nostra Commissione di finanze ricorda quest'ordine del giorno e propone a noi di prendere atto delle dichiarazioni dal Governo fatte innanzi alla Camera dei deputati, cioè di accettarlo e di eseguirlo, io reputo utile ricordare a noi tutti le gravi parole di tale risoluzione.

Essa dice:

« La Camera, considerando che dei ritardi dai quali nella vertenza dell'Amministrazione dello Stato con l'impresa Borrelli per il Palazzo di Giustizia, derivò la condanna dello Stato al pagamento di enormi indennità (Sentenza arbitrata 18 aprile 1907), è doveroso ricercare rigorosamente le responsabilità, affinchè gli interessi dei contribuenti non vengano per colpa di alcuno impunemente offesi »;

(Questo è in quanto a coloro che avrebbero dato luogo a quei ritardi, onde la contestazione).

« Considerando che la clausola compromissoria, quale di regola viene introdotta nei contratti dello Stato, per la costituzione anche del Collegio arbitrale a mezzo di funzionari governativi, non pare abbia corrisposto a quegli intenti di ottenere giustizia migliore e meno costosa, che la determinarono;

« Fa invito al Governo: 1° di ricercare e riferire da chi e per quali cause derivarono i ritardi per cui venne con la sentenza 18 aprile 1907 giudicato dovere dello Stato prestare il risarcimento; 2° di studiare o riferire altresì quali risultati si siano ottenuti dalla clausola compromissoria, e se convenga o meno escludere dalle funzioni di arbitro i funzionari dello Stato ».

Io non saprei abbastanza raccomandare al Governo la più rigida e la più sollecita esecuzione del compito assunto.

Per quanto sia facile comprendere le ragioni che possono consigliare all'Amministrazione dello Stato d'introdurre nei contratti i patti compromissori, cioè di far giudicare da arbitri le contestazioni, per necessità di sollecitare, e per necessità di giudizi eminentemente tecnici più che giuridici, ritengo maggior garanzia quella del magistrato ordinario. Ma se mai lo Stato vedesse la necessità qualche volta di procedere al giudizio arbitrale escluda dall'ufficio di arbitro i funzionari, compresi i magistrati ed escluda gli uomini politici e parlamentari. Innanzi tutto osservo che lo Stato, assumendo arbitri i propri funzionari, offende i propri interessi, perchè questi, se lavorano da arbitri, non lavoreranno da impiegati, e nello stesso tempo turba interessi e crea gelosie in quelli non prescelti che mormorano, apparentemente in nome del loro amor proprio offeso, e realmente per il loro contrariato desiderio d'un provento avventizio.

In quanto agli uomini politici, il mio invito è conforme a quello che molti anni or sono dissi anche nell'altro ramo del Parlamento, quando avevo l'onore di appartenervi.

Io non arrivo fino a pretendere che addirittura lo Stato si debba privare del giudizio di uomini politici. Questo no. Ma quando tali incarichi di uomini politici in Commissioni remuneratrici creano sospetti nel pubblico, al quale pure dobbiamo in tempi liberi dare le maggiori soddisfazioni, evitiamoli.

Nell'altro ramo del Parlamento domandai che il ministro del tesoro ogni anno avesse allegato al bilancio d'assestamento l'elenco dei senatori e dei deputati...

Voci. C'è questo elenco: il suo desiderio venne soddisfatto.

VISCHI. Si c'è, ma in minimi termini.



Dunque dicevo, domandai che al bilancio di assestamento fosse allegato l'elenco di tutti i senatori e di tutti i deputati che percepiscono, per qualsiasi motivo, denaro dallo Stato, giacchè è bene, o signori, che ciascuno di noi risulti al pubblico quale è; e se è vero che risulterà che qualcuno dei membri del Parlamento percepisca più stipendi o ricavi guadagni facendo l'arbitro, ovvero appartenendo a Commissioni remunerative, risulterà pure che vi sono coloro che compiono nobilmente il loro dovere, trascurando perfino i personali interessi e sacrificandosi per il bene della patria. (Approvazioni).

Con amarezza nell'animo di cittadino e di legislatore rilevo queste cose; ma dico subito, che ho il conforto di trovare, specialmente nel presente Governo, la miglior garanzia contro gli abusi di cui ho parlato.

Sono sicuro che il presente Gabinetto vorrà stabilire con rigidezza una massima tale da evitare nell'avvenire simili scandali. (Vive approvazioni).

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *relatore e presidente della Commissione di finanze*. Anzitutto debbo richiamare l'attenzione del Senato sopra un'omissione avvenuta nella stampa della relazione, là dove si riporta l'ordine del giorno votatosi nella Camera dei deputati. E l'omissione consiste in ciò, che in quell'ordine del giorno che invita il Governo a studiare e riferire altresì quali risultati si sono ottenuti dalla clausola compromissoria e se convenga o meno escludere dalle funzioni da arbitro i funzionari dello Stato, manca questa frase: « e i membri del Parlamento ».

Debbo poi anche dichiarare che il pigliar atto delle dichiarazioni del Governo, com'è detto nella nostra relazione, non riguarda l'accettazione dell'ordine del giorno della Camera dei deputati, sibbene riguarda la dichiarazione contenuta nella relazione fatta al Senato, di avere il Governo accettato quell'ordine del giorno col proposito di adempierlo in ogni sua parte, e pigliar atto della dichiarazione, la quale conclude con queste parole, che sono la conclusione anche della intera relazione stessa, che il Governo, cioè, si riserva di riferire anche al Senato

circa le ricerche e gli studi che saranno fatti in esecuzione del suddetto ordine del giorno.

Era a questo complesso di dichiarazioni, le quali rassicurano pienamente che da parte del Governo non si mancherà ad ogni studio e ad ogni diligenza intorno a questo increscioso affare, che noi ci riferivamo nell'invitare, nella nostra relazione, il Senato a prendere atto delle dichiarazioni del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tommasini.

TOMMASINI. Io aveva chiesto di parlare per rilevare la omissione che aveva avuto luogo nel riferire l'ordine del giorno votato dalla Camera nella relazione dell'Ufficio centrale. Ora, dopo le dichiarazioni dell'egregio relatore, non ho altro da aggiungere.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Come il Senato ha udito, il lodo arbitrale, del quale si discute, trae origine da una esplicita clausola compromissoria, stipulata a termine del capitolato generale del 1895 per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici. Questo capitolato all'art. 43 dispone: « Con la firma del contratto resta convenuto che la nomina dei cinque arbitri sarà fatta nel seguente modo: due saranno scelti dal presidente del Consiglio di Stato fra i consiglieri di Stato, due dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici tra gli ispettori del Genio civile componenti il Consiglio, uno dal presidente della Corte d'appello di Roma tra i consiglieri della Corte d'appello stessa ».

A termini di tale art. 43 fu proceduto anche nell'arbitrato Borelli. Il Governo non potè avere e non ebbe alcuna ingerenza neppure nella nomina degli arbitri; essi furono nominati due dal presidente del Consiglio di Stato, due dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, uno dal presidente della Corte d'appello di Roma.

Gli arbitri procedettero all'esame della controversia e pronunciarono la grave condanna di cui il Senato ha avuto notizia. Tosto che io ebbi comunicazione del lodo arbitrale, stimai, siccome era mio dovere, di interrogare l'Avvocatura erariale per sapere se fosse possibile impugnare il lodo, non per Cassazione, non per

Appello, ma con uno dei due gravami che soltanto sono esperibili ai termini del capitolato, cioè l'azione di nullità e la revocazione.

L'Avvocatura erariale con rapporto del 10 maggio scriveva così (il rapporto era firmato dall'avvocato generale senatore De Cupis): « Ho esaminato con tutta la necessaria attenzione la sentenza arbitrale e ho dovuto convincermi che essa non sia impugnabile, nè col rimedio della nullità, nè con quello della revocazione che, come è noto a codesto onor. Ministero, sarebbero gli unici gravami di cui potrebbe valersi l'Amministrazione. E concludeva:

« Un giudizio di nullità sarebbe a mio avviso affatto insostenibile, e tale sarebbe anche un giudizio per revocazione, non ricorrendo alcuna delle ipotesi per le quali la legge ha riservato quello straordinario rimedio.

« A queste conclusioni sono giunto dopo la critica e l'esame della sentenza arbitrale da me compiuto col proposito di voler trovare modo d'impugnare il lodo che porta così rilevante condanna a carico dell'Amministrazione; ma debbo assicurare, che, nonostante il mio buon volere, non ho trovato alcun motivo che renda fondata l'impugnativa ».

Dopo ciò non rimaneva che domandare al Parlamento l'autorizzazione a pagare, affinché sulla somma non decorresse l'interesse del 5 per cento. Io non trascurai neppure d'indagare, prima ancora che la Camera deputati me ne facesse invito, sulle eventuali responsabilità dell'Amministrazione per il ritardo degli ordinativi, ritardo, che costituisce il fondamento della sentenza; l'appaltatore che avrebbe dovuto ricevere gli ordinativi entro un certo termine, non li ha ricevuti secondo la sentenza che in un tempo molto più lungo, sicchè l'aumento della mano d'opera e il deperimento dei materiali deve andare a carico dello Stato che ha ritardato la consegna degli ordinativi.

Ebbene, io interrogai chi è stato per molti anni, cioè dal 1900, alla direzione dei lavori del Palazzo di Giustizia. L'ingegnere stesso rispondeva: « Il ritardo nella consegna degli ordinativi fu fatale ed indipendente dalla volontà di alcuno. Esso fu dovuto al tempo insufficiente assegnato per la esecuzione dell'opera e di conseguenza per l'allestimento degli ordinativi necessari, nonchè alla grandissima mole del lavoro. È a conoscenza del sottoscritto che il pre-

detto tempo fu molto dibattuto, e che dall'Ufficio speciale costituito con decreto del 1907 fu fatta rilevare l'insufficienza di tale tempo... L'esame degli ordinativi di cui trattasi basterebbe a dimostrare l'immensa mole del lavoro che ha dovuto compiere il personale posto alla diretta dipendenza dell'architetto. Sono in numero di 800 con molte tavole di disegni al vero o alla metà del vero. La difesa dell'Amministrazione non ha mancato di far emergere le dette circostanze, ma se ciò ha valso a scagionare l'Amministrazione, non ha valso a liberare la stessa da ogni responsabilità nei rapporti giuridici col'Impresa, a cui non si è potuto opporre che non avesse predisposto potenti mezzi per eseguire un'opera di tanta importanza ».

Questo rapporto non mi parve esauriente, anche perchè non comprende il periodo anteriore dal 1897 al 1900, che è forse quello che deve essere più minutamente esaminato e durante il quale la direzione tecnica dell'opera era affidata ad altri funzionari; sicchè quando la Camera mi fece invito, non di discutere il giudicato, ma di esaminare se i funzionari avessero tutti fatto il loro dovere, se il ritardo fosse imputabile ad essi, sicchè vi fossero provvedimenti di carattere disciplinare o d'altra natura da prendere, accettai volentieri l'invito.

Accettai pure la seconda parte dell'ordine del giorno, per la quale si domanda se la clausola compromissoria abbia fatto effettivamente buona prova, e se non vi sia da stabilire una qualche incompatibilità, fra l'ufficio di funzionario dello Stato, o membro del Parlamento, e la funzione di arbitro dello Stato. Non dirò al Senato quale sia la mia opinione intorno a questo argomento, poichè verrei a prevenire il giudizio della Commissione che deve giudicare con piena indipendenza. Dichiaro solo che ho già pregato l'onor. senatore Astengo di assumere la presidenza della Commissione chiamata a fare queste indagini, che saranno intraprese e condotte innanzi, ne sono sicuro, con la maggiore alacrità, e comunicate ai due rami del Parlamento.

Dirò al Senato, come già dichiarai alla Camera, che ho creduto, in una riforma parziale del capitolato, da me studiata parecchi mesi or sono, di limitarmi ad un piccolo argomento, che per la sua importanza morale è tuttavia degno dell'attenzione del Senato, ed è che la

liquidazione degli onorari non venga fatta dagli arbitri stessi nel loro proprio e personale interesse, ma venga invece affidata all'autorità giudiziaria secondo le norme e le garanzie del dritto comune. (*Approvazioni*).

Volevo comprendere in questa riforma, già approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e trasmessa al Consiglio di Stato, alcune disposizioni sull'ammissibilità dell'appello nelle controversie più gravi, ma poichè la Commissione d'inchiesta dovrà anche esaminare questo punto, mi astengo da ogni altra considerazione.

Tengo però, per l'onore dell'Amministrazione a dichiarare che il senatore Vischi, soltanto per equivoco, ha detto al Senato: Quest'opera preventivata per 10 milioni è costata 37 milioni, solo per i ritardi accaduti nel suo compimento.

VISCHI. No, non ho detto questo.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. La verità la dirà la Commissione che assoderà come i progetti siano via via andati trasformandosi, si sia voluto con la monumentomania che affligge gl'Italiani, fare un'opera grandiosa, colossale, senza riguardo ai preventivi. Gli effetti del lodo arbitrale sono stati gravi, ma non tali da lasciar credere ad un salto nel buio da 10 a 37 milioni.

Assicuro quindi il Senato che adempirò la promessa con la diligenza e la scrupolosità necessarie in un tema così grave.

PRESIDENTE. Mi perviene dal senatore Vischi il seguente ordine del giorno:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del Governo, e confidando che nei contratti non stabilisca clausole compromissorie, ed in ogni caso escluda dalle funzioni di arbitro i funzionari dello Stato ed i membri del Parlamento, passa alla votazione dell'articolo ».

DE CUPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CUPIS. Mi consenta il Senato brevissime parole.

L'onor. ministro dei lavori pubblici ha già detto della possibilità o meno d'impugnare di nullità o per revocazione la sentenza arbitrale. E per questo rispetto non potrei che confermare quello che già scrissi nel mio rapporto di cui lo stesso onorevole ministro ha fatto cenno; rapporto abbastanza diffuso e detta-

gliato in ogni sua parte, del quale il ministro, eminente giurista, ha potuto fare giusto apprezzamento.

Mi permetterà però il Senato che dia qualche spiegazione su di un punto, che pure è parso potesse, in qualche modo, essere tuttavia oggetto di discussione. È stato rilevato, che forse la sentenza arbitrale, avrebbe potuto dare occasione d'impugnazione di nullità per quella parte in cui aveva rimesso ad altro tempo il pronunciare sopra certe domande dell'Impresa. Conviene che il Senato sappia che anche questa parte è discussa nell'indicato rapporto, e v'è dimostrato come la mancata pronunzia non potrebbe sostenersi; essendo stata quella riserva dalle parti consentita per mancanza del collaudo e del conto finale.

Ma più a me preme dar notizia al Senato di cosa che non gli sarà discara.

Nell'ordine del giorno presentato alla Camera c'è questa parte: « Considerando che la clausola compromissoria, quale di regola viene introdotta nei contratti dello Stato per la costituzione anche del Collegio arbitrale a mezzo di funzionari governativi, non pare abbia corrisposto a quegli intenti di ottenere giustizia migliore e meno costosa ». Or bene: a questo proposito non mi pare convenga lasciarsi troppo turbare il giudizio, dalla impressione disastrosa che certo produce la condanna dalla quale l'erario dello Stato è stato così fortemente colpito.

Della indagine consigliata dalla Camera al Governo del Re, io credo che si possa dire che esista già quanto occorre ad un giusto giudizio in un documento che è di pubblica ragione.

Nella relazione sui lavori dell'Avvocatura erariale nel quadriennio 1901-904 esiste un prospetto di tutti i giudizi arbitrali che durante quel periodo di tempo hanno avuto luogo.

Da quel prospetto risulta che le pretese che sono state sollevate dalle ditte appaltatrici (e sono 93 giudizi arbitrali, di cui si ragiona) ammontarono a L. 56,621,847.65. Ebbene sapete voi per mezzo di questi Collegi quanti di questi 56 milioni sono stati poi attribuiti alle imprese? Sono stati attribuiti 6,546,518.98 dimoche l'effetto di questi giudizi arbitrali è stato per lo Stato il risparmio, rispetto alle dimande proposte dalle imprese, di ben 50,008,428.65!

Non ho altro da dire.

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Sento il dovere di rettificare un equivoco in cui è caduto l'onorevole ministro dei lavori pubblici. Io non dissi che il palazzo di giustizia costi 37 milioni per effetto di ritardi posti dall'Amministrazione. Ciò sarebbe avvenuto soltanto ora dando luogo all'ultima contestazione, e neanche per colpa dell'Amministrazione. Accennai alla spesa aumentata, e riconosco che ciò avvenne anche per cambiamento di progetti oltre alle tante liquidazioni che l'Impresa ottenne di danni e di interessi.

Non entro più nella discussione fatta, perchè ormai credo tutti concordi nel pensiero di affermare, anche con un nostro voto, quello che disse l'altro ramo del Parlamento. È questa una questione così alta e che s'ispira a tali principi, oltre quelli dell'interesse dell'Amministrazione dello Stato, da rendere indispensabile un voto del Senato.

Il Senato deve confortare l'azione del Governo del Re, azione giusta ma rigida. E perchè il Senato sia anche più persuaso della necessità di tale azione rilevo quanto è accennato in documento parlamentare, cioè nella relazione fatta alla Camera da quella Giunta del bilancio, cioè che il lodo fu pronunciato il giorno 18 aprile, fu depositato nella cancelleria il giorno 19, fu registrato il 23 e venne notificato il 24, quantunque fosse di 133 pagine.

Io non dico che la Ditta ne avesse avuto in anticipazione una copia, perchè credo bene che nessuno seppe mai del lodo, prima che fosse stato pubblicato col deposito in cancelleria, ma dico che le date autorizzano tante supposizioni, che vorrei sempre tener lontane dai funzionari dello Stato e dagli uomini politici.

Egli è perciò che col mio ordine del giorno confido che il Governo, anche quando nell'interesse della cosa pubblica non possa prescindere da patti compromissori relativi a giudizi arbitrali, non stabilisca condizioni come quelle ricordate dal ministro dei lavori pubblici; ed escluda sempre gli uomini politici. E così si chiuda questo incidente, anche perchè il Collegio arbitrale ha avuto pure fretta (o questo è umano) di liquidare le sue competenze nella somma di 33 mila lire! (*Vide approvazioni*).

PRESIDENTE. Il Governo accetta l'ordine del giorno presentato dall'onor. Vischi?

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Nessun altro chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Accordi postali internazionali firmati in Roma il 26 maggio 1906 » (N. 686).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Accordi postali internazionali firmati in Roma il 26 maggio 1906 ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., *segretario*, legge:

(V. Stampato N. CSC).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Piena ed intera esecuzione sarà data, dal 1° ottobre 1907, alle convenzioni ed accordi internazionali relativi al servizio postale, dei quali segue il tenore, firmati a Roma il 26 maggio 1906:

1° Convenzione postale universale, seguita da un protocollo;

2° Accordo per lo scambio di lettere e scatole con valore dichiarato, seguito da un protocollo;

3° Accordo per lo scambio di vaglia postali, seguito da un protocollo;

4° Convenzione per lo scambio di pacchi postali, seguita da un protocollo;

5° Accordo per il servizio dello riscossioni;

6° Accordo per i libretti di ricognizione;

7° Accordo per l'intervento della posta nelle associazioni ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche.

(Approvato).

## Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione alle clausole contenute nelle Convenzioni e negli accordi enunziati all' articolo 1°, che hanno carattere facoltativo dilatorio, quando crederà giunto il momento opportuno, a mezzo di decreto Reale.

(Approvato).

*N.B.* — Per le convenzioni vedi stampato della Camera dei deputati n. 742.

Questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Invio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di L. 35,000 per la transazione con gli eredi degli ingegneri Ferdinando Savino e Federico Travaglini e con gli ingegneri Eduardo Travaglini e Carlo Laneri » (N. 690).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di L. 35,000 per la transazione con gli eredi degli ingegneri Ferdinando Savino e Federico Travaglini e con gli ingegneri Eduardo Travaglini e Carlo Laneri ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., *segretario*, legge:

## Articolo unico.

Per dare esecuzione alla transazione stipulata con l'atto 11 febbraio 1907 tra il Ministero di grazia e giustizia e dei culti e gli eredi degli ingegneri Ferdinando Savino e Federico Travaglini, e gli ingegneri Eduardo Travaglini e Carlo Laneri, relativa alle contestazioni giudiziali circa il compenso per i progetti di sistemazione del palazzo Castelcapuano in Napoli, è autorizzata l'iscrizione della somma di 35 mila lire nella parte straordinaria del bilancio passivo del detto Ministero per l'esercizio 1906-1907.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione e, trattandosi di un solo articolo, questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Sistemazione degli Uffici finanziari, della Scuola di guerra, dell'Officina carte-valori e della biblioteca Nazionale Universitaria in Torino e approvazione di una Convenzione con quel comune per la sistemazione predetta » (N. 707).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione degli Uffici finanziari, della Scuola di guerra, dell'Officina carte-valori e della biblioteca Nazionale Universitaria in Torino e approvazione di una Convenzione con quel comune per la sistemazione predetta ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 707).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

## Art. 1.

È approvato l'annesso schema di Convenzione, concordato tra le Amministrazioni delle finanze, della guerra, del tesoro e della pubblica istruzione, da una parte, ed il comune di Torino, dall'altra, per la sistemazione degli Uffici finanziari, della Scuola di guerra, dell'Officina carte-valori e della biblioteca Nazionale universitaria in quella città.

(Approvato).

## Art. 2.

In dipendenza della detta Convenzione è autorizzata la cessione al comune e la permuta con esso degli immobili e diritti immobiliari descritti negli articoli 10 e 12 della Convenzione medesima.

(Approvato).

## Art. 3.

A compensare il patrimonio speciale, amministrato dal Demanio per conto della pubblica istruzione, della perdita della parte del fabbricato, denominato di S. Francesco da Paola, che viene ceduta al comune in forza dell'articolo precedente, è iscritta nella categoria dei

beni costituenti il patrimonio predetto una parte del palazzo demaniale, denominato del Debito pubblico, corrispondente per valore a quella del fabbricato S. Francesco da Paola, oggetto della cessione suaccennata.

(Approvato).

#### Art. 4.

Con decreti del Ministero del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, saranno iscritte nella parte straordinaria, categoria 1<sup>a</sup>, spese effettive, dei bilanci dei Ministeri delle finanze, della guerra, del tesoro, della pubblica istruzione e nella parte straordinaria, categoria 1<sup>a</sup>, entrate effettive, del bilancio della entrata, alle scadenze stabilite, le seguenti somme:

nel bilancio del Ministero delle finanze L. 211,200, da ripartirsi in quattro annualità, di L. 52,800 ciascuna;

nel bilancio del Ministero della guerra L. 1,060,000, da ripartirsi in quattro annualità di L. 265,000 ciascuna;

nel bilancio del Ministero del tesoro lire 1,300,000 da ripartirsi in quattro annualità, di L. 325,000 ciascuna;

nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione L. 500,000, da ripartirsi in quattro annualità di L. 125,000 ciascuna;

nel bilancio della entrata L. 300,000 da ripartirsi in cinque annualità, di L. 60,000 ciascuna.

La somma di L. 1,060,000 a carico del Ministero della guerra sarà prelevata per 200,000 lire dagli stanziamenti normali assegnati alla detta Amministrazione e per le rimanenti lire 860,000 sarà iscritta in aumento agli stanziamenti stessi.

(Approvato).

#### Art. 5.

Le espropriazioni che si rendessero necessarie per la sistemazione e costruzione degli edifici contemplati nella Convenzione sono dichiarate di pubblica utilità, giusta la legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

#### Art. 6.

La Convenzione sopraccitata e le altre che intervenissero, in dipendenza della medesima, fra lo Stato ed il comune, saranno registrate e trascritte col diritto fisso di L. 1.20.

(Approvato).

#### Schema delle Convenzione

*Col municipio di Torino per la sistemazione degli Uffici finanziari, della Scuola di guerra, dell' Officina carte-valori e della biblioteca Nazionale Universitaria di quella città.*

#### Art. 1.

Il comune di Torino si obbliga di costruire nei termini e nelle condizioni di cui ai seguenti articoli:

a) un edificio ad uso dell'Intendenza di finanza, degli altri uffici finanziari e della Regia Avvocatura erariale distrettuale, sull'area di proprietà del comune stesso, sita nel corso Vinzaglio, delle dimensioni all'incirca di m. 100 per metri 60, coi lati maggiori prospicienti sul corso Vinzaglio e sul prolungamento della via Guicciardini e coi lati minori prospicienti a nord-est e sud-ovest sul prolungamento delle vie Sebastiano Valfrè ed Ettore De Sonnaz, come risulta dal tipo planimetrico allegato alla presente Convenzione;

b) un edificio ad uso della Scuola di guerra sull'area di proprietà comunale sita nel corso Vinzaglio; delle dimensioni all'incirca di metri 87 per 57, coi lati maggiori prospicienti sul corso Vinzaglio e sul prolungamento della via Guicciardini, e coi lati minori prospicienti a nord-est e sud-ovest sul prolungamento delle vie Pacciotto e Sebastiano Valfrè, come risulta dal tipo planimetrico allegato alla presente;

c) un edificio ad uso della Officina carte-valori sull'area di proprietà comunale, ora occupata dall'Ospedale militare di Santa Croce, iscritta nel catasto terreni della sezione Po isolato n. XXXII con una superficie di metri quadrati 11,635, coerente a nord piazza Carlo Emanuele II e via S. Croce, ad est la via S. Massimo, a sud la via dell'Ospedale, ad ovest la via Accademia Albertina; si è come pervenne al comune colla Convenzione 14 aprile 1904, approvata con legge 18 agosto 1904 (n. 52);

d) si obbliga ancora di trasformare convenientemente i locali del palazzo, denominato del Debito pubblico, situato in via Bogino, per collocarvi la biblioteca Nazionale ed universitaria e di provvedere alla costruzione di nuovi scaffali incombustibili che dovranno presentare uno sviluppo di circa dieci mila metri lineari di palchetti.

## Art. 2.

L'edificio ad uso degli Uffici finanziari conterà di un piano terreno sopraelevato di metri 1.50 circa dal suolo e di due piani superiori in modo da raggiungere un'altezza complessiva dal marciapiede alla gronda del cornicione non inferiore a 19 metri.

I tre piani dovranno fornire una superficie complessiva coperta non inferiore a m. 12,300.

L'edificio avrà inoltre nel sottosuolo locali sufficientemente aerati ed illuminati di una estensione corrispondente al piano terreno e adatti a servire di magazzino di carte, stampati, mobili ed utensili; avrà ancora, al di sopra del secondo piano, soffitte ben riparate ed illuminate da servire per archivi.

Nel cortile avrà un porticato sporgente e chiuso da invetriate, che si svilupperà lungo i quattro lati del fabbricato fino all'altezza del pavimento del primo piano con soprastante terrazzo munito di lucernari; per dare maggior luce ai locali terreni interni prospicienti sul porticato.

L'area di questo non fa parte della superficie complessiva dei locali coperti, di cui al secondo capoverso del presente articolo.

L'edificio dovrà essere costruito in modo da prestarsi ad eventuali sopraelevazioni, qualora se ne presentasse la necessità.

## Art. 3.

L'edificio ad uso della Scuola di guerra conterà:

1° di un fabbricato principale a diversi piani, prospicienti sul corso Vinzaglio e rivoltantisi per brevi tratti lungo le vie laterali;

2° di due altri fabbricati a solo piano terreno (casermette e scuderie) addossati al muro di cinta delle vie laterali in prosecuzione dei risvolti, di cui al numero precedente;

3° di una cavallerizza coperta addossata al muro di cinta della parte opposta al fabbricato principale.

Il fabbricato principale comprenderà tre piani (incluso quello terreno), oltre ad un piano ammezzato fra il piano terreno ed il primo piano, ed ai sottotetti che dovranno essere abitabili.

L'area coperta del fabbricato principale non sarà inferiore a metri quadrati 1700.

L'altezza totale del fabbricato dalla linea di

gronda al piano del marciapiede non sarà inferiore a metri 19,50.

La parte centrale del fabbricato per una superficie pari ad un terzo della fronte verso il corso Vinzaglio sarà provvista di sotterranei adatti per l'impianto dei caloriferi e per uso di magazzini.

Le casermette, le scuderie e la cavallerizza, saranno dei tipi adottati dal Genio militare per le costruzioni analoghe più recenti, quali ad esempio quelle della costruenda caserma di cavalleria sita ad est della nuova piazza d'armi presso la barriera di Stupinigi e conforme ai disegni del progetto di cui al seguente art. 6.

## Art. 4.

L'edificio ad uso dell'Officina carte-valori dovrà comprendere tutti i laboratori, magazzini ed uffici necessari per le sue esigenze e per i vari servizi che l'Amministrazione del tesoro crederà di impiantarvi, non che per il prevedibile suo sviluppo.

## Art. 5.

La spesa complessiva dovrà essere contenuta nei seguenti limiti, compresa la quota degli imprevisti di cui al seguente art. 6:

a) per la costruzione dell'edificio ad uso degli Uffici finanziari nel limite massimo di L. 1,450,000, compresi gli impianti per il riscaldamento, per la ventilazione dei locali, per la distribuzione di acqua e per la illuminazione; oltre il prezzo dell'area convenuto in L. 450,000;

b) per la costruzione dell'edificio ad uso della Scuola di guerra nel limite massimo di L. 700,000, compresi gli impianti come sopra; oltre il prezzo dell'area convenuto in L. 260,000;

c) per la costruzione dell'edificio ad uso dell'Officina carte-valori nel limite massimo di L. 1,300,000, compresi gli impianti come sopra;

d) per la sistemazione della biblioteca Nazionale ed Universitaria nel palazzo del Debito pubblico, nel limite massimo di L. 500,000, compresi gli impianti come sopra e la scaffalatura.

## Art. 6.

Il progetto dell'edificio ad uso degli Uffici finanziari sarà compilato per cura del comune d'accordo col Ministero delle finanze, e dovrà

riportare l'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il progetto dell'edificio ad uso della Scuola di guerra sarà compilato dalla Direzione del genio militare di Torino, d'accordo col comune, e dovrà riportare l'approvazione del Ministero della guerra, previo esame da parte dei superiori uffici tecnici militari.

Il progetto definitivo dell'edificio ad uso della Officina carte-valori sarà compilato, per cura del comune, in base ad un progetto di massima che sarà fornito dal Ministero del tesoro, e dovrà riportare l'approvazione del Ministero stesso e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il progetto definitivo dei lavori di adattamento del palazzo del Debito pubblico ad uso della biblioteca Nazionale ed universitaria, compresa la scaffalatura, sarà compilato per cura del comune in base ad un progetto di massima che sarà fornito dal Ministero dell'istruzione pubblica, e dovrà riportare l'approvazione del Ministero stesso e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Tutti i detti progetti dovranno essere compilati in modo, nessuna eccezione ammessa, da contenere le spese di costruzione e di adattamento entro i limiti massimi rispettivamente fissati dall'articolo 5, lasciando entro questi limiti un sufficiente margine, non inferiore al ventesimo di essi, per le spese impreviste, così da garantire anche il comune da qualsiasi eccedenza di spesa.

#### Art. 7.

Le somme definitive che lo Stato dovrà corrispondere al comune per le spese di cui all'articolo 5, saranno quelle risultanti dalle contabilità finali dei lavori, rivedute dagli uffici governativi competenti.

Resta espressamente convenuto che qualsiasi eccedenza di spesa che venisse incontrata, oltre i limiti massimi stabiliti dall'articolo 5 per ogni singolo edificio e per le opere di adattamento della nuova sede della biblioteca, resterà ad esclusivo carico del comune, a meno che l'eccedenza non provenga da varianti ai progetti già concordati col comune e debitamente approvati ai sensi dell'articolo 6, le quali siano ordinate dalle Amministrazioni governative interessate e consentite dal Ministero del tesoro.

#### Art. 8.

I nuovi edifici ad uso degli Uffici finanziari, della Scuola di guerra e dell'Officina carte-valori dovranno essere ultimati entro tre anni dal giorno in cui saranno consegnati al comune di Torino i progetti concordati e definitivamente approvati nei modi di cui all'articolo 6.

I lavori di adattamento della biblioteca dovranno essere compiuti nello stesso termine di tre anni dalla data della consegna al comune del progetto concordato ed approvato come sopra, semprechè, ben inteso, i locali da trasformare siano sgombri e disponibili per l'esecuzione dei lavori.

Il collaudo dovrà essere compiuto nel termine massimo di sei mesi dalla ultimazione dei singoli edifici ed opere e vi si procederà secondo le norme vigenti.

#### Art. 9.

Lo Stato si riserva la facoltà di far sorvegliare a sue spese e nel modo che reputerà migliore l'esecuzione di tutti i lavori.

#### Art. 10.

Lo Stato cede al comune i seguenti stabili situati nella città di Torino:

a) Il fabbricato e relative dipendenze costituenti l'ex-manifattura dei tabacchi in via della Zecca, nn. 20 e 22, descritta in catasto ai mappali nn. 2767 e 2768, confinante a nord con via della Zecca e caserma di cavalleria; ad est caserma predetta ed Engelfred Pietro Enrico; ad ovest comune di Torino, Conterno Giuseppe fu Luigi e Montù Ernesto; a sud parrocchia dell'Annunziata e Sacerdote Camillo;

b) Fabbricato dei Ss. Martiri in via Garibaldi, nn. 25, 27 e 29 ed altri nelle circostanti vie, descritto in catasto al mappale n. 1747 sub 1, 2, 3 e 4, confinante ad ovest con via Stampatori; ad est via Botero; a sud via Barbaroux; a nord via Garibaldi, esclusa la chiesa e le sue dipendenze e i locali di spettanza della Congregazione della SS. Annunziata, detta dei Nobili ed Avvocati, e della Congregazione dei Mercanti.

c) Il fabbricato ex-convento S. Francesco da Paola, descritto in catasto ai numeri di mappa dal 2701 al 2716, confinante ad ovest



con Righini Carlo fu Giacomo e via S. Francesco da Paola; ad est via Accademia Albertina; a sud via Principe Amedeo; a nord via Po, esclusa la chiesa e le dipendenze e tutti i locali occupati attualmente dall'Accademia Albertina.

#### Art. 11.

Il prezzo degli stabili ceduti dallo Stato, da computarsi nel prezzo dell'area e della costruzione dell'edificio ad uso degli uffici finanziari, rimane stabilito:

Per lo stabile di cui alla lettera a), 280,000 lire;

Per lo stabile di cui alla lettera b), 550,000 lire;

Per lo stabile di cui alla lettera c), 858,800 lire; e così complessivamente in lire 1,688,800.

#### Art. 12.

Per la nuova sede dell'Officina carte-valori, il comune cede allo Stato lo stabile indicato all'art. 1 lett. c), e lo Stato a sua volta cede a titolo di permuta al comune il fabbricato, area e dipendenze ora occupati dalla Officina e dagli Uffici postali, descritto in catasto al mappale n. 2336, confinante ad est con via Carlo Alberto, a nord con via Principe Amedeo, ad ovest colla chiesa di S. Filippo, alloggio del parroco e dipendenze, a sud con via Maria Vittoria e la parrocchia di S. Eusebio detta di S. Filippo.

#### Art. 13.

Alla spesa per la costruzione della sede dell'Officina carte-valori preventivata in lire 1,300,000, il comune si obbliga di concorrere con L. 300,000 da pagarsi in cinque rate annuali con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui saranno iniziati i lavori.

#### Art. 14.

La consegna del fabbricato dell'ex-Manifattura tabacchi sarà fatta dallo Stato al comune entro un anno dall'approvazione della presente Convenzione.

La consegna del fabbricato, detto dei Ss. Martiri, sarà fatta dopo che gli Uffici finanziari e della Regia Avvocatura ivi esistenti si saranno

trasferiti nel nuovo edificio, di cui all'art. 1 lett. a).

Se per quell'epoca la Sezione degli Archivi di Stato piemontesi esistenti nel detto fabbricato non sarà ancora stata altrove sistemata, il comune di Torino avrà l'obbligo di lasciarla nella sua sede attuale per un termine non superiore a tre anni dalla data della consegna, col diritto però a percepire dal Ministero dell'Interno il canone annuo di affitto di L. 500 corrispondente al prezzo d'uso, che oggi il detto Ministero corrisponde al Demanio.

La consegna del fabbricato ex-convento San Francesco da Paola si farà entro due anni dall'approvazione della presente convenzione. A partire dalla data della consegna, l'Amministrazione militare corrisponderà al comune di Torino l'annuo canone di L. 30,023.50, che ora corrisponde al Patrimonio amministrato per conto della pubblica istruzione, come corrispettivo dell'uso dei locali di detto fabbricato destinati a sede dei Comandi e di altri uffici militari.

L'Amministrazione della pubblica istruzione, che ora occupa alcuni locali del detto fabbricato (oltre a quelli destinati ad uso dell'Accademia Albertina esclusi dalla cessione) avrà facoltà di continuare ad occuparli gratuitamente fino a che, avvenuto il trasferimento della biblioteca nella nuova sua sede, diverranno disponibili per l'Amministrazione stessa i locali ora occupati dalla biblioteca nel palazzo Universitario.

La consegna dei fabbricati, aree e dipendenze ora occupati dall'Officina carte-valori e dagli uffici postali, sarà fatta man mano che si renderanno sgombri col trasferimento degli uni e dell'altra nelle nuove loro sedi.

Dalla data della consegna dei singoli fabbricati al comune decorreranno a favore di questo i frutti civili, salve le eccezioni sopra convenute.

#### Art. 15.

Gli immobili suddescritti sono rispettivamente ceduti a corpo nelle condizioni in cui si trovano e come sono posseduti dalle parti contraenti con tutte le servitù attive e passive, ma liberi da ogni peso od ipoteca con garanzia per la evizione, nel qual caso il compenso spettante all'acquirente sarà limitato al puro rimborso

della quota di prezzo che, secondo perizia, sarà da assegnarsi alla parte evitta.

Sono escluse dalla cessione le dotazioni di acqua potabile spettanti ai detti immobili in virtù della concessione di favore accordata dalla legge 22 giugno 1857, n. 2309.

#### Art. 16.

Dalla Cassa depositi e prestiti sarà mutuata al comune di Torino al tasso del 4 per cento, la somma di L. 2,000,000 ammortizzabile in 35 anni, salvi diversi accordi colla Cassa medesima quanto all'ammortamento.

Questo mutuo sarà concesso e pagato per L. 800,000 al 1° luglio 1908, per L. 800,000 al 1° luglio 1909 e per la residua somma di lire 400,000 al 1° luglio 1910.

#### Art. 17.

La differenza tra il debito dello Stato verso il comune di Torino per il prezzo dell'area e per la spesa di costruzione dell'edificio degli Uffici finanziari, determinata nel modo stabilito dall'art. 5, ed il credito dello Stato per gli stabili demaniali ceduti, di cui all'articolo 11, (L. 1,900,000 — 1,688,800 = 211,200), sarà soddisfatta al comune di Torino, a cura del Ministero delle finanze, in quattro eguali rate annuali a partire dal mese successivo a quello in cui saranno stati iniziati i lavori di costruzione dell'edificio stesso, salva la limitazione contenuta all'ultimo capoverso.

Collo stesse modalità saranno soddisfatte:

a) a cura del Ministero della guerra le somme dovute al comune per il prezzo dell'area e per la spesa di costruzione dell'edificio ad uso della Scuola di guerra (L. 1,060,000);

b) a cura del Ministero del tesoro le somme dovute per la spesa di costruzione dell'Officina carte-valori (L. 1,300,000);

c) a cura del Ministero della pubblica istruzione le somme dovute per i lavori di adattamento della nuova sede della biblioteca (L. 500,000).

La metà dell'ultima rata di ciascuna delle predette somme sarà pagata dopo il collaudo.

#### Art. 18.

Gli edifici, di cui alle lettere a, b, c dell'articolo 1°, non appena saranno ultimati e col-

laudati, diverranno con le relative aree di piena e libera proprietà dello Stato.

#### Art. 19.

Qualora in dipendenza della presente Convenzione, tra lo Stato ed il comune di Torino sorgessero contestazioni, resta convenuto che le parti dovranno sottoporle ad un collegio di tre arbitri; uno di essi sarà nominato dallo Stato, un altro dal comune ed il terzo sarà designato dai due primi, e in caso di disaccordo dal presidente della Corte di cassazione di Torino.

#### Art. 20.

Le Amministrazioni interessate rinunciano reciprocamente alla iscrizione delle ipoteche legali che potrebbero derivare dalla presente Convenzione, dispensando fin d'ora il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità in riguardo.

#### Art. 21.

La presente Convenzione e le altre che intervenissero in dipendenza della medesima, fra lo Stato ed il comune, saranno registrate e trascritte col diritto fisso di L. 1.20.

#### Art. 22.

La presente Convenzione dovrà riportare per parte del comune l'approvazione delle Autorità tutorie; per parte dello Stato quella dei Ministeri interessati.

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, votati oggi per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.  
PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della prima votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Assetto giuridico dell'insegnamento agrario ambulante:

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	78
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Riforma dell'ordinamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi:

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Istituzione di una scuola pratica di agricoltura in Pescia:

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	78
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Spesa per la tassa di successione della collezione di armi legata da Costantino Ressman alla città di Firenze:

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	80
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di L. 35,000 per i lavori di finimento del nuovo edificio in uso della clinica chirurgica nella R. Università di Parma:

Senatori votanti . . . . .	83
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di L. 60,000 per le opere di finimento e per l'arredamento del nuovo edificio della clinica psichiatrica nella R. Università di Pavia:

Senatori votanti . . . . .	82
Favorevoli . . . . .	77
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Provvedimenti per il passaggio alla Regia Università degli studi in Napoli dei locali dell'ex-convento di S. Marcellino:

Senatori votanti . . . . .	82
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Provvedimenti per il funzionamento delle nuove cliniche degli Istituti di patologia della R. Università degli studi di Napoli e del palazzo costruito come sede dell'Università medesima e per la manutenzione dei nuovi locali:

Senatori votanti . . . . .	82
Favorevoli . . . . .	73
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Proroga a tutto il 31 luglio 1908 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 395, per conseguire agevolazioni in tema di volture catastali:

Senatori votanti . . . . .	82
Favorevoli . . . . .	79
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Istituzione di uffici tecnici centrali per i monopoli dei sali e dei tabacchi e modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle privative e dell'Amministrazione centrale delle finanze:

Senatori votanti . . . . .	81
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Impianto di due fattorie per la coltivazione del tabacco, una nel territorio del comune di Padula, l'altra in quello del comune di Castelnuovo Cilento nella provincia di Salerno da esercitarsi direttamente dal Ministero delle finanze per la durata di nove esercizi finanziari:

Senatori votanti . . . . .	81
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Provvedimenti per la sistemazione della R. scuola del setificio di Como:

Senatori votanti . . . . .	81
Favorevoli . . . . .	74
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

**Approvazione del disegno di legge: «Riscatto di linee e reti telefoniche esercitate dall'industria privata e ordinamento dell'azienda dei telefoni dello Stato» (N. 709).**

PRESIDENTE. Proseguendo nell'ordine del giorno, viene ora la discussione del disegno di legge: «Riscatto di linee e reti telefoniche esercitate dall'industria privata e ordinamento dell'azienda dei telefoni dello Stato».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo a voler dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., segretario, legge:  
(V. Stampato N. 709).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola la discussione generale è chiusa; passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

È approvata l'annessa Convenzione, allegato A, stipulata dal Governo colla Società generale italiana di telefoni ed applicazioni elettriche per il riscatto delle reti telefoniche urbane di: Venezia, Genova, San Remo, Palermo, Messina, Catania, Napoli, Bologna, Firenze, Livorno, Roma, Oneglia, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Mestre, Albano Laziale, Frascati, Pontedecimo; e delle linee telefoniche interurbane di: Venezia-Mestre, Genova-Sestri Levante, Napoli-Pozzuoli, Roma Albano, Roma-Frascati, Albano-Frascati, Roma-Tivoli, Torre Annunziata-Castellammare di Stabia, Venezia-Padova, Napoli-Torre Annunziata, Castellammare di Stabia-Massalubrense, Genova-Pontedecimo.

(Approvato).

#### Art. 2.

È pure approvata l'annessa Convenzione, allegato B, stipulata dal Governo con la Società telefonica per l'alta Italia, per il riscatto delle

reti telefoniche urbane di: Milano, Como, Monza, Torino, Biella, Alessandria, Legnano, Rho, Pinerolo e Lecco; e delle linee telefoniche interurbane di: Torino-Pinerolo, Milano Lecco, Milano-Rho, Milano Monza, Milano Legnano, Milano-Como, Milano-Novara.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il Governo è autorizzato a inscrivere nel bilancio della spesa per il Ministero delle poste e telegrafi, le spese dipendenti dalla esecuzione delle convenzioni approvate con gli articoli precedenti.

(Approvato).

#### Art. 4.

Le reti telefoniche urbane e le linee interurbane riscattate in virtù delle convenzioni approvate coi precedenti articoli, saranno esercitate direttamente dallo Stato, per mezzo del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Agli effetti amministrativi e contabili, l'esercizio delle reti suddette si considererà come assunto il 1° luglio 1907.

(Approvato).

#### Art. 5.

L'Amministrazione dei telefoni dello Stato assumerà anche l'esercizio di tutte le linee telefoniche interurbane e delle reti urbane costruite e da costruirsi, di proprietà dello Stato, di quelle costruite o da costruirsi per conto di terzi, a norma dell'articolo 29 del testo unico della legge sui telefoni, ed infine delle linee telefoniche internazionali costruite o da costruirsi, pure di proprietà dello Stato.

La stessa Amministrazione provvederà:

1° alla sorveglianza sull'impianto e sull'esercizio delle linee e reti telefoniche concesse all'industria privata;

2° alla liquidazione e riscossione dei relativi canoni dovuti per legge all'erario;

3° alla liquidazione e riscossione dei canoni dovuti dai concessionari di linee ad uso privato;

4° alla concessione di linee e reti ad uso pubblico e di linee ad uso privato.

Le disposizioni di cui al comma 2° e 3° avranno effetto retroattivo al 1° luglio 1907.

(Approvato).

## Art. 6.

L'assunzione da parte dello Stato dell'esercizio di altre linee e reti telefoniche concesse all'industria privata, per scadenza o per revoca delle concessioni o per decadenza di esse per spontanea rinunzia dei concessionari, dovrà essere fatta per decreto reale su proposta dei ministri delle poste e dei telegrafi e del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Il riscatto di altre linee o reti telefoniche non potrà effettuarsi se non per legge speciale. (Approvato).

## Art. 7.

Le nuove concessioni di linee e reti telefoniche all'industria privata, saranno accordate con decreto del ministro delle poste e dei telegrafi, sentito il Consiglio tecnico amministrativo di cui all'art. 8.

(Approvato).

## Art. 8.

Il servizio dei telefoni dello Stato e gli altri servizi di cui all'art. 5 della presente legge, sono affidati, sotto la responsabilità del ministro delle poste e dei telegrafi, ad una apposita Direzione generale, retta da un direttore generale, dal quale dipende la relativa Amministrazione provinciale.

Presso la Direzione generale dei telefoni dello Stato è istituito un Consiglio tecnico-amministrativo dei telefoni con voto consultivo. (Approvato).

## Art. 9.

Il direttore generale è nominato per decreto Reale, su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, sentito il Consiglio dei ministri.

Lo stipendio del direttore generale è fissato in L. 9000 annue. (Approvato).

## Art. 10.

Il Consiglio tecnico-amministrativo dei telefoni si compone del direttore generale che ne è il presidente, e di otto consiglieri nominati per decreto ministeriale, scelti, tre fra i funzionari superiori dell'Amministrazione dei tele-

foni dello Stato, due fra i funzionari superiori dei telegrafi dello Stato, due tra i funzionari superiori del Ministero del tesoro, ed uno fra i professori universitari di elettrotecnica. (Approvato).

## Art. 11.

Tutte le linee e le reti telefoniche esercitate dallo Stato e le linee e reti sulle quali lo Stato esercita le funzioni di vigilanza, di cui all'articolo 5 della presente legge, sono ripartite in nove Direzioni compartimentali come dall'allegato C annesso alla presente legge.

Il direttore compartimentale esercita le funzioni direttive e di vigilanza che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge, su tutte le linee e reti comprese nelle provincie del compartimento.

Le funzioni di direttore compartimentale saranno affidate ai funzionari del Ministero delle poste e dei telegrafi di cui all'ultimo capoverso dell'art. 21 della presente legge.

Le modificazioni alle circoscrizioni delle Direzioni compartimentali sono fatte per decreto Reale su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, sentito il Consiglio tecnico-amministrativo dei telefoni ed il Consiglio dei ministri.

(Approvato).

## Art. 12.

Nel bilancio dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi sono iscritte, in sede separata, le entrate e le spese della Direzione generale dei telefoni. (Approvato).

## Art. 13.

Le entrate e le spese si dividono in ordinarie e straordinario.

Sono entrate ordinarie:

a) le quote di abbonamento dovute dagli abbonati a tariffa intera e ridotta per apparecchi principali e in derivazione e per accessori;

b) le tasse riscosse dai posti telefonici pubblici;

c) i compensi per traslochi di apparecchi;

d) i compensi per servizi telefonici a bordo di piroscafi;

e) le quote di concorso nelle spese d' impianto di nuovi apparecchi;

f) le tasse per conversazioni intercomunali sulle linee governative;

g) i crediti verso Amministrazioni estere per scambio di conversazioni sulle linee internazionali;

h) i canoni spettanti all'erario per reti telefoniche urbane esercitate dalla industria privata;

i) la compartecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle linee interurbane esercitate dalla industria privata;

k) i canoni di concessione per linee ad uso privato.

Sono entrate straordinarie:

a) i concorsi e le anticipazioni di enti interessati alla costruzione di nuove linee e reti telefoniche;

b) il provento della vendita dei beni immobili e di materie fuori uso ricavato dagli impianti telefonici;

c) i concorsi degli enti interessati per la protezione delle linee telefoniche dalle condutture di energia elettrica.

(Approvato).

#### Art. 14.

Sono spese ordinarie:

a) quelle di personale, di manutenzione ordinaria degli impianti interni, esterni e delle installazioni presso gli abbonati ed i posti pubblici;

b) le somme di cui eventualmente l'Amministrazione potrà essere debitrice verso le Amministrazioni estere ed i concessionari di linee e reti esercitate dall'industria privata per effetto delle liquidazioni di conti trimestrali di debito e credito;

Sono spese straordinarie:

a) quelle indicate nell'art. 17 della presente legge dalla lettera a alla lettera g;

b) i lavori eseguiti per conto di terzi con anticipazioni di fondi;

c) il rimborso agli enti interessati degli utili dell'esercizio delle linee e reti telefoniche costruite con anticipazioni di fondi a norma dell'art. 29 del testo unico delle leggi telefoniche;

d) le riparazioni per danni cagionati da incendi, da intemperie, da furti;

e) l'impianto delle 17 reti urbane, l'impianto di nuovi uffici telefonici governativi e la sistemazione di quelli esistenti previsti dalla legge 24 marzo 1907, n. 111;

f) i lavori di cui al secondo capoverso dell'articolo seguente.

(Approvato).

#### Art. 15.

La Direzione generale dei telefoni dello Stato tiene in conto separato la gestione delle linee e reti telefoniche costruite per conto di terzi, a norma dell'art. 29 del testo unico delle leggi telefoniche.

La stessa Amministrazione provvede alla costruzione delle reti e linee, qui appresso indicate, per le quali, in vista del riscatto, furono sospese le pratiche in corso per le relative concessioni alla Società generale italiana ed Alta Italia.

Reti di: Anzio con estensione a Nettuno; Genazzano con estensione a Valmontone, Palliano, S. Vito Romano, Serrone, Piglio e Anticoli di Campagna; Palestrina con estensione a Cave e Zagarolo; Recco con estensione a S. Ilario, Bogliasco, Pieve di Sori, Sori e Camogli; Sestri Levante con estensione a Casarza; Tivoli con estensione a Palombara Sabina, Montecelio e San Polo dei Cavalieri; estensione della rete di Torino ad Alpignano e Pianezza e della rete di Biella a Netro e Graglia.

Linea di: Albano-Anzio-Nettuno;

» Frascati-Colonna-Palestrina-Genazzano;

» Bologna-Budrio;

» Pontedecimo-Busalla.

Le Società versano o cedono all'Amministrazione dei telefoni dello Stato i concorsi convenuti all'uopo con gli enti interessati, e l'Amministrazione, dal canto suo, rimborsa le Società delle eventuali spese che queste avessero già incontrate per la predisposizione dei relativi lavori.

(Approvato).

#### Art. 16.

Le Casse delle Direzioni compartimentali raccolgono tutti gli introiti degli uffici telefonici governativi per tasse di corrispondenza intercomunale e internazionale, tutti i prodotti del

servizio urbano governativo, i canoni delle reti urbane esercitate dalla industria privata ed il canone per linee ad uso privato e tutti gli altri introiti ordinari e straordinari, eseguendone il versamento nella sezione di Regia tesoreria provinciale del capoluogo del compartimento alle scadenze che saranno stabilite dal regolamento.

Alle spese da eseguirsi nel compartimento sarà provveduto o con mandati diretti o mediante mandati di anticipazione a favore del direttore compartimentale o di chi ne fa le veci.

Tali mandati saranno quietanzati altresì dal cassiere della Direzione compartimentale, il quale provvederà al pagamento delle spese in base ad ordinativi emessi dal capo del compartimento.

I detti mandati di anticipazione potranno essere emessi fino al limite di lire 200,000.

La contabilità e le liquidazioni dei conti del servizio intercomunale affidato all'industria privata, le liquidazioni dei conti coll'estero e la contabilità degli altri proventi che saranno determinati con regolamento, è fatta presso l'Amministrazione centrale, ed i relativi fondi sono gestiti dal cassiere compartimentale di Roma.

(Approvato).

#### Art. 17.

È autorizzata l'assegnazione di lire 25 milioni da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, ripartita in ragione di lire 3,000,000 per il 1906-907, di lire 1,000,000 per il 1907-908, di lire 3,000,000 per ciascuno degli esercizi 1908-909 e 1909-910, di lire 2,000,000 per ciascuno degli esercizi 1910-911 al 1916-917 e di lire 1,000,000 per l'esercizio 1917-918.

Con la predetta somma di L. 25,000,000 l'Amministrazione dei telefoni dello Stato provvederà:

a) al pagamento delle scorte di magazzino che il Governo crederà di acquistare dalle due Società concessionarie, agli effetti degli articoli 6 e 4 delle rispettive convenzioni annesse alla presente legge, ed al pagamento degli stabili di cui agli articoli 10 ed 8 delle convenzioni medesime;

b) al pagamento a saldo di altre somme di cui lo Stato possa risultare eventualmente debitore in seguito alle operazioni di conguaglio e di consegna;

c) alle spese occorrenti al primo impianto dell'Amministrazione centrale e provinciale;

d) agli ampliamenti degli impianti, per collegamenti di nuovi abbonati, ed in genere per qualsiasi spesa di carattere patrimoniale;

e) all'impianto di nuove centrali urbane, in sostituzione delle attuali, dove non siano possibili ulteriori ampliamenti per insufficienza dei locali o per difetto delle loro condizioni statiche;

f) alla graduale trasformazione in cavi delle linee aeree;

g) alla graduale sostituzione del filo di bronzo al filo di ferro e di acciaio attualmente in opera;

h) alle spese di cui al 2º capoverso dell'art. 15.

(Approvato).

#### Art. 18.

La direzione generale dei telefoni dello Stato ha una ragioneria centrale propria, la quale esercita, per i servizi attribuiti alla Direzione generale stessa, le funzioni che la legge di contabilità conferisce alle ragionerie centrali dei Ministeri.

Il capo ragioniere è nominato per decreto Reale su proposta del ministro del tesoro d'accordo col ministro delle poste e dei telegrafi.

Lo stipendio del capo ragioniere è fissato in L. 7000 annue, oltre alla indennità annua di L. 1000 stabilita dal Regio decreto 25 dicembre 1881, n. 581.

(Approvato).

#### Art. 19.

La Corte dei conti, secondo i precetti della legge, esercita la sua vigilanza sulla riscossione delle entrate e fa il riscontro delle spese.

Il capo ragioniere ed i cassieri compartimentali sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

(Approvato).

#### Art. 20.

I contratti che stipula la Direzione generale dei telefoni sono regolati dalle norme della legge sulla contabilità generale dello Stato.

I contratti di abbonamento alle reti urbane o alle linee interurbane esercitate direttamente dallo Stato sono esenti dalle tasse di registro e di bollo.

(Approvato).

## Art. 21.

Il Governo è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per attuare l'esercizio da parte dello Stato del telefono pubblico urbano ed interurbano, procedendo agli opportuni accordi con le Amministrazioni centrali delle due Società concessionarie cessanti.

Con decreto del ministro delle poste e dei telegrafi, registrato alla Corte dei conti, saranno nominati i funzionari dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi che passano a far parte della Direzione generale dei telefoni dello Stato con la indicazione delle funzioni alle quali ciascuno di essi è destinato.

(Approvato).

## Art. 22.

Il Governo è autorizzato a mantenere in servizio tutto il personale tecnico, amministrativo e contabile, e quello di commutazione e manutenzione delle linee e degli apparati, nominati dalle due Società concessionarie anteriormente alla data di presentazione della presente legge e con stipendi non superiori alle L. 3000 annue.

E pure autorizzato il Governo a mantenere in servizio i funzionari appartenenti alle due Società concessionarie provvisti di stipendio superiore alle L. 3000 e non eccedente la L. 6000 annue; ma a questi funzionari la differenza fra lo stipendio di cui godono attualmente, e quello di L. 3000 che loro si assegna provvisoriamente sino alla compilazione del ruolo organico, di cui nell'art. 25, verrà corrisposta a titolo d'indennità *ad personam*.

Prima della definitiva sistemazione organica di cui all'art. 25, il Governo dovrà esigere che tutto il personale provi, mediante l'esibizione dei relativi documenti, di possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

condotta incensurata;

sana e robusta costituzione fisica ed assenza di difetti od imperfezioni che rendano l'impiegato o l'agente inadatto al servizio telefonico.

Inoltre i funzionari muniti di stipendio di L. 3000 o più, che col 1° luglio 1907 passano alla temporanea dipendenza dello Stato, dovranno dare prova di conoscere le leggi ed i regolamenti dell'Amministrazione dello Stato

nei limiti e secondo le norme che verranno stabilite con decreto ministeriale.

A tutto il personale di commutazione e di manutenzione il Governo ha facoltà di migliorare gli stipendi, a decorrere dalla data della presa di possesso delle reti, in misura non eccedente L. 200 annue lorde per ciascun impiegato. Ha facoltà inoltre di provvedere agli aumenti necessari all'arrotondamento degli stipendi di tutto il personale per l'applicazione della ritenuta di ricchezza mobile. L'arrotondamento (compreso l'aumento per la ricchezza mobile) sarà considerato come assegno *ad personam*, sino alla sistemazione definitiva del personale di cui all'art. 25.

A tutto il personale telefonico di ruolo, residente in Roma sarà inoltre corrisposta l'indennità di residenza in applicazione della legge 3 luglio 1902, n. 243.

Sino a che non sia avvenuta la sistemazione del personale, di cui all'art. 25 della presente legge, i funzionari dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, destinati al servizio dei telefoni dello Stato, continueranno a far parte del proprio ruolo con i loro rispettivi stipendi e con le indennità che, agli incaricati di funzioni direttive, saranno assegnate per decreto Reale su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto col ministro del tesoro.

(Approvato).

## Art. 23.

Il personale occorrente ai servizi di commutazione diurna e notturna sarà scelto, previo accertamento della idoneità e dei requisiti che saranno stabiliti dal regolamento, tra il personale completivo in servizio delle Società, tra i supplenti maschi e femmine degli uffici postali e telegrafici di 2ª e 3ª classe, tra gli orfani e le orfane di funzionari dell'Amministrazione, ed anche per pubblico concorso.

Per l'assunzione di personale tecnico amministrativo contabile sarà provveduto mediante pubblici concorsi e per quello avventizio e di fatica mediante disposizioni del direttore generale dei telefoni.

Sarà tuttavia in facoltà del ministro, pel nuovo personale occorrente, di provvedere pel primo anno di esercizio con criteri diversi,



quando ciò fosse richiesto da urgenti esigenze di servizio.

(Approvato).

Art. 24.

Al personale addetto ai telefoni esercitati dallo Stato sono applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma dell'art. 18 della legge 22 aprile 1905, n. 137.

(Approvato).

Art. 25.

Entro un anno dalla data della promulgazione della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento i seguenti disegni di legge:

a) per il riordinamento e per la riforma delle attuali tariffe pel servizio urbano;

b) per garantire più efficacemente i fili telegrafici e telefonici dalle condutture di energia elettrica, sia rispetto all'andamento del servizio, sia rispetto alla incolumità delle persone;

c) per la sistemazione definitiva del personale con ruolo organico proprio.

(Approvato).

Art. 26.

Le eventuali indennità per servitù di appoggio o passaggio di linee telefoniche governative decorrono dal giorno in cui vengono mandate dal proprietario del fondo scrivente,

semprechè siano riconosciute effettivamente dovute nei modi di legge.

(Approvato).

Art. 27.

Sarà ogni anno comunicata al Parlamento una relazione sull'andamento di tutti i servizi affidati alla Direzione generale dei telefoni dello Stato.

(Approvato).

Art. 28.

Il Governo è autorizzato ad emanare per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, le norme regolamentari per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

*Disposizioni transitorie.*

Art. 29.

In allegato al disegno di legge per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1907-908 saranno presentate all'approvazione del Parlamento le proposte per le previsioni delle entrate e delle spese della Direzione generale dei telefoni dello Stato, per l'esercizio stesso.

Fino all'approvazione di dette proposte la Direzione generale dei telefoni preleverà dai prodotti le somme occorrenti per provvedere alle spese ordinarie di esercizio.

(Approvato).

## ALLEGATO A.

**Convenzione pel riscatto delle linee e reti telefoniche date in concessione dal Governo ed esercitate dalla Società generale italiana di telefoni ed applicazioni elettriche.**

Tra S. E. il Grande uff. prof. avv. CARLO SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, S. E. il Cavaliere avv. GIOVANNI GIOLITTI, presidente del Consiglio e ministro dell'interno, ed il comm. GIULIO NAVONE, presidente del Consiglio di amministrazione della Società generale italiana di telefoni ed applicazioni elettriche;

Premesso che la Società generale italiana di telefoni ed applicazioni elettriche, ottenne la concessione delle linee e reti telefoniche qui appresso indicate mediante i decreti ministeriali con effetto e con le scadenze pure qui di seguito riportate:

**RETI URBANE DELLA SOCIETÀ GENERALE DI TELEFONI.**

Numero	Rete di	Decorrenza	Scadenza	Termine pel riscatto
1	Genova. . . . .	1° gennaio 1893	31 dicembre 1917	1° gennaio 1905
2	San Remo . . . . .	Id.	Id.	Id.
3	Palermo . . . . .	Id.	Id.	Id.
4	Messina . . . . .	Id.	Id.	Id.
5	Catania . . . . .	Id.	Id.	Id.
6	Napoli . . . . .	Id.	Id.	Id.
7	Bologna . . . . .	Id.	Id.	Id.
8	Firenze. . . . .	Id.	Id.	Id.
9	Livorno . . . . .	Id.	Id.	Id.
10	Roma . . . . .	1° giugno 1893	Id.	1° giugno 1905
11	Oneglia . . . . .	1° aprile 1893	31 marzo 1918	1° aprile 1905
12	Torre Annunziata. . . . .	18 febbraio 1905	31 dicembre 1917	—
13	Castellammare di Stabia . . . . .	8 giugno 1905	Id.	—
14	Mestre . . . . .	15 settembre 1898	Id.	15 settembre 1910
15	Albano Laziale. . . . .	27 agosto 1900	26 settembre 1925	27 agosto 1912
16	Frascati . . . . .	Id.	Id.	Id.
17	Pontedecimo. . . . .	16 agosto 1904	31 dicembre 1917	16 agosto 1916

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1907

## LINEE INTERURBANE DELLA SOCIETÀ GENERALE DI TELEFONI.

Numero	Linea	Decorrenza	Scadenza	Termine pel riscatto
1	Venezia-Mestre . . . . .	1° dicembre 1898	31 dicembre 1917	1° dicembre 1910
2	Genova-Sestri L. . . . .	3 novembre 1906	2 novembre 1924	3 novembre 1912
3	Napoli-Pozzuoli . . . . .	Id.	Id.	Id.
4	Roma-Albano . . . . .	27 agosto 1900	26 agosto 1925	27 agosto 1912
5	Roma-Frascati . . . . .	Id.	Id.	Id.
6	Albano-Frascati . . . . .	Id.	Id.	Id.
7	Roma-Tivoli . . . . .	13 dicembre 1905	31 dicembre 1917	13 dicembre 1917
8	Torre Annunziata - Castellamare di Stabia . . . . .	8 novembre 1905	Id.	8 novembre 1917
9	Venezia-Padova . . . . .	1° dicembre 1905	Id.	1° dicembre 1917
10	Napoli-Torre Annunziata . . . . .	8 novembre 1905	Id.	—
11	Castellamare-Massalubrense . . . . .	30 ottobre 1906	Id.	—
12	Genova-Pontedecimo . . . . .	20 giugno 1906	Id.	—

Che agli effetti del riscatto delle linee e reti suddette la Società predetta rinuncia all' anno di preavviso di cui al primo paragrafo dell' articolo dodici del testo unico delle leggi sui telefoni e rinuncia alla condizione del dodicennio della concessione per le reti per le quali ancora non è compiuto;

Si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

La data di decorrenza del riscatto delle reti di Roma, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Bologna, Firenze, Livorno e Genova-San Remo, viene stabilita con effetto dal primo luglio millenovecentosette, dal qual giorno il Governo prenderà possesso delle reti.

Art. 2.

Il riscatto della rete di Venezia dovrà considerarsi come avvenuto il primo gennaio millenovecentoquattro, e perciò s'intendono già liquidati a favore del Governo gli utili netti per il periodo di gestione sociale che va dal primo gennaio al quindici febbraio millenovecentoquattro.

Il riscatto delle reti urbane di Oneglia, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Mestre, Albano-Laziale, Frascati e Pontedecimo, e delle linee intercomunali di Venezia-Mestre; Genova-Sestri-Levante; Napoli-Pozzuoli; Roma-Albano Laziale; Roma-Frascati; Albano Laziale-Frascati; Roma-Tivoli; Torre Annunziata-Castellammare di Stabia; Venezia-Padova; Napoli-Torre Annunziata; Castellammare di Stabia-Massalubrense; Genova-Pontedecimo dovrà considerarsi con effetto dal primo luglio millenovecentosette.

Art. 3.

Il prezzo di riscatto delle reti di: Roma, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Bologna, Firenze, Livorno e Genova-San Remo da pagarsi in undici annualità eguali, senza interessi, con pagamento della prima rata al primo settembre millenovecentotto viene stabilito in lire nove milioni seicentoventidue mila ottocento (lire 9,622,800).

Quando il pagamento delle annualità fosse eseguito dopo il primo settembre successivo

alla chiusura dell'esercizio finanziario cui riferiscesi l'annualità, decorreranno da questa data gli interessi del quattro per cento a favore della Società. Ad ogni modo il pagamento non potrà essere ritardato oltre il trentuno dicembre.

Art. 4.

Il prezzo di riscatto della rete di Venezia resta stabilito in lire novècentottantun mila centosessanta e centesimi settantadue (lire 981,160.72) la quale somma si eleva poi per effetto di operazioni di conguaglio, risultanti dal qui unito allegato 1, a lire un milione ventiquattromila duecentodieci (lire 1,024,210) che lo Stato riconosce come quella effettivamente da pagarsi alla Società, egualmente in undici annualità, senza interessi, versando la prima rata al primo settembre millenovecentotto.

La Società generale rinuncia espressamente a qualunque azione di risarcimento di danni che potesse sperimentare per la revoca della concessione della rete di Venezia.

Art. 5.

S'intende compreso nel prezzo di riscatto tutto il materiale in esercizio il primo luglio millenovecentosette, e cioè: apparati, mobili, ed accessori costituenti gli uffici centrali; tutte le reti esterne, cioè di aerei, cavi aerei o sotterranei di qualsiasi natura, nonchè gli appoggi e relativi accessori; tutte le installazioni presso gli abbonati, ed i posti pubblici, compresi gli apparecchi accessori e supplementari se di proprietà sociale; tutte le officine con i rispettivi utensili ed attrezzi, ed il materiale per i lavori di linea, scale, cinture, taglie, fornelli, ecc., tutti i mobili d'ufficio dell'Amministrazione e degli uffici delle singole agenzie.

Art. 6.

All'infuori del prezzo di riscatto sarà pagato dal Governo in una sol volta ed in contanti tutto il materiale non compreso nell' articolo precedente che il Governo crederà di acquistare e cioè: le scorte di magazzino, gli apparecchi di misurazioni elettriche, esclusi quelli che sono necessari per l'esercizio, e che sono quindi compresi nel prezzo di riscatto; e le uniformi del personale.

Il Governo dovrà entro giorni sessanta dal primo luglio dichiarare quale parte di detto materiale intenda acquistare.

Il pagamento sarà fatto nel termine di tre mesi dalla data della consegna del materiale acquistato.

Art. 7.

Per le reti urbane di Oneglia, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Mestre, Albano Laziale, Frascati e Pontedecimo e per le linee intercomunali di Venezia-Mestre; Genova-Sestri Levante; Napoli-Pozzuoli; Roma-Albano Laziale; Roma-Frascati; Albano Laziale-Frascati; Roma-Tivoli; Torre Annunziata-Castellammare di Stabia; Venezia-Padova; Napoli-Torre Annunziata; Castellammare di Stabia-Massalubrense; Genova-Pontedecimo; è stato convenuto il prezzo di lire duecentottantaquattromila trecentonovantaquattro (lire 284,394) da pagarsi senza interessi, in undici annualità eguali a partire per la prima rata dal primo settembre millenovecentotto.

Sarà pure pagata dal Governo in undici annualità eguali, senza interessi, a partire pel pagamento della prima rata dal primo settembre millenovecentotto, l'ammontare delle scorte d'impianto in opera valutate *à forfait* secondo i calcoli della Commissione in lire seicentodiecimila novecentonovantacinque (lire 610,905).

Art. 8.

Per il personale della Società, che lo Stato crederà di mantenere in servizio, la Società si obbliga a far consegna della situazione relativa alle assicurazioni per la vecchiaia e per gli infortuni regolarizzata a tutto il trenta giugno millenovecentosette.

Art. 9.

La consegna della rete di Venezia s'intende avvenuta il sedici febbraio millenovecentoquattro, epoca dell'effettiva presa di possesso da parte del Governo, in base ai verbali di stima e di consegna che ebbero luogo in quell'epoca.

Per le linee e reti di cui all'articolo 7, dovranno valutarsi all'atto della consegna soltanto quelle deficienze dovute a trascurata ma-

nutenzione che fossero posteriori alla visita di stima.

Per le altre reti di Genova-S. Remo, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Catania, Messina, Bologna, resta stabilito che il Governo, prima di prenderne possesso, farà procedere dai propri funzionari, in contraddittorio con quelli sociali, ad un'accurata ricognizione degli impianti per constatare tutte le eventuali deficienze, non riparate, dovute a trascurata manutenzione.

La Società Generale, all'atto della consegna al Governo, dovrà aver provveduto a riparare a tali deficienze quali risulteranno dai relativi verbali.

Per tutti quei lavori di cui nel capoverso precedente che la Società non avesse fatto eseguire, s'intende, che le spese occorrenti per i lavori stessi saranno dalla Società rimborsate al Governo in sede di liquidazione e di operazioni di conguaglio.

Art. 10.

Per i locali d'ufficio la Società subaffitterà al Governo, con decorrenza dal 1° luglio 1907, i locali attualmente da essa occupati per l'esercizio delle linee e reti, se non vi si opporranno gli attuali contratti d'affitto.

Lo stesso vale per i locali adibiti ad uso magazzino di deposito generale e di ogni singola Agenzia.

Per i locali di proprietà della Società resta stabilito che la Società dovrà cedere in vendita al Governo i locali di Roma, di Genova e di Livorno, che sono di sua proprietà, ai prezzi qui appresso indicati, corrispondenti ai valori di stima attribuiti ai detti stabili dal Corpo reale del Genio civile:

Per lo stabile di Roma . . .	L. 202,000
Id. di Genova . . .	> 160,220
Id. di Livorno . . .	> 22,000
ed in totale . . .	L. 474,220

che il Governo si obbliga di pagare in una sola volta in contanti nel termine di tre mesi dalla data di registrazione del relativo contratto di acquisto.

Art. 11.

La Società dovrà pagare all'Amministrazione le somme di cui risulterà debitrice per canoni

Che agli effetti del riscatto delle linee e reti suddette la Società predetta rinuncia all'anno di preavviso di cui al primo paragrafo dell'articolo dodici del testo unico delle leggi sui telefoni e rinuncia alla condizione del dodicennio della concessione per le reti per le quali ancora non è compiuto;

Si è convenuto quanto segue:

#### Art. 1.

La data di decorrenza del riscatto delle reti di Roma, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Bologna, Firenze, Livorno e Genova-San Remo, viene stabilita con effetto dal primo luglio millenovecentosette, dal qual giorno il Governo prenderà possesso delle reti.

#### Art. 2.

Il riscatto della rete di Venezia dovrà considerarsi come avvenuto il primo gennaio millenovecentoquattro, e perciò s'intendono già liquidati a favore del Governo gli utili netti per il periodo di gestione sociale che va dal primo gennaio al quindici febbraio millenovecentoquattro.

Il riscatto delle reti urbane di Oneglia, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Mestre, Albano-Laziale, Frascati e Pontedecimo, e delle linee intercomunali di Venezia-Mestre; Genova-Sestri-Levante; Napoli-Pozzuoli; Roma-Albano Laziale; Roma-Frascati; Albano Laziale-Frascati; Roma-Tivoli; Torre Annunziata-Castellammare di Stabia; Venezia-Padova; Napoli-Torre Annunziata; Castellammare di Stabia-Massalubrense; Genova-Pontedecimo dovrà considerarsi con effetto dal primo luglio millenovecentosette.

#### Art. 3.

Il prezzo di riscatto delle reti di: Roma, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Bologna, Firenze, Livorno e Genova-San Remo da pagarsi in undici annualità eguali, senza interessi, con pagamento della prima rata al primo settembre millenovecentotto viene stabilito in lire nove milioni seicentoventidue mila ottocento (lire 9,622,800).

Quando il pagamento delle annualità fosse eseguito dopo il primo settembre successivo

alla chiusura dell'esercizio finanziario cui riferiscasi l'annualità, decorreranno da questa data gli interessi del quattro per cento a favore della Società. Ad ogni modo il pagamento non potrà essere ritardato oltre il trentuno dicembre.

#### Art. 4.

Il prezzo di riscatto della rete di Venezia resta stabilito in lire novècentottantun mila centosessanta e centesimi settantadue (lire 981,160.72) la quale somma si eleva poi per effetto di operazioni di congruaggio, risultanti dal qui unito allegato 1, a lire un milione ventiquattromila duecentodieci (lire 1,024,210) che lo Stato riconosce come quella effettivamente da pagarsi alla Società, egualmente in undici annualità, senza interessi, versando la prima rata al primo settembre millenovecentotto.

La Società generale rinuncia espressamente a qualunque azione di risarcimento di danni che potesse sperimentare per la revoca della concessione della rete di Venezia.

#### Art. 5.

S'intende compreso nel prezzo di riscatto tutto il materiale in esercizio il primo luglio millenovecentosette, e cioè: apparati, mobili, ed accessori costituenti gli uffici centrali; tutte le reti esterne, cioè di aerei, cavi aerei o sotterranei di qualsiasi natura, nonchè gli appoggi e relativi accessori; tutte le installazioni presso gli abbonati, ed i posti pubblici, compresi gli apparecchi accessori e supplementari se di proprietà sociale; tutte le officine con i rispettivi utensili ed attrezzi, ed il materiale per i lavori di linea, scale, cinture, taglie, fornelli, ecc., tutti i mobili d'ufficio dell'Amministrazione e degli uffici delle singole agenzie.

#### Art. 6.

All'infuori del prezzo di riscatto sarà pagato dal Governo in una sol volta ed in contanti tutto il materiale non compreso nell'articolo precedente che il Governo crederà di acquistare e cioè: le scorte di magazzino, gli apparecchi di misurazioni elettriche, esclusi quelli che sono necessari per l'esercizio, e che sono quindi compresi nel prezzo di riscatto; e le uniformi del personale.

Il Governo dovrà entro giorni sessanta dal primo luglio dichiarare quale parte di detto materiale intenda acquistare.

Il pagamento sarà fatto nel termine di tre mesi dalla data della consegna del materiale acquistato.

#### Art. 7.

Per le reti urbane di Oneglia, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Mestre, Albano Laziale, Frascati e Pontedecimo e per le linee intercomunali di Venezia-Mestre; Genova-Sostri Levante; Napoli-Pozzuoli; Roma-Albano Laziale; Roma-Frascati; Albano Laziale-Frascati; Roma-Tivoli; Torre Annunziata-Castellammare di Stabia; Venezia-Padova; Napoli-Torre Annunziata; Castellammare di Stabia-Massalubrense; Genova-Pontedecimo; è stato convenuto il prezzo di lire duecentottantaquattromila trecentonovantaquattro (lire 284,394) da pagarsi senza interessi, in undici annualità eguali a partire per la prima rata dal primo settembre millenovecentotto.

Sarà pure pagata dal Governo in undici annualità eguali, senza interessi, a partire per il pagamento della prima rata dal primo settembre millenovecentotto, l'ammontare delle scorte d'impianto in opera valutate *à forfait* secondo i calcoli della Commissione in lire seicentodiecimila novecentonovantacinque (lire 610,095).

#### Art. 8.

Per il personale della Società, che lo Stato crederà di mantenere in servizio, la Società si obbliga a far consegna della situazione relativa alle assicurazioni per la vecchiaia e per gli infortuni regolarizzata a tutto il trenta giugno millenovecentosette.

#### Art. 9.

La consegna della rete di Venezia s'intende avvenuta il sedici febbraio millenovecentoquattro, epoca dell'effettiva presa di possesso da parte del Governo, in base ai verbali di stima e di consegna che ebbero luogo in quell'epoca.

Per le linee e reti di cui all'articolo 7, dovranno valutarsi all'atto della consegna soltanto quelle deficienze dovute a trascurata ma-

nutenzione che fossero posteriori alla visita di stima.

Per le altre reti di Genova-S. Remo, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Catania, Messina, Bologna, resta stabilito che il Governo, prima di prenderne possesso, farà procedere dai propri funzionari, in contraddittorio con quelli sociali, ad un'accurata ricognizione degli impianti per constatare tutte le eventuali deficienze, non riparate, dovute a trascurata manutenzione.

La Società Generale, all'atto della consegna al Governo, dovrà aver provveduto a riparare a tali deficienze quali risulteranno dai relativi verbali.

Per tutti quei lavori di cui nel capoverso precedente che la Società non avesse fatto eseguire, s'intende, che le spese occorrenti per i lavori stessi saranno dalla Società rimborsate al Governo in sede di liquidazione e di operazioni di conguaglio.

#### Art. 10.

Per i locali d'ufficio la Società subaffitterà al Governo, con decorrenza dal 1° luglio 1907, i locali attualmente da essa occupati per l'esercizio delle linee e reti, se non vi si opporranno gli attuali contratti d'affitto.

Lo stesso vale per i locali adibiti ad uso magazzino di deposito generale e di ogni singola Agenzia.

Per i locali di proprietà della Società resta stabilito che la Società dovrà cedere in vendita al Governo i locali di Roma, di Genova e di Livorno, che sono di sua proprietà, ai prezzi qui appresso indicati, corrispondenti ai valori di stima attribuiti ai detti stabili dal Corpo reale del Genio civile:

Per lo stabile di Roma . . .	L. 292,000
Id. di Genova . . .	> 160,220
Id. di Livorno . . .	> 22,000
ed in totale . . .	L. 474,220

che il Governo si obbliga di pagare in una sola volta in contanti nel termine di tre mesi dalla data di registrazione del relativo contratto di acquisto.

#### Art. 11.

La Società dovrà pagare all'Amministrazione le somme di cui risulterà debitrice per canoni

ed abbonamenti o per altre partite di competenza dell'esercizio sino al 30 giugno 1907.

La Società resterà obbligata a pagare all'erario quanto ancora debba per ricchezza mobile e per altri diritti fiscali fino al 30 giugno 1907.

#### Art. 12.

La consegna delle reti dovrà farsi dai delegati della Società in contraddittorio con quelli del Governo, con verbale firmato dagli uni e dagli altri, nel quale saranno liquidate le eventuali refusioni da eseguirsi dalla Società ai termini dell'art. 9 e le somme che il Governo debba alla Società per effetto dell'art. 6.

Le contestazioni che sorgessero in eccezione di tali conteggi e così pure in ordine a tutte le altre liquidazioni di cui al primo capoverso dell'art. 11, saranno risolte da arbitri nominati con poteri di amichevoli compositori: uno dal Governo, uno dalla Società ed un terzo scelto dal presidente del tribunale civile e penale di Roma su di una terna proposta dalla locale Camera di commercio.

#### Art. 13.

La Società avrà diritto alla restituzione delle cauzioni depositate a garanzia dell'esercizio, al rimborso dei canoni in dipendenza della sentenza della Corte di cassazione di Roma in data 6-16 febbraio 1907 ed al rimborso dell'importo delle comunicazioni intercomunali annullate.

La restituzione delle cauzioni ed il rimborso delle dette somme avverrà soltanto quando la Società avrà pagato le somme delle quali eventualmente risultasse debitrice per effetto delle

liquidazioni di cui nella presente convenzione, nonché quelle che fossero ancora da essa dovute per imposta di ricchezza mobile e per altri diritti fiscali fino al 30 giugno 1907.

#### Art. 14.

Le annualità da pagarsi dallo Stato per effetto degli articoli 3, 4 e 7 della presente convenzione sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, della quale si è già tenuto conto nella determinazione del reddito netto, e le annualità stesse dovranno essere intestate a quell'ente che la Società si riserva d'indicare almeno sei mesi prima della scadenza della prima rata.

#### Art. 15.

Salve le liquidazioni di cui agli articoli 6, 9 e 12, le parti costituite dichiarano formalmente di avere inteso di sistemare e definire ogni qualsiasi questione che potesse sorgere pel riscatto delle dette reti e linee, anche se non esplicitamente menzionata.

#### Art. 16.

La presente convenzione ed i contratti di acquisto degli immobili di cui all'art. 10, saranno registrati colla tassa fissa di L. 1.20. Resta convenuto che la presente convenzione non diventerà obbligatoria pel Governo se prima non sarà stata approvata per legge.

CARLO SCHANZER  
GIOVANNI GIOLITTI  
GIULIO NAVONE, presidente della  
Società generale dei telefoni.



## ALLEGATO ALLA CONVENZIONE.

Bilancio delle operazioni di congruaglio relative al riscatto della rete di Venezia.

## SOCIETÀ GENERALE.

DARE		AVERE	
Crediti del Governo per quote di abbonamento incassate dalla Società il 1° gennaio 1904 . . . . .	25,653.70	Prezzo di riscatto della rete. . . . .	981,160.72
Somme a pareggio - Crediti della Società	1,024,218.41	Scorte di magazzino . . . . .	56,475.29
		Scorte di magazzino dopo la presa di possesso. . . . .	1,751.28
		Sub-locazione locali dal 16 febbraio 1904 al 31 dicembre 1906 . . . . .	8,625 »
		Quote riscosse dal Governo per conto Società. . . . .	1,858.82
	1,049,874.11		1,049,874.11

## ALLEGATO B.

**Convenzione pel riscatto di linee e reti telefoniche date in concessione dal Governo ed esercitate dalla Società telefonica per l'Alta Italia.**

Tra S. E. il grande uff. prof. avv. CARLO SCHANZER, ministro delle poste e dei telegrafi, S. E. il cav. avv. GIOVANNI GIOLITTI, presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e l'ingegnere GUIDO SEMENZA, consigliere delegato della Società telefonica per l'Alta Italia;

Premesso che la Società telefonica per l'Alta Italia ottenne la concessione delle linee e reti telefoniche qui appresso indicate mediante i decreti ministeriali con effetto e con le scadenze pure qui di seguito riportate:

RETI URBANE DELLA SOCIETÀ « ALTA ITALIA ».

Numero	Reti di	Decorrenza	Scadenza	Termine pel riscatto
1	Milano . . . . .	1° gennaio 1893	31 dicembre 1917	1° gennaio 1905
2	Como . . . . .	Id.	Id.	Id.
3	Monza . . . . .	Id.	Id.	Id.
4	Torino . . . . .	Id.	Id.	Id.
5	Biella . . . . .	Id.	Id.	Id.
6	Alessandria . . . . .	Id.	Id.	Id.
7	Legnano . . . . .	12 novembre 1895	11 novembre 1920	12 novembre 1907
8	Rho . . . . .	7 novembre 1905	21 dicembre 1917	novembre 1917
9	Pinerolo . . . . .	1° marzo 1893	28 febbraio 1923	1° marzo 1910
10	Lecco . . . . .	Id.	Id.	Id.

LINEE INTERURBANE DELLA SOCIETÀ « ALTA ITALIA ».

Numero	Linea	Decorrenza	Scadenza	Termine pel riscatto
1	Torino-Pinerolo . . . . .	17 febbraio 1898	16 febbraio 1923	17 febbraio 1910
2	Milano-Lecco . . . . .	Id.	Id.	Id.
3	Milano-Rho . . . . .	28 dicembre 1905	31 dicembre 1917	28 dicembre 1917
4	Milano-Monza . . . . .	11 marzo 1894	in esperimento per 2 anni	11 marzo 1906
5	Milano-Legnano . . . . .	1° gennaio 1898	Id.	1° gennaio 1908
6	Milano-Como . . . . .	26 ottobre 1896	31 dicembre 1899 in esperimento	26 ottobre 1908
7	Milano-Novara . . . . .	28 giugno 1897	in esperimento	28 giugno 1909

Che agli effetti del riscatto delle linee e reti suddette, la Società predetta rinuncia all'anno di preavviso di cui al primo paragrafo dell'articolo 12 del testo unico delle leggi sui telefoni, e rinuncia alla condizione del dodicennio della concessione per le reti per le quali ancora non è compiuta;

Si è convenuto quanto segue:

#### Art. 1.

La data di decorrenza del riscatto delle reti di Milano, Como, Monza, Torino, Biella, Alessandria, Legnano, Rho, Pinerolo e Lecco e delle linee intercomunali di Torino-Pinerolo; Milano-Lecco; Milano-Rho; Milano-Monza; Milano-Legnano; Milano-Como; Milano-Novara; viene stabilita con effetto dal primo luglio millenovecentosette, dal qual giorno il Governo prenderà possesso delle reti.

#### Art. 2.

Il prezzo del riscatto delle reti di Milano, Como, Monza, Torino, Biella ed Alessandria, da pagarsi in undici annualità eguali, senza interessi, con pagamento della prima rata al 1° settembre millenovecentotto, viene stabilito in lire cinquemilioni seicentosettantatremila ottocentosettantaquattro (L. 5,073,874).

Quando il pagamento delle annualità fosse eseguito dopo il primo settembre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui riferisce l'annualità, decorreranno da questa data gli interessi del quattro per cento a favore della Società. Ad ogni modo, il pagamento non potrà essere ritardato oltre il trentuno dicembre.

#### Art. 3.

S'intende compreso nel prezzo di riscatto tutto il materiale in esercizio al primo luglio millenovecentosette, e cioè apparati, mobili ed accessori costituenti gli uffici centrali; tutte le reti esterne, cioè fili aerei, cavi aerei e sotterranei di qualsiasi natura, nonchè gli appoggi e relativi accessori; tutte le installazioni presso gli abbonati, ed i posti pubblici, compresi gli apparecchi accessori e supplementari e di proprietà sociale, tutte le officine con i rispettivi utensili ed attrezzi, ed il materiale per i lavori di linea, scale, cinture, taglie, for-

nelli ecc.; tutti i mobili d'ufficio dell'Amministrazione e degli uffici delle singole agenzie.

#### Art. 4.

All'infuori del prezzo di riscatto sarà pagato dal Governo in una sol volta ed in contanti tutto il materiale non compreso nell'articolo precedente, che il Governo crederà di acquistare; e cioè: le scorte di magazzino, gli apparecchi di misurazioni elettriche, esclusi quelli che sono necessari per l'esercizio e che sono quindi compresi nel prezzo di riscatto, e le uniformi del personale.

Il Governo dovrà entro sessanta giorni dal primo luglio dichiarare quale parte di detto materiale intenda acquistare. Il pagamento sarà fatto nel termine di tre mesi dalla data di consegna del materiale acquistato.

#### Art. 5.

Per le reti urbane di Legnano, Rho, Pinerolo e Lecco e per le linee intercomunali di Torino-Pinerolo; Milano-Lecco; Milano-Rho; Milano-Monza; Milano-Legnano; Milano-Como; Milano-Novara; è stato convenuto un prezzo di riscatto in lire quattrocentoventisettemila seicentonovantuno (L. 427,691) da pagarsi, senza interessi, in undici annualità eguali, a partire per la prima rata dal primo settembre millenovecentotto.

Sarà pure pagato dal Governo in undici annualità eguali, senza interessi, a partire per il pagamento della prima rata, dal primo settembre millenovecentotto, l'ammontare delle scorte d'impianto in opera valutato a forfait secondo i calcoli della Commissione in lire trecentosessantaseimila seicento (L. 366,600).

#### Art. 6.

Per il personale della Società, che lo Stato crederà di mantenere in servizio, la Società si obbliga a far consegna della situazione relativa alle assicurazioni per la vecchiaia e per gli infortuni regolarizzata a tutto il trenta giugno millenovecentosette.

#### Art. 7.

Per la consegna delle linee e reti, di cui all'articolo 5°, dovranno valutarsi all'atto della

consegna soltanto quelle deficienze dovute a trascurata manutenzione che fossero posteriori alla visita di stima.

Per le altre reti di Milano, Como, Monza, Torino, Biella ed Alessandria resta stabilito che il Governo, prima di prenderne possesso, farà procedere dai propri funzionari in contraddittorio con quelli sociali ad un'accurata ricognizione degli impianti per constatare tutte le eventuali deficienze, non riparate, dovute a trascurata manutenzione.

La Società Alta Italia, all'atto della consegna al Governo, dovrà aver provveduto a riparare a tali deficienze quali resulteranno dai relativi verbali.

Per tutti quei lavori di cui nel capoverso precedente, che la Società non avesse fatto eseguire, s'intende che le spese occorrenti per i lavori stessi saranno dalla Società rimborsate al Governo in sede di liquidazione e di operazioni di conguaglio.

#### Art. 8.

Per i locali d'ufficio la Società subaffitterà al Governo, con decorrenza dal primo luglio millenovecentosette i locali attualmente da essa occupati per l'esercizio delle linee e reti, se non vi si oppongono gli attuali contratti di affitto.

Lo stesso vale per i locali adibiti ad uso magazzino di deposito generale e di ogni singola agenzia.

Per i locali di proprietà della Società resta stabilito che la Società dovrà cedere in vendita al Governo il locale di Como al prezzo di lire diciannovemilasettecento (L. 19,700) stabilito dal Corpo Reale del Genio civile.

Detto prezzo verrà pagato in una sol volta in contanti nel termine di tre mesi dalla data di registrazione del relativo contratto di acquisto.

#### Art. 9.

La Società dovrà pagare all'Amministrazione le somme di cui risulterà debitrice per canoni di abbonamenti o per altre partite di competenza dell'esercizio sino al trenta giugno millenovecentosette.

La Società resterà obbligata a pagare all'Erario quanto ancora debba per ricchezza

mobile e per altri diritti fiscali fino al trenta giugno millenovecentosette.

#### Art. 10.

La consegna delle reti dovrà farsi dai delegati della Società in contraddittorio con quelli del Governo, con verbale firmato dagli uni e dagli altri, nel quale saranno liquidate le eventuali refusioni da eseguirsi dalla Società ai termini dell'articolo 7 e le somme che il Governo debba alla Società per effetto dell'articolo 4.

Le contestazioni che sorgessero in eccezione di tali conteggi e così pure in ordine a tutte le altre liquidazioni di cui al primo capoverso dell'art. 9, saranno risolte da arbitri nominati con poteri di amichevoli compositori: uno dal Governo, uno dalla Società ed un terzo scelto dal presidente del tribunale civile e penale di Milano su di una terna proposta dalla locale Camera di commercio.

#### Art. 11.

La Società avrà diritto alla restituzione delle cauzioni depositate a garanzia dell'esercizio, al rimborso dei canoni in dipendenza della sentenza della Corte di cassazione di Roma in data 6-16 febbraio 1907 ed al rimborso dell'importo delle comunicazioni intercomunali annullate.

La restituzione delle cauzioni ed il rimborso delle dette somme avverrà soltanto quando la Società avrà pagato le somme delle quali eventualmente risultasse debitrice per effetto delle liquidazioni di cui nella presente convenzione, nonchè quelle che fossero ancora da essa dovute per imposta di ricchezza mobile e per altri diritti fiscali fino al trenta giugno millenovecentosette.

#### Art. 12.

Le annualità da pagarsi dallo Stato per effetto degli articoli 2 e 5 della presente convenzione sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile della quale si è già tenuto conto nella determinazione del reddito netto, e le annualità stesse dovranno essere intestate a quell'ente che la Società si riserva di indicare almeno sei mesi prima della scadenza della prima rata.

## Art. 13.

Salvo le liquidazioni di cui agli articoli 4, 7 e 10, le parti costituite dichiarano formalmente di avere inteso di sistemare e definire ogni qualsiasi questione che potesse sorgere pel riscatto delle dette reti, anche se non esplicitamente menzionata.

## Art. 14.

La presente convenzione ed il contratto di acquisto dello stabile di Como saranno registrati colla tassa di lire 1.20. Resta convenuto che la presente convenzione non diventerà obbligatoria pel Governo, se prima non sarà stata approvata per legge.

CARLO SCHANZER  
GIOVANNI GIOLITTI  
GUIDO SEMENZA, *Consigliere  
delegato della Società telefo-  
nica per l'Alta Italia.*

## ALLEGATO C.

## Direzioni compartimentali dei telefoni.

1. — Direzione compartimentale di Torino, comprendente le provincie di:
  - Alessandria
  - Cuneo
  - Novara
  - Torino.
2. — Direzione compartimentale di Genova, comprendente le provincie di:
  - Genova
  - Porto Maurizio.
3. — Direzione compartimentale di Milano, comprendente le provincie di:
  - Bergamo
  - Brescia
  - Como
  - Cremona
  - Milano
  - Mantova
  - Pavia
  - Sondrio.
4. — Direzione compartimentale di Venezia, comprendente le provincie di:
  - Belluno
  - Padova
  - Rovigo
  - Treviso
  - Udine
  - Venezia
  - Verona
  - Vicenza.
5. — Direzione compartimentale di Bologna, comprendente le provincie di:
  - Bologna
  - Ferrara
  - Forlì
  - Modena
  - Parma
  - Piacenza
  - Ravenna
  - Reggio Emilia.
6. — Direzione compartimentale di Firenze, comprendente le provincie di:
  - Arezzo
  - Firenze
  - Grosseto
  - Livorno
  - Lucca
  - Massa
  - Pisa
  - Siena.
7. — Direzione compartimentale di Roma, comprendente le provincie di:
  - Ancona
  - Aquila
  - Ascoli Piceno
  - Cagliari
  - Chieti
  - Macerata
  - Perugia
  - Pesaro
  - Roma
  - Sassari
  - Teramo.
8. — Direzione compartimentale di Napoli, comprendente le provincie di:
  - Avellino
  - Bari
  - Benevento
  - Campobasso

Caserta  
Catanzaro  
Cosenza  
Foggia  
Lecce  
Napoli  
Potenza  
Reggio Calabria  
Salerno.

9. — Direzione compartimentale di Palermo, comprendente le provincie di:

Caltanissetta  
Catania  
Girgenti  
Messina  
Palermo  
Siracusa  
Trapani.

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Sistemazione della condizione giuridica dei maestri provvisori » (N. 712).**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Sistemazione della condizione giuridica dei maestri provvisori » del quale do lettura:

**Articolo unico.**

È accordata la stabilità nel suo ufficio attuale ad ogni insegnante delle scuole elementari, il quale nel giorno della promulgazione della presente legge presti servizio straordinario, con qualsivoglia nome sia chiamato, come insegnante provvisorio, supplente, assistente, sottomaestro e simili, purchè sin dal momento della sua assunzione in ufficio, comunque avvenuta, avesse i requisiti legali.

Un attestato del provveditore degli studi, sopra relazione dell'ispettore scolastico, dovrà provare, che l'insegnante abbia prestato effettivo e lodevole servizio per un triennio, e non sia stato licenziato a seconda degli articoli 6 e 7 della legge 19 febbraio 1903, n. 45 (articoli 10 e 16 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431).

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione è chiusa, è trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni speciali per gli infortuni del lavoro nelle solfate della Sicilia » (N. 671).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni speciali per gli infortuni del lavoro nelle solfate della Sicilia ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti F. di dar lettura di questo progetto di legge.

MARIOTTI F., segretario, legge:

(V. Stampato N. 671).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda di parlare, la discussione generale è chiusa, e procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

**Art. 1.**

Nell'applicazione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni del lavoro, agli operai occupati nelle miniere di zolfo della Sicilia si osserveranno le disposizioni della legge stessa in quanto non siano derogate o modificate dalle disposizioni seguenti.

(Approvato).

**Art. 2.**

La liquidazione delle indennità stabilite nell'art. 9 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sarà fatta, salvo il caso preveduto nell'art. 3 della presente legge, in base ai salari medi determinati in apposite tabelle compilate con le norme seguenti:

Le tabelle debbono distinguere gli operai delle solfate in varie categorie.

Per ogni categoria sarà indicato il salario annuo da assumere a base per la liquidazione dell'indennità nei casi d'inabilità permanente o di morte e il salario giornaliero per la liquidazione dell'indennità nei casi d'inabilità temporanea.

Il salario annuo sarà determinato in base alla somma che in media gli operai di ogni singola categoria percepiscono nel corso di un anno solare, come retribuzione del loro lavoro.

Il salario giornaliero sarà determinato dividendo il salario annuo per il numero medio annuo delle giornate di effettivo lavoro.

Le tabelle terranno conto, per le diverse provincie, delle variazioni nella media annua delle giornate di effettivo lavoro.

(Approvato).

#### Art. 3.

Qualora il salario sia fissato in ragione d'anno, sarà preso senz'altro il salario così fissato come base per la liquidazione delle indennità nei casi d'invalidità permanente e di morte. Nei casi di invalidità temporanea l'indennità sarà determinata in base al salario giornaliero calcolato dividendo il salario annuo per 365.

(Approvato).

#### Art. 4.

Le tabelle dei salari medi saranno formate dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio sulla scorta delle proposte fatte dall'Ufficio distrettuale delle miniere di Caltanissetta, dopo sentite le autorità locali e le locali Associazioni industriali ed operaie, e saranno approvate con Regio decreto.

Le tabelle sono soggette a revisione ad intervalli non inferiori ad un biennio nè superiori ad un quinquennio ed alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 12.

Per la revisione sarà seguita la procedura stessa stabilita nella prima parte del presente articolo per la formazione delle tabelle.

(Approvato).

#### Art. 5.

Al cottimista che per l'esecuzione del lavoro si valga di altri operai da lui assunti e pagati, sarà assegnato il salario più alto fissato nelle tabelle per le categorie di operai addetti alle specie di lavoro assunto dal cottimista stesso.

(Approvato).

#### Art. 6.

Il regolamento di cui all'articolo 12 stabilirà le norme da osservarsi da ogni esercente per l'assegnazione dei propri operai nelle varie categorie indicate nelle tabelle di cui all'articolo 4.

Stabilirà inoltre il modo e i termini entro i quali l'operaio potrà reclamare contro la sua assegnazione ad una delle categorie indicate nelle tabelle.

(Approvato).

#### Art. 7.

Ogni esercente dovrà denunziare, nel termine di tre giorni, al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro o a qualunque Istituto assicuratore che potrà succedergli, l'assunzione per parte sua, dei suoi cottimisti e sub-cottimisti di ogni operaio, coll'indicazione della categoria a cui l'operaio medesimo venne assegnato. La denuncia s'intenderà data colla consegna all'ufficio postale di una lettera raccomandata che la contenga. La omessa o falsa denuncia, al pari dell'iscrizione in una categoria diversa da quella a cui l'operaio effettivamente appartiene, saranno punite colle pene indicate nell'articolo 30 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

(Approvato).

#### Art. 8.

In occasione di ogni infortunio, ed anche prima dell'esperimento di qualunque azione giudiziaria, il Sindacato obbligatorio o qualunque Istituto assicuratore che gli potrà succedere, avrà il diritto di chiedere al pretore del luogo dell'infortunio o di quello dove si trova l'operaio, di far procedere, a sue spese, a perizia giudiziaria sull'operaio colpito da infortunio. Il pretore, assunto, se del caso, sommarie informazioni, nominerà il perito e farà procedere alla perizia colla maggior possibile celerità di procedura.

(Approvato).

#### Art. 9.

Nel termine e nei modi che saranno stabiliti con apposito regolamento da approvarsi con Regio decreto, dopo sentiti l'ingegnere distrettuale delle miniere, i medici provinciali ed il Consiglio di Stato, il Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro provvederà ad organizzare un servizio di posti di soccorso e prime cure per gli operai delle zolfare colpiti da infortunio sul lavoro.

I posti di soccorso predetti sono obbligati a prestare agli operai colpiti da infortunio le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica, senza alcuna spesa a carico degli esercenti di miniere di zolfo.

I medici addetti ai posti di soccorso rilasceranno:

a) senza alcuna spesa, il primo certificato medico che deve essere unito alla denuncia d'infortunio da presentarsi all'autorità locale di pubblica sicurezza e alla denuncia d'infortunio da presentarsi all'Istituto assicuratore;

b) senza alcuna spesa, il certificato medico definitivo.

Alla spesa occorrente per l'organizzazione e il funzionamento dei posti di soccorso e per quanto in genere concerne il servizio sanitario, il Sindacato provvede con apposito fondo alimentato da un contributo da pagarsi dagli esercenti e dai proprietari di zolfare nelle proporzioni e nella forma stabilita nella legge 11 luglio 1904, n. 396, e nella misura che sarà stabilita nel regolamento di cui alla prima parte del presente articolo, e in ogni caso non eccedente 50 centesimi per ogni tonnellata di zolfo prodotto e trasportato.

Il detto contributo sarà imposto soltanto per la durata di due anni e potrà la imposizione di esso, ove la necessità perduri, essere prorogata di anno in anno con decreto Reale per altri due anni.

(Approvato).

#### Art. 10.

In riguardo alle miniere poste entro una zona di cinquecento metri da uno dei posti di soccorso e prime cure di cui all'articolo precedente e dal giorno della istituzione di esso posto di soccorso, si intendono abrogate le disposizioni dell'art. 11 della legge 30 marzo 1893, n. 90.

(Approvato).

#### Art. 11.

È data facoltà al Governo del Re di nominare per un tempo determinato o permanentemente un proprio delegato presso la sede del Sindacato obbligatorio siciliano, da scegliersi fra i pubblici funzionari specialmente competenti. I poteri e la durata del mandato conferito al delegato governativo verranno stabiliti nel Regio decreto di nomina.

L'amministrazione del Sindacato obbligatorio Siciliano sarà affidata ad un commissario Regio, nominato con decreto Reale, su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, qualora il Consiglio d'amministrazione del Sindacato stesso cessi di funzionare o non sia più in grado di funzionare regolarmente.

Il commissario Regio, entro il termine di quattro mesi dalla pubblicazione del Regio decreto di nomina, convocherà l'assemblea generale dei soci del Sindacato affinché proceda alla nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione e resterà in carica fino a che il nuovo Consiglio d'amministrazione non sia nominato.

Le competenze spettanti al commissario Regio saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 12 e saranno pagate sui fondi del Sindacato.

(Approvato).

#### Art. 12.

All'esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento da approvarsi con Regio decreto, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

#### Art. 13.

Le disposizioni degli articoli 2 a 6 della presente legge entreranno in vigore 15 giorni dopo quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del Regio decreto indicato nella prima parte dell'art. 4.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: - Provvedimenti per la costruzione di case economiche per i ferrovieri con capitali degli Istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato - (N. 698).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la costruzione di case economiche per i ferrovieri con capitali degli Istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato ».



Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippino, di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., segretario, legge:

(V. Stampato N. 698).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale, e si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Gli Istituti di previdenza ferroviari, di cui alle legge 24 marzo 1907, n. 132, possono investire una parte dei loro capitali, fino al limite massimo di 30 milioni, dandoli a mutuo all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, al fine di acquistare o di costruire case economiche ad uso dei funzionari e agenti di cui all'art. 8 della presente legge.

Sui capitali così investiti sarà corrisposto l'interesse annuo del 4 per cento.

(Approvato).

#### Art. 2.

Ai redditi provenienti dai capitali prestati dagli Istituti di previdenza, ai termini del precedente articolo, sono applicabili le disposizioni dell'art. 61 della legge per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, testo unico 24 agosto 1877, n. 4021.

Le case economiche godono di tutti i benefici consentiti alle case popolari dalla legge 31 maggio 1903, n. 254, o da altre che venissero in seguito emanate.

(Approvato).

#### Art. 3.

Una Commissione composta di due membri di ciascuno dei Comitati amministratori degli Istituti e sezione d'Istituto, nominati dai Comitati medesimi, stabilirà la ripartizione fra gli Istituti e sezioni d'Istituto dei capitali, di cui all'art. 1 da prestare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sopra sua richiesta, e delibererà il passaggio del credito dall'uno all'altro Istituto, allorché ad alcuno di essi per far fronte agli impegni verso i compartecipanti, sia necessario di dover realizzare in

tutto o in parte il proprio capitale impiegato secondo la presente legge.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il canone di affitto delle case deve comprendere la quota d'interesse e quella di ammortamento in ottanta anni, la quota delle riparazioni e manutenzioni ordinarie e straordinarie, l'ammontare delle imposte e sovrainposte, le spese d'amministrazione e quelle per illuminazione, acqua potabile e riscaldamento.

L'Amministrazione ferroviaria dovrà tenere sempre una contabilità separata degli introiti e delle spese per l'azienda delle case economiche.

(Approvato).

#### Art. 5.

Nel bilancio delle ferrovie dello Stato verranno iscritte, in apposito capitolo, le somme necessarie per ricostituire, in 50 anni, i capitali man mano prestati dagli Istituti di previdenza per le case economiche, le quali saranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(Approvato)

#### Art. 6.

Le espropriazioni per la costruzione delle dette case economiche sono dichiarate di pubblica utilità e sono regolate dalle disposizioni legislative riguardanti le espropriazioni per impianti e lavori ferroviari da eseguirsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(Approvato).

#### Art. 7.

Per quanto concerne l'acquisto o la costruzione e la gestione delle case economiche saranno istituite una Commissione consultiva centrale e Commissioni consultive compartimentali.

Tanto la Commissione centrale, quanto ciascuna delle Commissioni compartimentali saranno composte di otto membri, dei quali cinque nominati dall'Amministrazione delle ferrovie e tre eletti dai ferrovieri iscritti agli Istituti di previdenza ed anche residenti nel

compartimento se si tratti di Commissioni compartimentali.

I membri delle Commissioni compartimentali non possono contemporaneamente essere membri della Commissione centrale.

Le attribuzioni delle Commissioni centrale e compartimentali saranno determinate secondo le norme del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 8.

Le case economiche saranno date in affitto a ferrovieri in attività di servizio aventi stipendio o salario annuo non superiore a L. 3600.

In caso di deficienza di domande da parte di detti ferrovieri, le case saranno date in affitto a ferrovieri pensionati o sussidiati, e in caso di deficienza di domande anche da questi ultimi, saranno date in affitto ad altre persone, con preferenza però agli impiegati in attività di servizio o pensionati di altre Amministrazioni dello Stato.

Nel regolamento saranno stabiliti i criteri da seguire per graduare i titoli di preferenza degli aspiranti agli affitti nei casi indicati negli alinea precedenti.

(Approvato).

#### Art. 9.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato riscuoterà mediante ritenuta sui ruoli di paga o sulle pensioni o sui sussidi il canone di affitto dovuto dai ferrovieri affittuari delle case economiche, anche oltre il limite del quinto stabilito dalla legge 7 luglio 1902, n. 276.

Per gli affitti agli impiegati di altre Amministrazioni dello Stato, il canone sarà pure riscosso mediante ritenuta sugli stipendi o salari o sulle pensioni anche oltre il limite del quinto indicato nella prima parte del presente articolo.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a fare le medesime ritenute di cui nel presente articolo nell'interesse di Società cooperative legalmente costituite per il personale delle ferrovie dallo Stato per la costruzione di case economiche.

(Approvato).

#### Art. 10.

Le modificazioni da introdurre negli statuti degli Istituti di previdenza ferroviari, le norme relative alla nomina, alla elezione ed alle attribuzioni delle Commissioni consultive indicate nell'articolo 7 e tutte le altre per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge, saranno stabilite nel regolamento da approvarsi per decreto Reale su proposta dei ministri dei lavori pubblici, del tesoro e di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio della previdenza e delle Assicurazioni sociali ed il Consiglio di Stato.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: «Provvedimenti relativi al passaggio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani nella rete ferroviaria esercitata dallo Stato» (N. 697).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti relativi al passaggio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani nella rete ferroviaria esercitata dallo Stato».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., segretario, legge:  
(V. Stampato N. 697).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale, e si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere l'esercizio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il personale stabile e provvisorio, addetto all'esercizio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani, contemplato nel quadro organico del personale dell'esercizio in vigore dal 1° gennaio 1903 e nella tabella graduatoria degli operai

dell'officina, passa alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie ed avrà, a decorrere dal giorno della consegna della linea, il trattamento risultante dall'ordinamento approvato col Regio decreto 22 luglio 1903, n. 417.

Dal Comitato di amministrazione delle ferrovie di Stato saranno stabilite la qualifica della tabella graduatoria e la posizione nel quadro di classificazione da assegnarsi a ciascun agente.

(Approvato).

#### Art. 3.

Entro il 31 dicembre 1907, il Governo del Re presenterà al Parlamento le opportune proposte per regolare gli effetti finanziari del riscatto e il trattamento di previdenza del personale di cui all'art. 2.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il Governo è autorizzato a prendere le disposizioni necessarie per regolare i rapporti dipendenti dall'esercizio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani fatta dalla Società per conto dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 1905.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: - Censimento del bestiame e statistica agraria - (N. 597).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Censimento del bestiame e statistica agraria ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., segretario, legge:  
(V. Stampato N. 597).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Il censimento generale degli animali equini, bovini, suini ed ovini sarà fatto nell'anno 1908.

A questo scopo è autorizzata la spesa di L. 360,000, che sarà iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura industria e commercio, dell'esercizio finanziario 1906-1907. I fondi non erogati nell'esercizio stesso saranno conservati fino a lavoro compiuto.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il Governo fornirà ai comuni gli stampati occorrenti per le operazioni del censimento.

I rilievi sopra luogo saranno eseguiti dai comuni, ai quali il Governo corrisponderà, per rimborso di spesa, un contributo di centesimi dieci per ogni scheda riempita.

(Approvato).

#### Art. 3.

Con regolamento, da approvarsi per decreto Reale, sarà determinato il modulo da adoperarsi e si daranno le istruzioni necessarie ad assicurare la buona riuscita del censimento, fissandone la data.

(Approvato).

#### Art. 4.

Nell'anno 1907 sarà iniziata la compilazione delle statistiche agrarie.

Per le relative operazioni statistiche è autorizzata la spesa di L. 40,000 da iscriversi in apposito capitolo, nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1906 e 1907.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: - Proroga del termine assegnato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 642, sulla esportazione degli oggetti d'antichità e belle arti e istituzione di un fondo destinato agli acquisti di cose mobili ed immobili d'interesse archeologico ed artistico - (N. 700).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine assegnato dalla legge 30 dicembre 1906,

n. 642 sulla esportazione degli oggetti di antichità e belle arti e istituzione di un fondo destinato agli acquisti di cose mobili ed immobili d'interesse archeologico ed artistico».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 700).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Le disposizioni della legge 27 giugno 1903, n. 242, che modifica quella del 12 giugno 1902, n. 185, per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte, rimarranno in vigore fino al 31 luglio 1908.

(Approvato).

#### Art. 2.

Per provvedere agli eventuali acquisti di cose immobili e mobili che abbiano importante interesse storico, archeologico o artistico è autorizzata l'assegnazione straordinaria di 5 milioni di lire da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-907.

La somma di L. 5,000,000 verrà prelevata dall'avanzo accertato col conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1905-906, e iscritta in uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 1906-907. A tale effetto con decreto del Ministero del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, il fondo di cassa dell'esercizio 1906-907 sarà ridotto della somma di L. 5,000,000, che verrà imputata come versamento avvenuto allo speciale capitolo di cui sopra.

(Approvato).

#### Art. 3.

La somma di L. 5,000,000 di cui al precedente articolo verrà investita fino alla concorrenza di L. 4,000,000 in rendita consolidata da depositarsi alla Cassa depositi e prestiti e per la rimanente somma di L. 1,000,000 verrà versata ad un conto corrente fruttifero da isti-

tuirsi presso la Cassa stessa, intestato al Ministero dell'istruzione pubblica.

Al detto conto corrente oltre a un milione di lire di cui sopra saranno versati gl'interessi sulla rendita acquistata coi 4 milioni di lire, di cui al precedente comma, nonchè gli interessi liquidati sullo stesso milione, fino a che venga altrimenti disposto per legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Estensione ai comuni con popolazione superiore a 60,000 ed inferiore ai 100,000 abitanti delle disposizioni della legge 13 luglio 1905, n. 399, concernenti i concorsi da parte dello Stato per l'esecuzione d'opere riguardanti la provvista di acque potabili » (N. 594).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione ai comuni con popolazione superiore ai 60,000 ed inferiore ai 100,000 abitanti delle disposizioni della legge 13 luglio 1905, n. 399, concernenti i concorsi, da parte dello Stato, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI F., *segretario*, legge:

(V. Stampato, N. 594).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Le disposizioni della legge, 13 luglio 1905, n. 399, concernenti i concorsi, da parte dello Stato, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, sono estese ai comuni, che, secondo il censimento del 1901, abbiano una popolazione superiore ai sessantamila ed inferiore ai centomila abitanti.

(Approvato).

## Art. 2.

L'onere dello Stato per questi concorsi non potrà eccedere, in ciascun esercizio finanziario, la somma di 40,000 lire.

La somma occorrente per effettuare il pagamento dei concorsi dipendenti dalla presente legge, e da quella del 13 luglio 1905, n. 399, sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno.

(Approvato).

## Art. 3.

I fondi, rispettivamente stabiliti come limite annuo di concessione, nell'articolo che precede, e nell'art. 4 della legge 13 luglio 1905, saranno tenuti, nella loro gestione, separati; però se si rendesse disponibile, a fine d'esercizio, un avanzo in uno di detti fondi, andrà in aumento degli altri e potrà essera impiegato a favore delle domande che rimanessero da soddisfare.

(Approvato).

## Art. 4.

Il concorso complessivo dello Stato, tenuto conto del rateale ammortamento annuo del capitale da parte dei comuni, sarà pagato in rate annue costanti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

**Invio della discussione di un progetto di legge.**

PRESIDENTE. Dovrebbe ora venire in discussione il disegno di legge: « Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata »; ma trattandosi di un argomento di molta importanza, credo sarebbe bene rimandarne la discussione alla ripresa dei lavori parlamentari.

Domando all'onor. ministro dell'interno se acconsente a questo rinvio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Acconsento al rinvio, perchè credo sia un argomento che meriti di essere discusso maturamente.

PRESIDENTE. Nessuno facendo opposizione, il rinvio della discussione di questo disegno di legge s'intende accettato.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione di spese per esecuzione di nuove opere marittime:

Senatori votanti . . . . .	88
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Convenzione conclusa fra l'Italia ed altri Stati a Berna il 19 settembre 1906, addizionale a quella del 14 ottobre 1890 pel trasporto internazionale delle merci in ferrovia:

Senatori votanti . . . . .	80
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Autorizzazione di vendere a trattativa privata alcuni immobili al comune di Casale Monferrato:

Senatori votanti . . . . .	87
Favorevoli . . . . .	79
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Assegni vitalizi a favore dei superstiti delle guerre per l'indipendenza nazionale:

Senatori votanti . . . . .	88
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Assunzione allo Stato della proprietà dell'isola di Caprera:

Senatori votanti . . . . .	87
Favorevoli . . . . .	77
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti a favore della Calabria e conseguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti . . . . .	87
Favorevoli . . . . .	80
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti . . . . .	87
Favorevoli . . . . .	78
Contrari . . . . .	9

Il Senato approva.

Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma:

Senatori votanti . . . . .	87
Favorevoli . . . . .	63
Contrari . . . . .	24

Il Senato approva.

Accordi postali internazionali firmati in Roma il 26 maggio 1908:

Senatori votanti . . . . .	86
Favorevoli . . . . .	79
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Autorizzazione della spesa di lire 35 mila per la transazione con gli eredi degli ingegneri Ferdinando Savino e Federico Travaglini e con gli ingegneri Edoardo Travaglini e Carlo Laneri:

Senatori votanti . . . . .	86
Favorevoli . . . . .	79
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

Sistemazione degli uffici finanziari, della scuola di guerra, dell'officina carte-valori e della biblioteca Nazionale Universitaria in Torino e approvazione di una convenzione con quel comune per la sistemazione predetta:

Senatori votanti . . . . .	86
Favorevoli . . . . .	80
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto degli ultimi disegni di legge, oggi discussi.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

#### Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che, avendo esaurito l'ordine del giorno, domani alle ore 15 il Senato è convocato in Comitato segreto per dichiararsi costituito in Alta Corte di giustizia.

#### Saluto al Presidente.

CANNIZZARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZARO. Voglia accogliere il Presidente i più vivi ringraziamenti per l'opera, veramente meravigliosa di attività, di cui ha dato prova in questo non breve periodo finale dei nostri lavori.

A lui vadano gli auguri del Senato. (*Vivi applausi*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Consenta il Senato che rivolga anch'io un caldo ringraziamento al Presidente di quest'altissima Assemblea, alla cui opera, come ben disse il senatore Cannizzaro, è in gran parte dovuto il lavoro grandissimo, che è stato compiuto in questi ultimi giorni; e mi sia lecito di ringraziare pure il Senato, che ha esaminato moltissime leggi che risolvono svariati vitalissimi problemi, introducendo in alcune di esse dei miglioramenti, la cui utilità il Governo ha dovuto immediatamente riconoscere. (*Bene*).

Certo, nelle condizioni di un paese, come il nostro, in cui le trasformazioni sono rapidissime, si presentano problemi di grande urgenza, e in grandissimo numero, che giustificano quest'attività veramente eccezionale del Parlamento.

Io ringrazio l'Assemblea della dimostrazione di fiducia che ha dato al Governo, approvando

le sue proposte, e ripeto i più vivi ringraziamenti al Presidente di questa Assemblea, al quale mi sia lecito di ricordare pure, che 47 anni fa era mio professore, e che io devo a lui molti degli studi compiuti. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano tutti i ministri e i senatori*). Ringrazio vivamente l'egregio collega Cannizzaro delle benevole e cordiali parole, il Senato intero della dimostrazione di benevolenza che mi ha dato, e il Presidente del Consiglio delle sue parole, che veramente mi hanno toccato il cuore.

Onorevoli colleghi, è nella vostra benevolenza che sta la mia forza. Essa è quella che sostiene la debolezza mia, e ad essa è altresì di grande aiuto l'opera sapiente dei miei colleghi della Presidenza e la cooperazione solerte di tutti gli impiegati del Senato. (*Benissimo*).

Mercè l'operoso vostro zelo noi abbiamo potuto smaltire il grande lavoro sopra disegni di legge importantissimi, che il Governo del Re, con un'alacrità veramente ammirabile, ha presentato al Parlamento in questi ultimi mesi.

Il Senato mostrò come sempre che, malgrado i capelli bianchi, o almeno grigi, di una gran parte di noi, è sempre in esso viva e gagliarda la giovinezza dell'animo e l'abnegazione di sé, quando si tratta del servizio del paese.

Io quindi auguro a voi tutti, onorevoli senatori, auguro al Presidente del Consiglio e a tutti i suoi colleghi del Ministero, un ricostituente e meritato riposo.

Chiudo per ora i nostri lavori con un grido che riassume in sé l'unità dalla patria e il sentimento nostro per essa: Viva l'Italia! Viva il Re! (*Applausi generali e prolungati, anche dalle tribune; grida di viva il Re!*)

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Riscatto di linee e reti telefoniche esercitate dall'industria privata e ordinamento dell'azienda dei telefoni dello Stato:

Senatori votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	63
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Sistemazione della condizione giuridica dei maestri provvisori:

Senatori votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	66
Contrari . . . . .	11

Il Senato approva.

Disposizioni speciali per gl'infortuni del lavoro nelle zolfare della Sicilia:

Senatori votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	62
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Provvedimenti per la costruzione di case economiche per i ferrovieri con capitali degli Istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato:

Senatori votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Provvedimenti relativi al passaggio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani nella rete ferroviaria esercitata dallo Stato:

Senatori votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Censimento del bestiame e statistica agraria:

Senatori votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Proroga del termine assegnato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 642, sulla esportazione degli oggetti d'antichità e belle arti e istituzione di un fondo destinato agli acquisti di cose mobili ed immobili d'interesse archeologico ed artistico:

Senatori votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Estensione ai comuni con popolazione superiore a 60,000 ed inferiore ai 100,000 abitanti delle disposizioni della legge 13 luglio 1905, n. 399 concernente i concorsi, da parte

dello Stato, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili:

Senatori votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Il Senato è convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 17 luglio 1907 (ore 20).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.